



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 1392 DEL 29/12/2023

**IL RESPONSABILE DELLA MACROSTRUTTURA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE
PATRIMONIO E GOVERNO DEL TERRITORIO
LAVORI PUBBLICI
Luisa Nigro**

Oggetto:	“PNRR MISSIONE M5C2I2.3 - PINQUA REGIONE TOSCANA – PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU- PROGETTO C.A.S.C.I.N.A. – “COMUNITÀ D’AREA E SERVIZI DI COOPERAZIONE INTERCOMUNALE PER UN NUOVO ABITARE” - CUP: C53D21001060001 – CIG A01A330D79 – CUI L00124310509202300021 INTERVENTO DENOMINATO “PINQUA 5° LOTTO: RICOSTRUZIONE ALLOGGI AREA ATTERRAGGIO VIA MODDA SAN FREDIANO” APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA
----------	---



Premesso che:

- l’Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU), un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. Per l’Italia il NGEU rappresenta un’opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme;

- all'interno del programma Next Generation EU (NGEU) si inserisce il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Consiglio dei Ministri in data 12.01.2021;
- con deliberazione di Giunta Regionale 08 marzo 2021, n. 165, avente ad oggetto "*Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) – Art.1, commi 437 e seguenti della L.160/2019 – Decreto interministeriale 395/2020 – Presentazione delle proposte progettuali della Regione Toscana in qualità di soggetto aggregatore di strategie di intervento coordinate con i Comuni*", la Regione Toscana ha approvato, tra le proposte progettuali da presentare al Ministero Infrastrutture e Trasporti, il progetto denominato "*C.A.S.C.I.N.A. – Comunità d'Area e Servizi di Cooperazione Intercomunale per un Nuovo Abitare*" riferito ai Comuni di Cascina, Crespina-Lorenzana, Lari-Casciana Terme, Vicopisano, Calcinaia e San Giuliano Terme, comprensivo dei suoi allegati;
- il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con Decreto n. 383 del 07.10.2021 ha definitivamente approvato le graduatorie dei beneficiari e delle proposte ammesse, tra le quali anche la proposta di Regione Toscana "*C.A.S.C.I.N.A. – Comunità d'Area e Servizi di Cooperazione Intercomunale per un Nuovo Abitare*" è risultata ammissibile;
- con delibera di Giunta Comunale n.147 del 16.11.2021 il Comune di Cascina ha confermato la volontà di accedere al finanziamento ed ha approvato il cronoprogramma rimodulato tenendo conto della data fissata al 31.03.2026 per la conclusione degli interventi;
- il Sindaco del Comune di Cascina ha sottoscritto l'atto d'obbligo ad oggetto "*Atto d'obbligo per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto ID 247 - "C.A.S.C.I.N.A - Comunità d'Area e Servizi di Cooperazione Intercomunale per un Nuovo Abitare"*", approvato con delibera di Giunta Comunale 01 giugno 2022, n. 79, atto che è stato inviato alla Regione Toscana con pec prot. 19857 del 09.06.2022;
- con determina n. 1129 del 17 novembre 2022, il Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 1 – Lavori Pubblici Ambiente Patrimonio e Governo del Territorio – è stata individuata quale nuovo RUP dell'intervento di cui trattasi, in sostituzione dell'Arch. Simona Paperini;

Considerato che:

- il nuovo RUP, valutate le possibili opzioni, ha ritenuto, al fine di accelerare i tempi e nel rispetto del cronoprogramma con particolare riferimento al completamento dell'intervento entro il 31 marzo 2026, di dover procedere all'attuazione del progetto C.A.S.C.I.N.A. predisponendo la progettazione di singoli lotti funzionali, già adeguatamente definiti nella proposta approvata con la citata deliberazione G.C. n. 10/2021, garantendo l'unitarietà della progettazione mediante il coordinamento dei diversi affidatari ad opera dell'ufficio di supporto al RUP da costituire con personale dipendente del Comune di Cascina e ricorrendo, ove necessario, a professionisti esterni con le necessarie professionalità ed esperienza;
- tale nuova strategia è stata condivisa con la Regione nel corso di un incontro finalizzato alla verifica dello stato di attuazione del progetto C.A.S.C.I.N.A.;

- in particolare, la scelta organizzativa per i lotti costituenti l'intervento in oggetto è stata la seguente:

N. lotto	Denominazione progetto	N. lotto	Denominazione progetto
1	PINQuA 1° lotto: Recupero e rifunzionalizzazione Palazzo Bulleri, Via Comaschi 53	7	PINQuA 7° lotto: Recupero e riqualificazione Il Giardino, via Tosco Romagnola, 1921
2	PINQuA 2° lotto: Manutenzione n. 6 appartamenti via Nazario Sauro 12	8	PINQuA 8° lotto: Manutenzione straordinaria n. 2 appartamenti Via Tosco Romagnola, 2421
3	PINQuA 3° lotto: Recupero e rifunzionalizzazione Scuola Via Savi 212	9	PINQuA 9° lotto: Recupero e rifunzionalizzazione appartamenti Viale Il Giugno, 1
4	PINQuA 4° lotto: Demolizione Scuola e riqualificazione P.zza Cacciamano	10	PINQuA 10° lotto: Manutenzione straordinaria Via Cei e Pzza Milano
5	PINQuA 5° lotto: Ricostruzione alloggi area atterraggio Via Modda San Frediano	11	PINQuA 11° lotto: Manutenzione straordinaria e ampliamento impianti sportivi Villaggio S. Maria
6	PINQuA 6° lotto: Recupero e rifunzionalizzazione immobile Via Guelfi, 54	12	PINQuA 12° lotto: Intermodalità trasporto persone stazione FFSS

- il Consiglio Comunale nella seduta del 29 settembre 2023 ha approvato, con propri atto, immediatamente eseguibili la modifica al DUP 2023 – 2025 con la quale tutti i lotti funzionali del progetto “C.A.S.C.I.N.A.”, inizialmente inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche all’annualità 2024, sono stati inseriti nell’elenco annuale delle opere pubbliche relativo al 2023;

Preso atto che :

- con Deliberazione Giunta Comunale n. 192 del 4 ottobre 2023, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto definitivo del lotto funzionale denominato **“PINQuA 5° lotto: Ricostruzione alloggi area atterraggio Via Modda San Frediano”**, validato dal RUP con Verbale di Validazione del 4 ottobre 2023, conservato agli atti della Macrostruttura 1; progetto redatto dal RTP costituito da:
 - Tekne S.p.A., con sede legale in Milano (MI), 20124 via Adele Martignoni 25, mandataria;
 - Rossiprodi Associati srl, con sede legale in Firenze (FI), 50126 VIA DI RICORBOLI 5R/7R, mandante,

giusta determinazione n. 638 del 12/07/2023

Vista l'attestazione del RUP in data 5 ottobre 2023 dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 41 c. 7 dell'All. I.7 del D.Lgs. 36/2023, in merito all'accessibilità dell'area interessata dai lavori dell'intervento sopra indicato, secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, e l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, che risultino sopravvenuti agli accertamenti condotti preliminarmente all'approvazione dello stesso;

Considerato che ai sensi dell'art. 53 del d.l. 77/2021 *“per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4 (del Codice dei Contratti) attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia”*;

Visto l'art. 225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, secondo il quale, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, e al decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13;

Dato atto che:

- la Provincia di Pisa ha costituito con deliberazione Consiglio Provinciale n. 52 del giorno 1/10/2014 la Centrale di Committenza con la funzione di curare nei confronti degli Enti aderenti le procedure di gara per lavori, servizi e forniture ed altre procedure analoghe o connesse;
- con Decreto del Presidente della Provincia di Pisa n. 62 del 13.05.2015 è stato costituito l'Ufficio Centrale di Committenza e contestualmente sono state determinate le modalità per il riparto delle spese;
- il Comune di Cascina ha stipulato con la Provincia di Pisa la relativa Convenzione in data 11 giugno 2020, registrata con il n. 164/2020 del 12.06.2020, con valenza dall'01/01/2020
- il D.Lgs. n. 36/2023, efficace dal 1° luglio 2023, prevede all'art. 62 comma 13 che *“Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza”*;
- con determinazione del dirigente del Settore Affari e Servizi Generali, Servizi Ambientali e Territoriali della Provincia di Pisa n. 1201 del 25 agosto 2023 è stato nominato il RUP delle attività della Centrale di Committenza della Provincia di Pisa nella persona della dr.ssa Giovanna Bretti, che ha acquisito su delega del Comune di Cascina il seguente CIG: A01A330D79

Visto che:

- per l'intervento in questione, l'importo complessivo dei relativi lavori è superiore alla soglia di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 e, pertanto, si deve procedere all'affidamento degli stessi mediante procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di progettazione esecutiva e dei lavori;
- con determinazione della sottoscritta Responsabile n. 910 del 5 ottobre 2023, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000, è stato stabilito, tra l'altro:
 - o di indire la gara d'appalto dell'intervento denominato "PINQuA 5° lotto: Ricostruzione alloggi area atterraggio Via Modda San Frediano" - CIG: A01A330D79, CUP:C53D21001060001, CUI L00124310509202300021, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71, del D.Lgs. 36/2023, fermo restando quanto derogato dall'art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020, tramite l'utilizzo della Piattaforma START riservandosi, ai sensi dell'art. 120 commi 5 e 9 del D.Lgs. 36/2023, per le modifiche non sostanziali, nel rispetto dei limiti fissati al comma 6 dello stesso art. 120, l'Amministrazione di apportare modifiche al contratto che si rendessero necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità delle opere, fissato nel limite del 20% dell'importo contrattuale;
 - o di demandare l'esperienza della procedura di gara alla Centrale di Committenza della Provincia di Pisa, come da Accordo citato in premessa;
 - o di dare atto che lo schema del bando di gara, con cui sarebbe stata regolata la procedura di appalto in questione, sarebbe stato predisposto dalla U.O. Gare e Centrale di Committenza della Provincia di Pisa, e sarà approvato e validato ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, con atto successivo della sottoscritta responsabile;
 - o di fissare, ai sensi dell'art. 8 comma 1, lettera c, del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020, in almeno 15 giorni naturali e consecutivi il termine per la ricezione delle offerte dalla data della pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- con determinazione della sottoscritta Responsabile n. 1347 del 22/12/2023 sono stati assunti gli impegni di spesa necessari per poter procedere con la pubblicizzazione della procedura in questione a termini di legge nonché quello relativo al corrispettivo dovuto alla Provincia di Pisa in ragione di quanto stabilito dall'art. 8 della convenzione sottoscritta dal Comune di Cascina per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza

Preso atto che:

- la U.O. Gare e Centrale di Committenza della Provincia di Pisa, ha predisposto il Disciplinare di gara per regolamentare la procedura di appalto in questione allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale dello stesso [Allegato 1];
- costituiscono parte integrante e sostanziale della documentazione di gara anche:
 - o Determinazione dei corrispettivi servizi relativi all'architettura e all'ingegneria (DM 17/06/2016) – [Allegato 2];
 - o "Documento per la formulazione dell'offerta tecnico-economica - Criteri di Aggiudicazione" [Allegato 3];

- Modulo di Sintesi dell'Offerta Tecnica [Allegato 4];

Dato atto che, ai fini dell'art. 14 comma 4 del D.lgs 36/2023, il valore stimato dell'appalto per l'intervento di cui trattasi, anche alla luce della determinazione dei corrispettivi calcolati per la progettazione esecutiva, è pari a :

Valore stimato dell'appalto (lavori) comprensivo di opzione	€ 8.828.839,21
Valore stimato servizi di ingegneria	€ 231.241,02
Importo complessivo	€ 9.060.080,23

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio del. C.C. n. 115 del 28.09.2017
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. .132 del 29/07/1999 e ss. mm.e ii.
- il Regolamento dei Contratti dell’Ente ;
- la deliberazione G.C. n. 76 del 11/06/2021 e successivamente modificato con delibere di G.C. n. 158 del 24/11/2021 e n. 156 del 12/10/2022 con cui è stato approvato il nuovo assetto strutturale dell’Ente;
- il provvedimento sindacale n. 37 del 30/08/2023 ad oggetto “Individuazione e rinnovo dei Responsabili di Macrostruttura Servizi Autonomi fino al 31/10/2023”;
- il provvedimento del Segretario Generale n. 271 del 30/08/2023 ad oggetto "Conferimento incarichi di elevata qualificazione in esecuzione del provvedimento sindacale n. 37 del 30/08/2023”; Ritenuta la competenza della sottoscritta ai sensi dell’art. 28 del Regolamento degli Uffici e Servizi approvato con delibera G.C. n.132 del 29/07/1999 e ss. mm.e ii

Richiamati, inoltre, espressamente, in attuazione del quadro normativo disciplinante il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR e, in particolare, per la misura di cui trattasi:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrative contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del NextGeneration EU, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- • i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani nonché il principio di superamento dei divari territoriali [Reg. (UE) 2021/241];
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- l’obbligo di far sì che vi sia assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale;
- l’obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell’UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero

dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046 e Reg. UE n. 2021/241];

- gli obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità [Reg. (UE) 2021/241 art. 34]";

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, condotta dalla sottoscritta, in qualità di Responsabile del Procedimento, consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. lgs 267/2000;

Ritenuta la competenza della sottoscritta ai sensi dell'art. 28 del Regolamento degli Uffici e Servizi approvato con delibera G.C. n.132 del 29/07/1999 e ss. mm.e ii.;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 05.04.2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2024-2025 e le sue successive variazioni;
- la delibera della Giunta Comunale n. 51 del 12.04.2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la parte finanziaria del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2024-2025;

Dato atto che la sottoscritta, in relazione al presente procedimento, non si trova in situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della L. 241/90 dell'art. 6 del DPR 62/2013.

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con la sottoscrizione della stessa da parte della sottoscritta Responsabile non essendo necessaria l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile della Macrostruttura 2, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

DETERMINA

per tutto quanto riportato in premessa e che qui si intende integralmente richiamato

1. Di approvare e validare il Disciplinare di gara predisposto dalla U.O. Gare e Centrale di Committenza della Provincia di Pisa allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale [Allegato 1] insieme alla seguente documentazione:
 - Determinazione dei corrispettivi servizi relativi all'architettura e all'ingegneria (DM 17/06/2016) – [Allegato 2];
 - "Documento per la formulazione dell'offerta tecnico-economica - Criteri di Aggiudicazione" [Allegato 3];

– Modulo di Sintesi dell’Offerta Tecnica [Allegato 4];

2. **Di dare atto** che ai fini dell’art. 14 comma 4 del D.lgs 36/2023, il valore stimato dell’appalto per l’intervento di cui trattasi, anche alla luce della determinazione dei corrispettivi calcolati per la progettazione esecutiva (Allegato 2), è pari a :

Valore stimato dell’appalto (lavori) comprensivo di opzione	€ 8.828.839,21
Valore stimato servizi di ingegneria	€ 231.241,02
Importo complessivo	€ 9.060.080,23

4. **Di dare atto** che la migliore offerta verrà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, tenendo conto degli elementi di valutazione dell’offerta indicati nella citata determinazione n. 910/2023, come meglio specificati sia come sub-criteri che pesi nell’Allegato 3 di cui al precedente punto 1;
5. **Di dare atto** che le clausole ritenute essenziali sono quelle previste nel CSA – Parte Amministrativa (o Schema di Contratto) facente parte del progetto definitivo ed allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale [Allegato 5];
6. **di dare atto** che le funzioni di RUP sono svolte dalla sottoscritta Ing. Luisa Nigro
7. **di trasmettere** la presente determinazione all’U.O. Gare e Centrale di Committenza della Provincia di Pisa per il seguito di competenza;
8. **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sul sito dell’Ente nella Sezione amministrazione trasparente.

Il Responsabile Della Macrostruttura
LAVORI PUBBLICI AMBIENTE PATRIMONIO E
GOVERNO DEL TERRITORIO
LAVORI PUBBLICI
Luisa Nigro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell’Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE N. 1392 DEL 29/12/2023

**IL RESPONSABILE DELLA MACROSTRUTTURA
LAVORI PUBBLICI AMBIENTE PATRIMONIO E GOVERNO DEL TERRITORIO
Luisa Nigro**

Oggetto:	“PNRR MISSIONE M5C2I2.3 - PINQUA REGIONE TOSCANA – PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU- PROGETTO C.A.S.C.I.N.A. – “COMUNITÀ D’AREA E SERVIZI DI COOPERAZIONE INTERCOMUNALE PER UN NUOVO ABITARE” - CUP: C53D21001060001 – CIG A01A330D79 – CUI L00124310509202300021 INTERVENTO DENOMINATO “PINQUA 5° LOTTO: RICOSTRUZIONE ALLOGGI AREA ATTERRAGGIO VIA MODDA SAN FREDIANO” APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA
----------	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. 1392 del 29/12/2023 esecutiva dal 29/12/2023 viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune di Cascina in data **29/12/2023** per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della Macrostruttura
LAVORI PUBBLICI AMBIENTE PATRIMONIO E
GOVERNO DEL TERRITORIO
Luisa Nigro



PROV

U.O. Gare e Centrali di Finanziamento dall'Unione europea - Next Generation EU
Commissariati di Cascina

Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei seguenti lavori: PINQuA 5° lotto: Ricostruzione con ampliamento alloggi area atterraggio via Modda area atterraggio S. Frediano

CUP C53D21001060001

CUI L00124310509202300021

CIG A01A330D79

CPV principale 45210000 Lavori generali di costruzione di edifici

CPV secondario 71240000-2 – Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

PREMESSE.....
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....
1.3. IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO.....
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....
2.2. CHIARIMENTI.....
2.3. COMUNICAZIONI.....
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....
3.1. DURATA.....
3.2. REVISIONE PREZZI.....
4. MODIFICHE E OPZIONI. IMPORTO STIMATO MASSIMO.....
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
.....
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....
7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....
7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA PER LA PROGETTAZIONE.....
7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE.....
7.4. REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....
7.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....
7.6. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESI ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....
8. AVVALIMENTO.....
9. SUBAPPALTO.....
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....
11. GARANZIA PROVVISORIA.....
12. SOPRALLUOGO.....
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA – REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....
16. CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....
16.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....
16.2. Documento di gara unico europeo - DGUE.....
16.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....
16.3.1. Dichiarazioni integrative redatte su modulo a.1.....
16.3.2. Dichiarazioni su requisiti di cui alla parte v dell'all. II.12 e gruppo di lavoro, redatte su modulo a.2.....
16.3.3. Dichiarazione del titolare effettivo redatta su modulo a.3 in merito all'assenza di conflitto di interessi.....
16.3.4. Dichiarazione redatta su modulo a.4 (solo per consorziata esecutrice E AUSILIARIA).....
16.3.10. Impegno a costituirsi in raggruppamento/consorzio/GEIE – modulo a.5 (solo per costituenti raggruppamenti/consorzi ordinari/GEIE).....
16.3.11. Passoe.....
16.3.12. Contributo anac.....
16.3.13. Rapporto sulla situazione del personale (solo per o.e. Oltre 50 dipendenti).....
16.3.14. GARANZIA PROVVISORIA.....
16.3.15. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....
16.3.16. Documentazione ulteriore per i soggetti associati.....
17. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA.....
18. CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA.....

19.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....
19.1.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....
19.2.	METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....
19.3.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....
19.4.	MIGLIOR OFFERTA COMPLESSIVA.....
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....
21.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A -VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....
22.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....
24.	AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....
25.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....
26.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....
27.	ACCESSO AGLI ATTI.....
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....
29.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....

PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 910 del 05/10/2023 il Comune di Cascina ha indetto la procedura aperta in oggetto ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 36/2023 e art. 1 D.L. 76/2020 e smi.

Il progetto definitivo è stato approvato con deliberazione della giunta comunale n. 192 del 4 ottobre 2023, validato dal RUP con verbale di validazione del 4 ottobre 2023.

Nell'esecuzione del servizio di progettazione gli affidatari si atterranno ad ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo:

- alle direttive del D.Lgs. 36/2023 (nel prosieguo indicato semplicemente come “codice”)
- all'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023
- al DM 23/06/2022 (CAM)
- alle Linee guida per il rispetto dei principi DNSH
- al D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81
- alle normative in materia di finanziamenti PNRR.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, c.d. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 225, co. 8 del Codice; 14, co. 4 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, e recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)*”; 2, co. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, e recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digital*”, il termine massimo per la conclusione del procedimento è previsto in 6 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.

Il luogo di esecuzione del servizio è la Provincia di Pisa (PI) [codice NUTS III17].

Il Responsabile unico del progetto è, ai sensi dell'art. 15 del Codice, l'Ing. Luisa Nigro del Comune di Cascina.

La Responsabile della Centrale di Committenza della Provincia di Pisa è la dott.ssa Giovanna Bretti.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R “*Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)*”, nonché nelle “*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana*”, approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione “Progetto”.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R “*Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)*”, e nelle “*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana*” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015, consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it> nella sezione “Progetto”, e che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico

dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare, nel citato D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R nelle predette “*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana*”, approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al *Call Center* del gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) modulistica di gara costituita da:
 1. domanda di partecipazione generata automaticamente dal sistema telematico START;
 2. DGUE, reso disponibile dalla Centrale di Committenza;
 3. Modulo A.1 – Dichiarazioni integrative del concorrente
 4. Modulo A.2 - Dichiarazioni sui requisiti di cui alla Parte V dell'all. II.12 e gruppo di lavoro;
 5. Modulo A.3 - Dichiarazione del titolare effettivo circa l'assenza di conflitto di interessi;
 6. Modulo A.4 - Dichiarazione per consorziata esecutrice o ausiliaria;
 7. Modulo A.5 - Dichiarazione di impegno a costituirsi in raggruppamento /consorzio/GEIE (solo per costituenti raggruppamenti/consorzi ordinari/GEIE);
 8. Modulo All. 8d - Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi;
 9. Modulo All. 8e - Attestazione del rispetto del principio DNSH;
 10. Modulo All. 8f - Attestazione del rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità PNRR;
 11. Modulo All. 8g – Identificazione del titolare effettivo;
 12. Dichiarazione relazione di parentela – Comune di Cascina;
 13. Offerta economica, generata automaticamente dal sistema telematico START;
 14. Modulo offerta economica per i servizi di progettazione;
- d) elaborati costituenti il progetto definitivo posto a base di gara.

La documentazione di gara è disponibile gratuitamente sul sito internet <https://start.toscana.it> e sul profilo di committente www.provincia.pisa.it.

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso l'apposita funzione "*Richiesta chiarimenti?*", nella pagina di dettaglio della presente gara.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte su START nella sezione "*Comunicazioni dell'Amministrazione?*" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, e) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio e al sorteggio, avvengono presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "*Comunicazioni*" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

Attenzione: il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'**art. 65, co. 1, lett. d)** del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

1. L'oggetto dell'appalto consiste nella progettazione esecutiva e nell'esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2. 2. L'intervento è così individuato: "PINQuA 5° lotto: Ricostruzione con ampliamento alloggi area atterraggio via Modda area atterraggio S. Frediano" - CUP C53D21001060001, e ricomprende l'esecuzione dei servizi di progettazione esecutiva e di tutte le opere e provviste per eseguire e dare ultimata la realizzazione di due edifici su quattro piani fuori terra, aventi entrambi la medesima larghezza (13 m) ma con uno sviluppo longitudinale diverso. Per i dettagli dell'oggetto si rinvia all'art. 1 dello schema di contratto, qui da intendersi per integralmente richiamato e trascritto.

2. L'importo dell'appalto è definito dalla seguente tabella:

N.	OGGETTO	IMPORTO (iva esclusa)	NOTE
----	---------	--------------------------	------

A.1	Importo dei lavori (a corpo)	€ 7.132.245,21	Ribassabili
A.2	Oneri della sicurezza non ribassabili	€ 225.120,80	Non soggetto a ribasso
A	Importo totale lavori (A.1 + A.2)	€ 7.357.366,01	
B	Importo progettazione esecutiva (oneri previdenziali 4% compresi)	€ 231.241,02	Soggetto a ribasso limitatamente alla quota relativa al rimborso spese
C	TOTALE (A + B)	€ 7.588.607,03	

Gli importi della categoria di lavori di cui si compone l'intervento, ai sensi dell'All. II.12 al Codice è la seguente

CAT. SOA	Cl	Prevalente /Scorporabile	Qualif. Obbligatoria Sì / No	Importo (IVA esclusa)	Costo della manodopera
OG1	VI	Prevalente	sì	€ 7.357.366,01	€ 1.814.335,21

Si riportano qui di seguito le categorie di lavorazioni omogenee ricomprese nella categoria di lavori di cui sopra

Designazione delle categorie omogenee dei lavori	Categoria di appartenenza di cui alla Tabella A	Importo Totale Lavori escluso costi della sicurezza
Opere architettoniche		3'058'870,03
Murature di tamponamento	OG 1	274'198,77
Isolamenti ed impermeabilizzazioni	OG 1	232'781,00
Opere di finitura in copertura	OG 1	283'025,90
Rivestimenti esterni di facciata	OG 1	14'053,12
Infissi e vetrate esterne	OG 1	523'097,54
Tramezzature e contropareti	OG 1	388'490,83
Controsoffitti	OG 1	56'204,61
Intonaci, tinteggiature e trattamenti	OG 1	294'247,92
Massetti, pavimenti e rivestimenti	OG 1	418'670,99
Parapetti, ringhiere ed opere metalliche	OG 1	17'573,77
Dotazioni servizi igienici HD	OG 1	90'890,38
Infissi interni	OG 1	128'355,38
Impianti ascensori	OG 1	97'144,99
Sistemazioni esterne - Pavimentazioni esterne ed opere connesse, opere a verde	OG 1	240'134,85
Opere strutturali	OG 1	1'810'398,10
Opere impianti meccanici	OG1	1'078'411,02
Impianto di climatizzazione	OG 1	479'283,71
Impianto idrico sanitario	OG 1	246'770,17
Impianto di ventilazione meccanica controllata	OG 1	110'605,41
Impianto scarico reflui	OG 1	210'269,58
Impianto scarico acque meteoriche	OG 1	7'699,79

Designazione delle categorie omogenee dei lavori	Categoria di appartenenza di cui alla Tabella A	Importo Totale Lavori escluso costi della sicurezza
Impianto di irrigazione	OG 1	23'782,36
Opere impianti elettrici	OG1	672'397,34
Punti luce e punti presa	OG 1	334'883,80
Illuminazione esterna	OG 1	21'882,45
Impianto fotovoltaico	OG 1	91'494,00
Impianto di terra ed equipotenziale	OG 1	8'562,37
Quadri elettrici	OG 1	49'709,12
Cavi elettrici	OG 1	42'316,32
Impianto tv	OG 1	10'483,24
Illuminazione	OG 1	55'343,46
Vie cavo	OG 1	36'438,60
Ftth	OG 1	21'283,98
Opere smaltimento acque meteoriche	OG 1	512'168,72
ONERI SICUREZZA		225'120,80

Gli importi di dettaglio delle prestazioni della progettazione di cui alla lett. B è il seguente:

n.	Descrizione servizi	Importo
b.II)	Progettazione definitiva	€ 4.397,35
b.III)	Progettazione esecutiva	€ 217.949,78
A	Sommano Compensi	€ 222.347,13
B	Di cui spese e oneri accessori (percentuale forfettaria al 21,03%) Importo ribassabile	€ 46.759,60
(A) Totale compensi		€ 222.347,13
(C) Oneri previdenziali e assistenziali (4%)		€ 8.893,89
Importo totale (IVA esclusa) A + C		€ 231.241,02
Importo ribassabile a base di gara (B)		€ 46.759,60

Il valore globale stimato del servizio di progettazione è pari a € 231.241,02 al netto dell'IVA. Il suddetto importo è da intendersi onnicomprensivo, con esclusione della sola IVA e remunerativo di ogni attività ed in nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione Appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio.

Vista la L. 49/2023 in materia di equo compenso, di tale importo, solo la voce B "Spese e oneri accessori (percentuale forfettaria al 21,03%)", pari a 46.759,60, è soggetta a ribasso.

Ai sensi dell'art. 1, co. 2 dell'Allegato I.13 del Codice, il corrispettivo del servizio di progettazione è stato determinato utilizzando le tabelle del D.M. 17 giugno 2016, a fronte di un costo complessivo dell'opera pari a € 7.357.366,01.

Per dare evidenza del procedimento seguito per la determinazione del citato corrispettivo, si riporta, nella successiva tabella l'elenco delle categorie d'opera e dei relativi corrispettivi per i servizi tecnici in oggetto. Per il calcolo dettagliato dei predetti corrispettivi, si rinvia al documento **“determinazione dei corrispettivi”**

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.06	Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate	0,95	3.155.419,61	5,514068 7600%
STRUTTURE	S.03	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisoriale di durata superiore a due anni.</i>	0,95	1.867.541,15	6,100929 7500%
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	1.112.449,78	6,814941 0700%
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15	693.620,76	7,608410 6000%
IDRAULICA	D.04	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	0,65	528.334,71	8,138499 7800%

L'importo dei costi relativi alla sicurezza della sicurezza da rischi da interferenze riferito al servizio di progettazione è **pari a 0,00 €**, trattandosi di prestazione di natura intellettuale, e non viene redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), ai sensi dell'art. 26, co. 3-*bis* del D.Lgs. 81/2008.

I costi relativi alla sicurezza per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sono pari a € 225.120,80.

I costi della manodopera, determinati dalla stazione appaltante, sono stimati in € 1.814.335,21.

Contratto collettivo. Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nel presente appalto è il seguente: Contratto Collettivo "Edilizia" codice CNEL F015.

Il contratto sarà stipulato per un importo complessivo pari all'importo offerto in sede di gara. L'importo di aggiudicazione è da intendersi convenuto "a corpo", comprensivo delle spese ed oneri accessori, per la realizzazione delle prestazioni indicate.

3.1. DURATA

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel rispetto delle fasi e dei termini indicati al CSA e relativi allegati - cui si rinvia (art. 17 e ss) - che si qui si riportano sinteticamente:

- Il termine per la redazione della progettazione esecutiva è fissato **in giorni 90 naturali consecutivi**, decorrenti dalla data di conclusione delle verifiche archeologiche e di approvazione della relazione definitiva archeologica da parte della soprintendenza competente per territorio;
- Il termine per l'esecuzione lavori è fissato **in giorni 650 naturali consecutivi** decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

3.2. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice e dell'art. 42 dello schema di contratto qui da intendersi integralmente trascritto e richiamato, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'Indice delle retribuzioni contrattuali orarie per codice ATECO elaborato da ISTAT.

L'adeguamento del prezzo dell'appalto di lavori ai sensi del D.L. c.d. Decreto Aiuti non dà diritto ad alcun adeguamento del corrispettivo per i servizi tecnici.

4. MODIFICHE E OPZIONI. IMPORTO STIMATO MASSIMO

Vista la determina a contrarre n. 910 del 05/10/2023, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto dei limiti fissati al c. 6 dello stesso art. 120, la stazione appaltante si riserva di apportare modifiche al contratto, che si rendano necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità delle opere, nei limiti del 20% dell'importo contrattuale; Conseguentemente ai fini dell'art. 14 comma 4 del D.lgs 36/2023, il valore stimato dell'appalto comprensivo dell'opzione di cui al periodo precedente, per l'intervento di cui trattasi è pari a:

Valore stimato massimo dell'appalto (lavori), comprensivo di opzione 20%: € 8.828.839,21;

Valore stimato massimo servizi di ingegneria, € 231.241,02;

Importo stimato massimo € 9.060.080,23.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'**art. 65** del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a) le imprese in possesso di adeguata attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione, attraverso il proprio staff oppure, laddove carenti in tutto o in parte dei requisiti per la progettazione – con le modalità di cui alla lett. b), mediante operatori economici in grado di dimostrarli;
- b) le imprese in possesso di adeguata attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione:
 - partecipando in raggruppamento temporaneo con operatori economici di cui all'art. 66 del Codice in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dal presente disciplinare per la progettazione;
 - avvalendosi di un operatore economico indicato in sede di gara, scelto tra i soggetti di cui all'art. 66 del Codice – in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dal presente disciplinare per la progettazione.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziate il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo

comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186-bis, co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 1, lett. d) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, co. 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale

collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno ommesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che, indipendentemente dal numero di dipendenti, al momento della presentazione dell'offerta, abbiano ommesso di dichiarare l'impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'art. 47, comma 4, D.L. 77/2021 e smi

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) *(per tutte le tipologie di società e per i consorzi)* **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività pertinente con quella oggetto della presente procedura di gara.

Per il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro: iscrizione in uno dei registri commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) *(nel caso di progettista indicato o raggruppato):*

b.1) I requisiti di cui alla Parte V dell'Allegato II.12 del Codice.

Requisiti del gruppo di lavoro

L'Operatore economico deve garantire, per tutta la durata del contratto, la presenza delle seguenti figure professionali:

1. Coordinatore del gruppo
2. Responsabile della progettazione architettonica
3. Responsabile della progettazione strutturale
4. Responsabile della progettazione impiantistica per gli "Impianti meccanici a servizio delle costruzioni"
5. Responsabile della progettazione impiantistica per gli "Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni"
6. Professionista abilitato al coordinamento della sicurezza
7. Professionista esperto in progettazione acustica
8. Professionista esperto in modellazione con la metodologia BIM

Per le suddette figure professionali sono richiesti i seguenti requisiti di idoneità professionale:

Per il professionista che espleta l'incarico di Coordinatore del gruppo

- c. Iscrizione negli appositi ordini professionali e specifici requisiti di abilitazione. In particolare: Laurea (specialistica/magistrale o quinquennale) in ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione nella Sezione A del relativo Ordine Professionale; oppure: Laurea (specialistica/magistrale o quinquennale) in architettura, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione nel relativo Ordine Professionale.

Per il professionista che espleta l'incarico di Responsabile della progettazione architettonica

- d. Iscrizione nell'apposito ordine professionale e specifici requisiti di abilitazione. In particolare: Laurea (specialistica/magistrale o quinquennale) in ingegneria o architettura, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione nella Sezione A del relativo Ordine Professionale.

Per il professionista che espleta l'incarico di Responsabile della progettazione strutturale

- e. Laurea (specialistica/magistrale o quinquennale) in ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione nella Sezione A del relativo Ordine Professionale;

Per il professionista responsabile della progettazione impiantistica per gli “Impianti meccanici a servizio delle costruzioni”

- f. Professionista abilitato all'esercizio della professione e iscrizione al rispettivo Ordine/Collegio Professionale.

Visti gli articoli 51, 52 e 54 del R.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 recante regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto, è esclusa la figura dell'architetto.

Per il professionista responsabile della progettazione impiantistica per gli “Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni”

- g. Professionista abilitato all'esercizio della professione e iscrizione al rispettivo Ordine/Collegio Professionale.

Visti gli articoli 51, 52 e 54 del R.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 recante regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto, è esclusa la figura dell'architetto

Per il professionista responsabile del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

- h. Possesso di uno dei titoli di studio di cui all'art. 98, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, abilitazione alla professione e iscrizione all'albo professionale

- i. I requisiti di cui all'art. 98 commi 2 e seguenti, del D.Lgs. 81/2008.

Per il professionista esperto in progettazione acustica

- j. abilitazione e iscrizione all'albo professionale di riferimento, nonché regolarmente iscritto all'ENTECA (Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica), istituito ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 42/2017

Per il professionista esperto in modellazione con la metodologia BIM)

- k. abilitazione e iscrizione all'Albo/Collegio professionale di riferimento
- l. possesso di comprovata esperienza nell'impiego del BIM.

Per ogni figura professionale, il concorrente indica, nel Modulo A.2 allegato al presente Disciplinare: il nominativo del professionista incaricato, il codice fiscale, il titolo di studio e, ove richiesti, gli estremi dell'iscrizione all'albo professionale, nonché il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 per il CSE.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova dei requisiti di cui alle lettere c) – l) la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'Operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

L'Operatore economico è comunque tenuto ad integrare la documentazione non conseguibile da pubbliche amministrazioni.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA PER LA PROGETTAZIONE

Il requisito richiesto è un **fatturato globale maturato nel triennio precedente** a quello di indizione della presente procedura, almeno pari al valore stimato del contratto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali, mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

L'Operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE

Il concorrente dovrà presentare un **elenco di servizi analoghi di ingegneria e architettura** espletati negli **ultimi 3 anni** antecedenti la data di indizione della presente procedura di gara, anche a favore di soggetti privati, relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a **0,5** volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella 1- Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.06	Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate.	0,95	3.155.419,61	5,514068 7600%
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.	0,95	1.867.541,15	6,100929 7500%
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	1.112.449,78	6,814941 0700%
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole	1,15	693.620,76	7,608410 6000%

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
		apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice			
IDRAULICA	D.04	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	0,65	528.334,71	8,138499 7800%

Sono ritenute idonee a comprovare i requisiti richiesti le attività svolte quando il grado di complessità sia almeno pari o superiore a quello dei servizi da affidare.

Qualora i suddetti servizi siano stati espletati all'interno di Raggruppamenti Temporanei, sarà considerata la quota parte eseguita dal concorrente.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

7.4. REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Qualificazione all'esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 100 del Codice e dell'allegato II.12, tramite il possesso del requisito di qualificazione: OG1 Classifica VI.

Il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura viene dichiarato dal concorrente tramite indicazione della attestazione SOA in corso di validità ed idonea in relazione alla categoria e classifica dei lavori.

7.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati e secondo quanto disposto dall'art. 68 e 97 del Codice e dall'allegato II.12 del Codice.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i

relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e) ed f) del Codice possono concorrere anche se non ancora costituiti così come stabilito all'art 65 comma 2 e all'art. 68 comma 1 del Codice.

In tal caso il modello offerta economica deve essere sottoscritto dai titolari, legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese da raggruppare o consorziate e dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. L'atto costitutivo con il relativo mandato con rappresentanza alla mandataria dovrà contenere le prescrizioni di cui all'art. 68 del Codice e risultare da scrittura privata autenticata.

Nel caso in cui, invece, la costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio sia già perfezionata e documentata, le imprese mandanti sono esonerate dalla sottoscrizione dell'offerta, in quanto adempimento riservato alla sola impresa mandataria capogruppo.

Il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Ai sensi dell'art. 68 comma 9 del Codice, l'offerta degli operatori economici raggruppati consorzio ordinario o GEIE determina la loro responsabilità solidale nei confronti della SA nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Si specifica che, nel caso di partecipazione in raggruppamento / consorzio con operatori economici di cui all'art. 66 del Codice per la progettazione:

I requisiti di ordine generale di cui al par. 6 devono essere posseduti anche da ognuno dagli operatori economici di cui all'art. 66 del Codice.

I requisiti di idoneità professionale di cui al **Paragrafo 7.1 lett. b)** (requisiti indicati nell'**Allegato II.12, Parte V**) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, secondo la propria tipologia, ai sensi degli **artt. 38 e 39, co. 1**, Allegato II.12 del Codice.

Il requisito relativo all'**iscrizione nel Registro delle imprese** di cui al **Paragrafo 7.1 lett. a)** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui al **Paragrafo 7.1. lett. c), d), f), g), h), i), j), k) e l)** relativi sia all'**iscrizione nel richiesto albo professionale**, sia al possesso del richiesto titolo di studio, sono posseduti dai

professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

[Con riferimento al coordinatore della sicurezza] I requisiti di cui al **Paragrafo 7.1., lett. h)** ed **i)** sono posseduti dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della prestazione di coordinamento della sicurezza.

[Con riferimento al professionista esperto in progettazione acustica] I requisiti di cui al **Paragrafo 7.1., lett. j)** sono posseduti dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della prestazione della progettazione acustica.

I requisiti di capacità economico finanziaria relativi al **fatturato globale** di cui al **Paragrafo 7.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio ordinario nel complesso.

I requisiti di capacità tecnico-professionale relativi ai servizi analoghi di cui al **Paragrafo 7.3** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio ordinario nel complesso, ferma restando la necessità, ai sensi dell'art. 68, co. 11 del Codice, che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi dell'**art. 68, co. 2** del Codice.

Si fa presente che, nel caso in cui l'operatore economico partecipante si avvalga, per la progettazione, di operatori economici di cui all'art. 66 del Codice, i requisiti sopra indicati per la progettazione devono essere posseduti anche dagli operatori economici indicati dal partecipante.

7.6. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al par. 6 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti per l'esecuzione dei lavori

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Nel caso in cui tra gli operatori economici indicati / raggruppati per la progettazione sia presente un consorzio stabile di cui all'art. 66 comma 1 lett. g) del Codice:

I requisiti di idoneità professionale indicati nell'**Allegato II.12, Parte V**, di cui al **Paragrafo 7.1 lett. b)** devono essere posseduti, per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato dall'art. 38 dell'Allegato II.12 del Codice.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui al **Paragrafo 7.1. lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui al **Paragrafo 7.1 lett. c), d), f), g), h), i), j), k) e l)** relativi sia all'**iscrizione nel richiesto albo professionale**, sia al possesso del richiesto titolo di studio, sono posseduti dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

[*Con riferimento all'incarico di coordinatore della sicurezza*] I requisiti di cui al **Paragrafo 7.1, lett. h) ed i)** sono posseduti dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della prestazione di coordinamento della sicurezza.

[*Con riferimento al professionista esperto in progettazione acustica*] I requisiti di cui al **Paragrafo 7.1., lett. j)** sono posseduti dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della prestazione della progettazione acustica.

I requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, presentando la documentazione di cui al par. 14.3.6.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di cui al par. 6 e di idoneità professionale di cui al par. 7.1; in particolare la progettazione costituisce una prestazione essenziale, perché riferita alla realizzazione di opere complesse.

Il Concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell'art. 104, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un Concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell'art. 104, comma 3, del Codice, il Concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. Ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del Concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Il concorrente allega, a pena di esclusione, il contratto di avvalimento in originale, firmato digitalmente, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie. Al fine di quanto disposto dall'art 104 comma 9 del Codice, in caso di avvalimento c.d. operativo, il contratto di avvalimento dovrà tra l'altro contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e l'elenco dettagliato delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

In caso di avvalimento premiale, il concorrente allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti. Il concorrente inserisce tra la documentazione amministrativa anche le dichiarazioni dell'ausiliaria redatte su Modulo A.4.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.-

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'Operatore Economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'**art. 119, co. 1 del Codice**, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, o la prevalente esecuzione dei lavori.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

Ai sensi dell'**art. 119, comma 2** del Codice, con specifico riferimento all'attività di progettazione, non è ammesso il subappalto delle prestazioni inerenti la progettazione esecutiva, fatta eccezione per le seguenti attività, trattandosi di prestazioni accessorie e secondarie: rilievi e redazione grafica degli elaborati di cantiere, attività di supporto al direttore dei lavori e accatastamento. Dette prestazioni che possono essere oggetto di subappalto, non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, in ragione della complessità del servizio di progettazione in cui le predette prestazioni si iscrivono.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Il concorrente si impegna, **a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di

altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore stimato complessivo del contratto pari a € 9.060.080,23, e precisamente di importo pari ad **€ 181.201,60**.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, a titolo di pegno, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronico, da effettuare presso Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo Spa Tesoriere dell'ente, codice IBAN IT n. IT07S0856270910000000025000, con causale "*Garanzia a corredo dell'offerta per appalto integrato PINQUA 5° lotto: Ricostruzione con ampliamento alloggi area atterraggio via Modda - CIG A01A330D79*".

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e dal concorrente.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante – Provincia di Pisa);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'**art. 106, comma 8** del Codice l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettere g) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10%, cumulabile con la riduzione di cui alle lettere a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106, co. 3 del Codice.
- d. Riduzione del 20% qualora l'Operatore economico possieda uno o più marchi o certificazioni, tra tutti quelli previsti nell'Allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta non è obbligatoria la visita dei luoghi.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 [<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>]. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA – REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il **Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione relativa alla procedura deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06/02/2024 a pena di irricevibilità. ATTENZIONE: la Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata

trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al **Paragrafo 1.1.**

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati: .PDF/A per i documenti di testo o tabellari; .PDF/A – JPG per le immagini.

Di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma. Si precisa che:

- **L'ora di riferimento per l'inizio e la fine delle fasi di gara è esclusivamente quella del sistema START**, e non altre;
- il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio;
- la presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione. Nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara il Sistema Start inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario;
- l'offerta presentata entro il termine perentorio di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;
- è possibile entro il termine perentorio di presentazione delle offerte ritirare l'offerta inviata;
- una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, presentare una nuova offerta.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica;**
- C – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. In particolare, nella sezione "*Comunicazioni ricevute*" relative alla gara, il **Sistema START** inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa; tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'**art. 101 del Codice**, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'**articolo 10**. del presente bando.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello

stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'**articolo** 10. del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma START per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione generata automaticamente dal sistema telematico START;
2. Ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo (Modello F23 in copia);
3. DGUE;
4. Modulo A.1 – Dichiarazioni integrative del concorrente
5. Modulo A.2 - Dichiarazioni sui requisiti di cui alla Parte V dell'all. II.12 e gruppo di lavoro;
6. Modulo A.3 - Dichiarazione del titolare effettivo circa l'assenza di conflitto di interessi;
7. Modulo A.4 - Dichiarazione per consorziata esecutrice o ausiliaria;
8. Modulo A.5 - Dichiarazione di impegno a costituirsi in raggruppamento/consorzio/GEIE (solo per costituenti raggruppamenti/consorzi ordinari/GEIE);
9. Modulo All. 8d - Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi;
10. Modulo All. 8e - Attestazione del rispetto del principio DNSH;
11. Modulo All. 8f - Attestazione del rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità PNRR;
12. Modulo All. 8g – Identificazione del titolare effettivo;
13. Dichiarazione relazione di parentela – Comune di Cascina;
14. PassOE;
15. Ricevuta di pagamento del contributo ANAC;
16. Rapporto sulla situazione del personale (solo per O.E. con oltre 50 dipendenti);
17. Il DGUE e il predetto Modulo A.2 (da compilare nella sola Parte n. 1) redatti dal soggetto ausiliario;
18. Garanzia provvisoria.

16.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è compilata online sulla Piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico

registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta e presentata dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta e presentata dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta e presentata dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o società o di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo;
- nel caso faccia parte del raggruppamento / consorzio partecipante un operatore economico di cui all'art. 66 del Codice (progettazione: se professionista singolo, dal professionista; nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.

La domanda di partecipazione è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente inserisce a sistema nell'apposito spazio:

- l'originale informatico firmato digitalmente dal notaio;
ovvero
- copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura;

oppure

- nel solo caso in cui dalla visura camerale risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere corredata della copia informatica dell'F23 del pagamento dell'imposta di bollo. Il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di € 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Provincia di Pisa, Via Nenni 30, 56124 Pisa, C.F. 80000410508);
- del codice ufficio o ente (campo 6: _____)

[Per quanto riguarda il codice ufficio da indicare nel modello, occorre tener presente che, in base ai principi di carattere generale relativi all'imposta di bollo, il documento viene ad essere sottoposto all'imposta al momento della sua formazione. Quindi, se la documentazione di gara è formata presso la sede legale dell'Impresa concorrente, si dovrà utilizzare il codice tributo assegnato all'Ufficio Territoriale nella cui circoscrizione ha sede l'Impresa medesima (tutti i codici tributo sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia dell'Entrate)];

- del codice tributo (campo 11: 456T) della descrizione del pagamento (campo 12: *“Imposta di bollo – Gara a procedura aperta per appalto integrato PINQuA 5° lotto: Ricostruzione con ampliamento alloggi area atterraggio via Modda - CIG A01A330D79”*)

Per gli operatori economici esteri, il pagamento della suddetta imposta viene effettuato tramite bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico modello F23 ovvero del bonifico bancario.

16.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE

Il concorrente compila il DGUE messo a disposizione nella documentazione di gara.

Gli operatori economici dovranno compilare il DGUE, salvarlo sul proprio pc in formato .pdf, firmarlo digitalmente e, solo dopo, caricarlo sulla Piattaforma START nell'apposito spazio.

Il concorrente presenta inoltre il DGUE per ciascuna ausiliaria dal quale risulti il possesso dei requisiti richiesti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. Le imprese consorziate che prestano i requisiti di ordine speciale dovranno presentare il loro DGUE compilato nelle parti relative alle informazioni dell'operatore economico, e a al possesso dei requisiti sia di ordine generale sia di ordine speciale.

Il legale rappresentante o procuratore del concorrente dichiara nel DGUE il possesso dei requisiti sia di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, attestando l'assenza dei motivi di esclusione nelle apposite parti e sezioni, sia di ordine speciale.

I **consorzi stabili** devono altresì specificare nella parte II del DGUE (forma della partecipazione) **per quale/i consorziata/e il consorzio concorre/concorrono.**

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, o di qualsiasi altra dichiarazione, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

16.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

16.3.1. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE REDATTE SU MODULO A.1

con le quali il concorrente:

- dichiara di non partecipare alla medesima gara in forme diverse (individuale e associata, in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- accetta senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza;
- si obbliga, al fine di assicurare la **tracciabilità dei flussi finanziari**, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i **dati personali** raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).
- nel solo caso in cui dalla visura camerale risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la **procura**, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- fornisce i dati del titolare effettivo o dichiara l'assenza di titolare effettivo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e D.Lgs. 125/2019;
- dichiara il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda e di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- dichiara di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30% e a quella femminile una quota di 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2021;
- *(in caso di operatore economico con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50)* dichiara che ha prodotto, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, la relazione di cui all'art. 47 comma 3 del D.L. 77/2021, alle stazioni appaltanti di

precedenti contratti di appalto finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC;

- di applicare il contratto collettivo nazionale indicato nel presente disciplinare, o dichiara di applicare un CCNL diverso avente le medesime tutele giuridiche ed economiche;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante, reperibile sul sito web dell'Ente, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare a far osservare ai propri collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- **(per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)** dichiara, ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e de provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 186bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Il concorrente presenta altresì una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. O) del decreto legislativo succitato, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Modalità di compilazione: Il **Modulo A.1** dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente ed inserito nella Piattaforma START nell'apposito spazio.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti o costituendi il suddetto modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da ciascuno degli operatori economici facenti parte dell'operatore riunito. L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell'apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila.

Nel caso di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

16.3.2. DICHIARAZIONI SU REQUISITI DI CUI ALLA PARTE V DELL'ALL. II.12 E GRUPPO DI LAVORO, REDATTE SU MODULO A.2

Ciascun operatore economico per la progettazione di cui all'art. 66 del Codice rende sul Modulo A.2 le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 34, co. 1 dell'allegato II.12 del Codice, con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 35, co. 1 dell'allegato II.12 del Codice, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità dei soggetti indicati;

Per le società di ingegneria

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 36 dell'allegato II.12;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 36, co. 5 dell'allegato II.12, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità dei soggetti indicati.

Per i consorzi stabili

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di **Responsabile della progettazione architettonica**, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, possesso del relativo titolo di studio, estremi dell'iscrizione al relativo albo professionale;
 3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di **Responsabile della progettazione strutturale**, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, possesso del relativo titolo di studio, estremi dell'iscrizione al relativo albo professionale;
 4. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di **Responsabile della progettazione impiantistica**, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, possesso del relativo titolo di studio, estremi dell'iscrizione al relativo albo professionale.
 5. dichiara, con riferimento al professionista **responsabile del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione**, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, possesso del relativo titolo di studio, estremi dell'iscrizione al relativo albo professionale, possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008;
 6. dichiara, con riferimento al **professionista esperto in progettazione acustica** i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, possesso del relativo titolo di studio, estremi dell'iscrizione al relativo albo professionale. Estremi iscrizione presso l'ENTECA
 7. dichiara, con riferimento al **professionista esperto in modellazione BIM** i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, possesso del relativo titolo di studio, estremi dell'iscrizione al relativo albo professionale. Estremi di documenti o certificati o altra idonea documentazione volta a comprovare l'esperienza nell'impiego del BIM.

(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e

53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

16.3.3. DICHIARAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO REDATTA SU MODULO A.3 IN MERITO ALL'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

Modalità di compilazione: Il **Modulo A.3** dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare effettivo dell'operatore economico concorrente ed inserito sulla Piattaforma START nell'apposito spazio.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti o costituendi il suddetto modello dovrà essere compilato da ciascuno degli operatori economici facenti parte dell'operatore riunito. L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell'apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila.

16.3.4. DICHIARAZIONE REDATTA SU MODULO A.4 (SOLO PER CONSORZIATA ESECUTRICE E AUSILIARIA, COMPRESO IL PROGETTISTA DI CUI SI AVVALE IL CONCORRENTE)

Ciascun concorrente inserisce sulla Piattaforma START, negli appositi spazi, le seguenti dichiarazioni integrative da rendersi, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, tramite il **Modulo A.4** da parte di ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna ausiliaria con le quali:

1. fornisce i dati del titolare effettivo o dichiara l'assenza di titolare effettivo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e D.Lgs. 125/2019;
2. dichiara il numero di dipendenti e di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
3. dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assicurare l'assunzione di una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esse connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione femminile.
4. *(in caso di operatore economico con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50)* dichiara che ha prodotto, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, la relazione di cui all'art. 47 comma 3 del D.L. 77/2021, alle stazioni appaltanti di precedenti contratti di appalto finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Provincia di Pisa, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice;
6. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i **dati personali** raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);
7. nel caso in cui dalla visura camerale della consorziata esecutrice/dell'impresa ausiliaria risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la **procura**, la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;

8. *(nel caso di ausiliaria)* dichiara di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse funzionali al miglioramento dell'offerta.

Modalità di compilazione: Il **modulo A.4** dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'eventuale consorziata esecutrice / impresa ausiliaria ed inserito sul sistema telematico da parte del concorrente negli appositi spazi predisposti sul Sistema telematico.

Il concorrente, nel caso in cui il DGUE e il modulo A.4 riferiti a consorziata esecutrice/impresa ausiliaria siano compilati e firmati digitalmente da un procuratore, inserisce a sistema nell'apposito spazio:

- l'originale informatico firmato digitalmente dal notaio;
ovvero
- copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura;
oppure
- nel solo caso in cui dalla visura camerale della consorziata esecutrice / dell'impresa ausiliaria risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

16.3.5. MODULO ALL. 8D – AUTODICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO INTERESSI

Il **Modulo** dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare effettivo dell'operatore economico concorrente ed inserito sulla Piattaforma START nell'apposito spazio. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti o costituendi il suddetto modello dovrà essere compilato da ciascuno degli operatori economici facenti parte dell'operatore riunito. L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell'apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila.

16.3.6. MODULO ALL. 8E – ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH

Il **Modulo** dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare effettivo dell'operatore economico concorrente ed inserito sulla Piattaforma START nell'apposito spazio. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti o costituendi il suddetto modello dovrà essere compilato da ciascuno degli operatori economici facenti parte dell'operatore riunito. L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell'apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila.

16.3.7. MODULO ALL. 8F – ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEGLI ULTERIORI PRINCIPI E DELLE CONDIZIONALITA' PNRR

Il **Modulo** dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare effettivo dell'operatore economico concorrente ed inserito sulla Piattaforma START nell'apposito spazio. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti o costituendi il suddetto modello dovrà essere compilato da ciascuno degli operatori economici facenti parte dell'operatore riunito. L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell'apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila.

16.3.8. MODULO ALL. 8G – IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Il **Modulo** dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare effettivo dell'operatore economico concorrente ed inserito sulla Piattaforma START nell'apposito spazio. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti o costituendi il suddetto modello dovrà essere compilato da ciascuno degli operatori economici facenti parte dell'operatore riunito. L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell'apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila.

16.3.9. DICHIARAZIONE DI PARENTELA – COMUNE DI CASCINA

Il **Modulo** dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare effettivo dell'operatore economico concorrente ed inserito sulla Piattaforma START nell'apposito spazio. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti o costituendi il suddetto modello dovrà essere compilato da ciascuno degli operatori economici facenti parte dell'operatore riunito. L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell'apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila.

16.3.10. IMPEGNO A COSTITUIRSI IN RAGGRUPPAMENTO/CONSORZIO/GEIE – MODULO A.5 (SOLO PER COSTITUENDI RAGGRUPPAMENTI/CONSORZI ORDINARI/GEIE)

Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento/consorzio ordinario, dovrà essere inserito sulla Piattaforma START negli appositi spazi l'impegno a costituirsi in raggruppamento/consorzio ordinario da rendersi tramite il **Modulo A.5**, sottoscritto digitalmente da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese raggruppate/consorziate.

16.3.11. PASSOE

È necessario alla Stazione Appaltante per consentire la verifica in ordine al possesso dei requisiti richiesti in gara mediante la Banca Dati Centralizzata attraverso il nuovo Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

Ciascun concorrente (ed in caso di partecipazione plurisoggettiva, ciascun operatore economico facente parte dello stesso) dovrà registrarsi al sistema AVCpass seguendo le istruzioni in questo presenti, dopodiché dovrà individuare la procedura alla quale desidera partecipare mediante l'indicazione del relativo CIG che gli consenta di ottenere il PassOE.

Per maggiori informazioni è possibile consultare l'apposita sezione del sito di ANAC <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-delloperatore-economico-fvoe>

16.3.12. CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 621 del 20 dicembre 2022. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Per tutte le informazioni di dettaglio, si rinvia al **Paragrafo 12** del presente Disciplinare.

16.3.13.RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE (SOLO PER O.E. OLTRE 50 DIPENDENTI)

Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021).

16.3.14. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria pari a € 181.201,60 (salve eventuali riduzioni) dovrà essere sottoscritta digitalmente, e dovrà avere una validità pari ad almeno 180 giorni dalla data di sottoscrizione dell'offerta.

16.3.15.DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega anche il DGUE e le dichiarazioni redatte su Modulo A.2, solo ed esclusivamente nella Parte n. 1, nonché il contratto di avvalimento.

16.3.16.DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA

Nella busta telematica "B – Offerta Tecnica" devono essere contenute il Modulo Sintesi offerta tecnica, le dichiarazioni di offerta ed i documenti indicati nel documento "Documento per la formulazione dell'offerta tecnico-economica Criteri di Aggiudicazione" riferiti agli elementi di valutazione, da presentarsi con i contenuti e le modalità ivi indicate,

L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (che dovrà inserire a sistema copia della relativa procura) ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso faccia parte del raggruppamento concorrente anche uno degli operatori economici per la progettazione, di cui all'art. 66 comma 1 del Codice, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

La mancata separazione dell'Offerta Tecnica dall'Offerta Economica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo all'interno dell'Offerta Tecnica, costituirà causa di esclusione ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente.

Ai fini dell'inserimento sulla Piattaforma dell'Offerta Tecnica, nell'ambito del «Passo 2» del percorso guidato di «Presentazione offerta», l'Offerente deve:

- a) **produrre** sulla Piattaforma la documentazione costituente l'Offerta tecnica in file formato PDF/A;
- b) **sottoscrivere con firma digitale**;
- c) **caricare** sulla Piattaforma con il comando «carica documento».

In caso di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto:

- l'offerta tecnica presentata costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, che confluisce nel contratto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
- i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono indipendenti dal contenuto dell'offerta tecnica presentata e, pertanto l'importo contrattuale ed i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non possono mutare in forza dell'offerta tecnica presentata.

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dai ribassi percentuale, espresso con 2 cifre decimali, applicati ai seguenti importi:

18.1. OFFERTA ECONOMICA SULL'IMPORTO DEI LAVORI generata automaticamente dalla piattaforma START, contenente il ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori soggetto a ribasso.

Per presentare l'offerta economica il soggetto concorrente dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form *on-line* accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio PC il documento “*offerta economica*” generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento “*offerta economica*” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento “*offerta economica*” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

A pena di esclusione nell'offerta dovranno essere indicati gli oneri aziendali e i costi della manodopera.

18.2. OFFERTA ECONOMICA SULL'IMPORTO DELLA PROGETTAZIONE posto a base di gara, mediante ribasso espresso con 2 cifre decimali da indicare sul “Modulo offerta economica per i servizi di progettazione”.

L'importo ribassabile della progettazione corrisponde **solo alle spese ed oneri accessori**, stimato dall'Amministrazione con riferimento al D.M. 17/06/2016.

La Progettazione Esecutiva include l'eventuale aggiornamento del Piano della Sicurezza di Coordinamento in fase di Progettazione secondo quanto proposto con riferimento alla “Organizzazione degli spazi e delle attività di cantiere” (sub-criterio A4.3).

I ribassi offerti includono le migliorie proposte al progetto definitivo posto a base di gara.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti; In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, co. 2, lett. b) del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

La valutazione delle offerte avverrà, calcolando un parametro numerico sia per l'offerta tecnica che per quella economica, secondo i singoli punteggi indicati in seguito; la somma di tali punteggi definirà un unico valore numerico, riassuntivo sintetico della valutazione della singola offerta.

19.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Si rinvia integralmente a quanto indicato nel documento denominato "Criteri valutazione appalto integrato via Modda"

19.2. METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata da una commissione giudicatrice appositamente nominata ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 36/2023.

Per ciascun concorrente, per i sub criteri A2.2, A3.1, A3.2, A3.3, A4.1, A4.2, A5.1, A5.2 e A5.3 (criteri tabellari) l'attribuzione del relativo punteggio viene attribuito in relazione a quanto dichiarato dallo stesso nel Modulo di Sintesi dell'Offerta Tecnica.

Per i criteri e sub-criteri di natura qualitativa (A1., A2.1 e per i sub-criterio A4.3), invece, il relativo punteggio P_i viene determinato nel modo seguente:

$$P_i = \sum_n C_i \times W_{Ai}$$

dove:

C_i = coefficiente prestazione dell'offerta tecnica, variabile tra 0 e 1

$W_{(A)i}$ = peso punteggio attribuito con riferimento ai criteri A1., A2. ed ai sub-criteri A4.3.

I coefficienti A_i da moltiplicare per il punteggio massimo assegnato a ciascun criterio e/o sub-criterio componente l'offerta, saranno determinati con le modalità appresso indicate.

Si procederà ad attribuire i coefficienti con il criterio del confronto a coppie, in cui il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario, con riferimento al singolo

criterio/sub criterio, a ogni proposta in confronto con tutte le altre, secondo i criteri/sub criteri di riferimento, prescindendo dalla motivazione della preferenza attribuita.

Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6:

- 1 - nessuna preferenza;
- 2 - preferenza minima;
- 3 - preferenza piccola;
- 4 - preferenza media;
- 5 - preferenza grande;
- 6 - preferenza massima;

eventualmente utilizzando anche valori intermedi.

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno come nell'esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F	N
A							
	B						
		C					
			D				
				E			
						
						N-1	
							N

Al termine del confronto si trasforma, per ogni sub elemento, la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il confronto a coppie in coefficienti variabili tra zero ed uno.

Si calcola poi la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.

Tale coefficiente definitivo (C_i) moltiplicato per il fattore ponderale attribuito a quel sub criterio (W_i) costituisce il punteggio definitivo per quel sub - criterio.

Nel caso in cui il numero delle offerte sia inferiore a 3 (tre), i coefficienti " C_i " per ogni elemento di valutazione di natura qualitativa saranno determinati, non attraverso il confronto a coppie, ma attraverso la media dei coefficienti variabili da 0 e 1, espressi in valori centesimali, attribuibili discrezionalmente dai singoli commissari, previa valutazione di quanto le proposte siano rispondenti alla richiesta.

Il valore del coefficiente verrà determinato come di seguito indicato:

- OTTIMO: al quale corrisponde l'attribuzione di un coefficiente pari a 1,00;
- DISTINTO: al quale corrisponde l'attribuzione di un coefficiente pari a 0,90;
- BUONO: al quale corrisponde l'attribuzione di un coefficiente pari a 0,80;
- SUFFICIENTE al quale corrisponde l'attribuzione di un coefficiente pari a 0,60;
- PARZIALMENTE SUFFICIENTE al quale corrisponde l'attribuzione di un coefficiente pari a 0,40;
- SCARSO al quale corrisponde l'attribuzione di un coefficiente pari a 0,20;

- **INSUFFICIENTE:** al quale corrisponde l'attribuzione di un coefficiente pari a 0,00.
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta dei singoli criteri di valutazione e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

19.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'Offerta Economica, il punteggio complessivo è definito sommando il punteggio relativo alla progettazione esecutiva e il punteggio relativo ai lavori, così ripartito:

N.	Criteri / Sub-Criteri		Punteggi o
OE.1	OFFERTA ECONOMICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	5	5
OE.2	OFFERTA ECONOMICA ESECUZIONE LAVORI	25	25

Il punteggio afferente alla Progettazione Esecutiva è ottenuto mediante l'attribuzione di un coefficiente economico variabile da zero ad uno, calcolato mediante interpolazione lineare:

$$C_i = X (A_i / A_{\max}) * 5$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo sul rimborso spese

A_{\max} = valore del ribasso più conveniente (offerta migliore)

Il punteggio afferente all'esecuzione dei lavori verrà attribuito mediante Interpolazione lineare:

$$P(i) = (R(ai)/R_{\max}) * 25$$

dove:

$P_{(i)}$ è il punteggio ottenuto dall'offerta i-esima;

$R_{(ai)}$ è il ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo;

R_{\max} è il ribasso percentuale più elevato fra tutti i ribassi percentuali ammessi

19.4. MIGLIOR OFFERTA COMPLESSIVA

Fatta salva la verifica di eventuali anomalie, l'appalto è aggiudicato al concorrente che consegue il punteggio, espresso in centesimi, più alto, secondo la seguente formula:

$$PC = PTC + PEC$$

Dove

PC Punteggio Complessivo

PEC Punteggio offerta economica complessivo

PTC Punteggio offerta tecnica complessivo

La stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche nel caso di unica offerta valida. La stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'articolo 108, comma 10, del d.lgs. n. 36/23, di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara e può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

Si precisa che l'intera offerta, ed in particolare le metodologie, le risorse umane e strumentali e/o eventuali migliorie, che vengono proposte e dichiarate ed offerte in sede di gara, si tradurranno in una obbligazione contrattuale dal momento che andranno a costituire parte integrante del contratto di appalto che l'affidatario sarà chiamato a sottoscrivere.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A -VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo da remoto, **il giorno 07/02/2024 alle ore 10:00**, salvo impedimenti derivanti dal sistema, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica procura, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Pertanto gli operatori economici interessati a partecipare alla seduta sono pregati di farne richiesta sulla Piattaforma Telematica START entro le ore 8:00 del giorno precedente alla seduta, comunicando l'indirizzo e-mail al quale inviare le istruzioni per permettere il collegamento alla piattaforma Cisco WebEx Meetings, e allegando la procura notarile o l'autocertificazione di legale rappresentanza (o l'eventuale delega; in tal caso saranno ammessi come semplici uditori).

Le operazioni di gara saranno inoltre visibili a ciascun partecipante mediante collegamento da remoto a START. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate, se necessario, ad altra ora, luogo, o data, a mezzo di avviso, tramite il sistema telematico nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata alla stazione appaltante e accessibile previa identificazione al sistema START. Allo stesso modo saranno comunicate ai concorrenti le successive sedute pubbliche.

In tale seduta il Presidente del seggio di gara, istituito ad hoc nella figura del RUP della Centrale di 8 Committenza, apre la documentazione amministrativa e prende atto esclusivamente degli operatori economici che hanno presentato l'offerta. Procederà quindi in *back office* e con il supporto dell'U.O. Gare e Centrale di Committenza a esaminare la documentazione amministrativa e a verificarne le condizioni (requisiti) di partecipazione di cui al presente Disciplinare, attivare l'eventuale soccorso istruttorio, procedere all'ammissione alla gara dei concorrenti e, d'intesa con il RUP della Stazione appaltante, a procedere con le eventuali esclusioni.

La Centrale di Committenza, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dell'offerta tecnica e di trasferimento della stessa alla commissione giudicatrice: l'offerta tecnica resterà segreta, chiusa e bloccata a Sistema fino alla seduta pubblica successiva alla fase di ammissione/esclusione dei concorrenti. I commissari sono abilitati ad accedere con specifiche credenziali all'area riservata della procedura di gara sul Sistema Telematico stesso.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e, successivamente, all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla fase successiva dell'apertura delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e all'attribuzione del punteggio delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà, mediante sorteggio in seduta pubblica.

La Centrale di Committenza comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al Paragrafo 2.3..

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al Paragrafo 21. i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In applicazione dell'art. 110 del Codice, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia un punteggio relativo al prezzo, sia un punteggio relativo all'offerta tecnica, pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti dal bando di gara.

La Centrale di Committenza, avvalendosi del RUP della Stazione appaltante, si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, la RUP della Centrale di Committenza, avvalendosi del supporto della Commissione giudicatrice e/o del RUP della Stazione appaltante, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Preso atto di quanto disposto dal RUP della Stazione appaltante, la RUP della Centrale di Committenza richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

La RUP della Centrale di Committenza, avvalendosi delle competenze tecnico-discrezionali della Commissione e/o del RUP della Stazione appaltante prende atto dell'esame delle spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP della Centrale di Committenza, prendendo atto delle valutazioni tecnico-discrezionali del RUP della Stazione appaltante e/o della Commissione, esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 14, co. L. 13/2023 e 8, co. 1 lett. a) del D.L. 76/2020 "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" la stazione appaltante potrà avvalersi della esecuzione del contratto in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Ai sensi dell'art. 108, co. 10 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

In tutti i casi predetti, non si potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione dell'offerta, né risarcimento per qualsiasi causa.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi

in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro la stipula del contratto. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 5.000,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://provincia-pisa.e-pal.it/L190/?idSezione=&activePage=&search=>

27. ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 225, co. 2 D.Lgs. 36/2023, l'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità che seguono.

Ai sensi dell'art. 53, co. 2 D.Lgs. 50/2016, l'accesso agli atti della procedura di gara è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 213 del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Per le controversie tra l'Amministrazione e l'appaltatore, derivanti dall'esecuzione del contratto, sono deferite alla competenza del giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Pisa.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella “*domanda di partecipazione*”, nelle dichiarazioni integrative, nel “DGUE” e nell’offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione a gara, ed in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nell’apposito documento allegato al Disciplinare, nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all’Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all’Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. 36/2023, dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento.

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati:

Provincia di Pisa

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente competente del Settore a cui si riferiscono le informazioni.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).

I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D.Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

La RUP della Centrale di Committenza
Dott.ssa Giovanna Bretti



APPALTO INTEGRATO PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTO “PINQuA 5° lotto: ALLOGGI AREA ATTERRAGGIO VIA MODDA SAN FREDIANO”

Progetto finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU

Modulo di Sintesi dell'Offerta Tecnica¹

Allegato 1

Il sottoscritto _____ nato a _____ (___) il __/__/____, residente in _____, _____ (___), codice fiscale: _____, nella sua qualità di _____, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo n. 36/2023 e alla normativa vigente in materia, dichiara, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica:

N.	Criterio / sub-criterio di valutazione		
A2.2	Nel gruppo di lavoro è presente un progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO /IEC 1704 (allegare i certificati in corso di validità, rilasciati da organismi accreditati)	SI	NO
A2.3	Eventuali pregresse esperienze e/o specifiche professionalità acquisite con particolare riferimento al “principio di non arrecare danno all’ambiente” (DNSH) e ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) (è necessario elencare i progetti secondo quanto previsto al corrispondente punto del documento sui criteri di valutazione)	SI	NO
A3.2	Implementazione base dati del BIM (occorre allegare dichiarazione di impegno e offerta presentata)	SI	NO
A4.1	Presenza in cantiere di posatori professionisti, esperti nella posa dei materiali da installare (occorre allegare la documentazione di partecipazione ad appositi corsi di specializzazione)	n. posatori esperti nella posa di 2 materiali	_____

¹Da sottoscrivere con firma digitale

N.	Criterio / sub-criterio di valutazione		
		n. posatori esperti nella posa di 3 materiali	_____
		n. posatori esperti nella posa di 4 materiali	_____
A4.2	Capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di fornitura ecc.) attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 (è necessario allegare le certificazioni relative)		SI NO
A5.1	Lubrificanti biodegradabili (diversi dagli oli motore): possesso del marchio Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 (è necessario allegare dichiarazione di impegno)		SI NO
A5.2	Grassi ed oli lubrificanti minerali: contenuto di base rigenerata (è necessario allegare dichiarazione di impegno)		SI NO
A5.3	Requisiti degli imballaggi degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata) (è necessario allegare dichiarazione di impegno)		SI NO
A6.1	Di essere in possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA8000 o equivalente (è necessario allegare la certificazione)		SI NO
A6.2	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (è necessario allegare la certificazione)		SI NO
A6.3	Di aver adottato i seguenti strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro che prevedono (è necessario allegare apposita documentazione a comprova):		
	a. Asilo nido aziendale/territoriale convenzionato/inclusivo	SI	NO
	b. Misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up.	SI	NO
	c. telelavoro o Smart working;	SI	NO
	d. part time, aspettativa per motivi personali;	SI	NO
	e. integrazione economica a congedi parentali;	SI	NO
	f. benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non autosufficienti e loro familiari;	SI	NO
	g. sportello informativo su non discriminazione/pari opportunità/inclusione persone con disabilità;	SI	NO
	h. forme di comunicazione esterna e interna o aziendale (intranet) accessibile;	SI	NO
	i. formazione sui temi delle pari opportunità e non discriminazione e della inclusione delle persone con disabilità;	SI	NO
	j. adesione a network territoriali per la parità;	SI	NO
	k. identificazione di una figura aziendale per le politiche antidiscriminatorie (es. diversity manager);	SI	NO
	l. attuazione di accomodamenti ragionevoli finalizzati alla inclusione delle persone sorde (servizi-ponte);	SI	NO
m. adozione di servizi di sicurezza sul lavoro specificamente rivolti alle persone con disabilità.	SI	NO	



APPALTO INTEGRATO PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUATIVA E LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTO

**“PINQuA 5° lotto: RICOSTRUZIONE
ALLOGGI AREA ATERRAGGIO VIA MODDA SAN FREDIANO”**

Progetto finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU

***"Documento per la formulazione dell'offerta tecnico-economica
Criteri di Aggiudicazione"***



CUP C53D21001060001
CUI L00124310509202300021
CIG A01A330D79

ELEMENTI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023.

L'offerta sarà valutata in base ai seguenti punteggi:

Offerta	Punteggio massimo attribuibile	Punteggio massimo totale
Offerta Tecnica	70	100
Offerta Economica	30	

L'offerta tecnico economica presentata da ciascun concorrente sarà valutata in base ai criteri e ai punteggi come di seguito specificati. La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli sub-criteri di valutazione

OFFERTA TECNICA – Criteri qualitativi con attribuzione punteggi

N.	Criteri / Sub-Criteri		Criterio qualitativo (Q) o tabellare (T)	Punteggio
A1	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DEI PROGETTISTI	10	Q	10
A2	ORGANIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROGETTUALI			17
A2.1	Gruppo di lavoro e modalità di svolgimento del progetto	12	Q	
A2.2	Competenza tecnica dei progettisti in materia ambientale	2	T	
A.2.3	Eventuali pregresse esperienze e/o specifiche professionalità acquisite con particolare riferimento al “principio di non arrecare danno all’ambiente” (DNSH) e ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)	3	T	
A3	PROGETTAZIONE BIM			12
A.3.1	Progettazione con metodologia BIM. Offerta di Gestione Informativa ex art. 7 D.M. 01.02.217, n. 560 e ss. mm. e ii.	5	Q	
A.3.2	Implementazione base dati del BIM	7	T	
A4	CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE E ORGANIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI			18
A.4.1	Capacità tecnica dei posatori impiegati nel cantiere (posatori professionisti, esperti nella posa dei materiali da installare) Presenza di: - posatori esperti per la posa di almeno due materiali = 2 p.ti; - posatori esperti per la posa di almeno tre materiali diversi= 3 p.ti; - posatori esperti per la posa di quattro o più materiali diversi = 6 p.ti; Non saranno presi in considerazione posatori esperti nella posa di materiali non previsti dal progetto definitivo posto a base di gara	max 6	T	
A.4.2	Capacità dell'appaltatore di gestire gli aspetti	2	T	

N.	Criteri / Sub-Criteri		Criterio qualitativo (Q) o tabellare (T)	Punteggio	
	ambientali dell'intero processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di fornitura ecc.) attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 - Possesso di una certificazione = 1 punto - Possesso di due certificazioni = 2 punti				
	A.4.3	Organizzazione degli spazi e delle attività di cantiere	10	Q	
A5	GRASSI ED OLI LUBRIFICANTI PER I VEICOLI UTILIZZATI DURANTE I LAVORI			7	
	A.5.1	Lubrificanti biodegradabili (diversi dagli oli motore): possesso del marchio Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024	2		T
	A.5.2	Grassi ed oli lubrificanti minerali: contenuto di base rigenerata	2		T
	A.5.3	Requisiti degli imballaggi degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata)	3		T
A6	PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI E DI GENERE			6	
	A6.1	Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente	1		T
	A6.2	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198	1		T
	A6.3	Adozione dei seguenti specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro che prevedono: a. Asilo nido aziendale/territoriale convenzionato inclusivo b. Misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up. c. telelavoro o <i>Smart working</i> ; d. <i>part time</i> , aspettativa per motivi personali; e. integrazione economica a congedi parentali; f. <i>benefit</i> di cura per infanzia e anziani/disabili non autosufficienti e loro familiari; g. sportello informativo su non discriminazione/pari opportunità/inclusione persone con disabilità; h. forme di comunicazione esterna e interna aziendale (<i>intranet</i>) accessibile; i. formazione sui temi delle pari opportunità e non discriminazione e della inclusione delle persone con disabilità; j. adesione a <i>network</i> territoriali per la parità; k. identificazione di una figura aziendale per le politiche antidiscriminatorie (es. <i>diversity manager</i>); l. attuazione di accomodamenti ragionevoli finalizzati alla inclusione delle persone sorde (servizi-ponte); m. adozione di servizi di sicurezza sul lavoro	max 4		T
		Adozione di: - meno di 4 strumenti = 0 punti - fra 4 e 6 strumenti = 2 punti - 7 o più strumenti = 4 punti			

N.	Criteria / Sub-Criteria	Criterio qualitativo (Q) o tabellare (T)	Punteggio
	specificamente rivolti alle persone con disabilità.		
TOTALE			70

OFFERTA TECNICA

I concorrenti dovranno presentare un'offerta tecnica costituita dalla documentazione di seguito indicata con specifico riferimento a ciascun criterio di valutazione e relativi sub criteri.

CRITERIO A.1 - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DEI PROGETTISTI

Contenuto offerta tecnica

Con riferimento ai progettisti del proprio staff o ai progettisti facenti parte del raggruppamento o ai progettisti indicati, il concorrente deve presentare in sede di offerta tecnica, una documentazione grafica, descrittiva o fotografica relativa a numero **3 interventi di progettazione**, svolti nell'**ultimo decennio**, ritenuti significativi della propria capacità professionale, scelti fra interventi qualificabili **affini** a quelli oggetto dell'affidamento.

La documentazione relativa a ciascun progetto deve essere composta da massimo n. 4 pagine in formato A4 ovvero massimo n. 2 pagine in formato A3. Per ciascuno di detti progetti dovranno essere indicate le prestazioni effettivamente svolte e indicati il Committente, l'esito della validazione e gli estremi di approvazione (o, nel caso di committente privato, gli estremi del titolo edilizio abilitativo rilasciato), nonché resa una dichiarazione che attesti che, in corso di esecuzione dei lavori, non siano state formulate contestazioni o effettuate varianti in corso d'opera conseguenti ad errori od omissioni del progetto esecutivo.

Il numero delle pagine indicate per la documentazione illustrativa dei progetti svolti costituisce alta e forte raccomandazione, ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'Offerta tecnica; non costituisce causa di esclusione, tuttavia riveste un elevato valore funzionale alla celerità del procedimento: il superamento del numero massimo o il contenimento all'interno di esso può essere valutato rispettivamente in modo negativo o positivo nell'ambito dell'attribuzione dei punteggi o coefficienti, configurandosi come una leale collaborazione "anticipata" ai fini della valutazione dell'Offerta tecnica.

Criterio motivazionale

Saranno valutati positivamente i progetti affini, validati e approvati, comprensivi di tutte le categorie d'opera oggetto di progettazione, almeno di livello definitivo o esecutivo, a quello oggetto del presente affidamento sia in termini di contenuti e tipologia progettuali che di grado di complessità.

In sede di valutazione la Commissione terrà altresì conto dei progetti che, non abbiano dato luogo, in corso di esecuzione dei lavori, a contestazioni o varianti in corso d'opera conseguenti ad errori od omissioni del progetto.

Non saranno valutati i progetti non validati o non approvati, o non comprensivi di tutte le categorie d'opera oggetto di progettazione.

CRITERIO A.2 - ORGANIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROGETTUALI

Sub-criterio A2.1 - Gruppo di lavoro e modalità di svolgimento del progetto

Contenuto offerta tecnica

Deve essere presentato un organigramma delle figure professionali che verranno impiegate per la progettazione e per ogni figura professionale dovrà essere descritto il ruolo svolto e le responsabilità attribuite:

- **organigramma funzionale:** specificare compiti e responsabilità per i diversi ambiti disciplinari coinvolti nello sviluppo della progettazione;
- **organigramma nominativo dettagliato:** illustrare l'articolazione del gruppo di progettazione specificando le relative competenze

Il concorrente dovrà illustrare, con una relazione costituita da non più di tre pagine A4, le modalità con cui intende svolgere il servizio, con particolare riferimento a:

- analisi delle tematiche e delle possibili criticità che influiscono sulla progettazione e le eventuali proposte per migliorare il dettaglio del progetto e le relative modalità di

- restituzione per una gestione più efficace del processo di progettazione e realizzazione dell'intervento e per una migliore produttività, efficienza, qualità e sostenibilità del costruito nell'intero ciclo di vita dell'opera;
- metodologia che intende applicare per l'integrazione delle prestazioni specialistiche lungo il processo di progettazione esecutiva;
 - azioni di supporto alla committenza, per esempio per le attività di verifica e di validazione del progetto, e le modalità e i sistemi di interfaccia che saranno adottati con la Stazione appaltante e con eventuali altri soggetti interessati dalle opere al fine di velocizzare e condividere le soluzioni prospettate.

Critério motivazionale

Saranno valutate positivamente le offerte che definiscono modalità di svolgimento del servizio di progettazione nel rispetto delle tempistiche previste e della normativa vigente.

Sub-criterio A2.2 - Competenza tecnica dei progettisti in materia ambientale

Costituirà criterio premiante la presenza nel gruppo di lavoro di un progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO /IEC 1704 (criterio 2.7.1 dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi" di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022).

In quest'ultimo caso, l'operatore economico, oltre al Modulo di Sintesi dell'Offerta Tecnica (**Allegato 1**) compilato per la parte di interesse, allega i certificati in corso di validità, rilasciati da organismi accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. La conformità al criterio, a dimostrazione della formazione e competenza dell'operatore economico, è dimostrata dall'evidenza che l'esame superato sia basato sui protocolli di sostenibilità energetico-ambientale, oppure su norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali

Sub-criterio A2.3 - Eventuali pregresse esperienze e/o specifiche professionalità acquisite con particolare riferimento al "principio di non arrecare danno all'ambiente" (DNSH) e ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)

La dimostrazione dell'esperienza potrà essere provata con l'esecuzione di una o più delle seguenti prestazioni (cfr. par. 2.1.1, Allegato al D.M. 23/06/2022):

- a) progetti che integrano i Criteri Ambientali Minimi di cui ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- b) progetti sottoposti a certificazione sulla base di protocolli di sostenibilità energetico ambientale degli edifici di cui al paragrafo Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova "1.3.4-Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova" del D.M. 23/06/2022;
- c) progetti che abbiano conseguito documentate prestazioni conformi agli standard Nearly Zero Energy Building (nZEB), Casa Passiva, Plus Energy House e assimilabili";
- d) progetti con impiego di materiali e tecnologie da costruzione a basso impatto ambientale lungo il ciclo di vita, verificati tramite applicazione di metodologie Life Cycle Assessment (LCA), ed eventualmente anche di Life Cycle Costing (LCC), in conformità alle norme UNI EN ISO 15804 e UNI EN ISO 15978 nel settore dell'edilizia e dei materiali edili, per la comparazione di soluzioni progettuali alternative;
- e) progetti sottoposti a Commissioning (ad esempio secondo la Guida AiCARR "Processo del Commissioning") per consentire di ottimizzare l'intero percorso progettuale.

Per le suddette prestazioni dovranno essere fornite informazioni esaustive sull'oggetto della prestazione svolta, sul Committente, e sullo stato di avanzamento della prestazione (se progetto definitivo o esecutivo approvato o se prestazione ancora in corso, estremi degli atti di approvazione).

Sub-criterio A3.1 – Progettazione con metodologia BIM

Il concorrente dovrà presentare l'Offerta di Gestione Informativa (oGI) che dovrà essere predisposta, nel rispetto del Capitolato Informativo allegato al Capitolato Speciale di Appalto, utilizzando il modello messo a disposizione. A tale proposito si invita a seguire attentamente le istruzioni per la compilazione riportate nel modello stesso.

Si precisa che, per il soggetto aggiudicatario, l'Offerta di Gestione Informativa dovrà essere poi implementata, in accordo con il RUP e sempre nel rispetto del Capitolato Informativo, per predisporre il Progetto di Gestione Informativa (pGI) che costituirà parte integrante del contratto.

Criterio motivazionale

Saranno valutate la completezza, il grado di dettaglio, l'esaustività in ogni sua parte, comprensiva della manutenzione, nonché la completezza riferita al livello di dotazione software, procedure e modalità di utilizzo del BIM delle offerte di gestione informativa (OGI) presentate.

Sub-criterio A3.2. – Implementazione base dati del BIM

Il punteggio premiante verrà attribuito all'operatore economico che si impegna a implementare la base dati del BIM con le informazioni ambientali relative alle specifiche tecniche di cui ai capitoli "2.4-Specifiche tecniche progettuali per gli edifici", "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e "2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere" del Decreto del Ministero della transizione ecologica 23 giugno 2022, "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*".

L'operatore economico presenta dichiarazione di impegno ad eseguire le prestazioni migliorative di cui al criterio e offerta tecnico-metodologica con la quale illustri la prestazione offerta.

CRITERIO A4 - CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE E ORGANIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Sub-criterio A4.1 - Capacità tecnica dei posatori impiegati nel cantiere (posatori professionisti, esperti nella posa dei materiali da installare)

L'appaltatore, oltre al Modulo di Sintesi dell'Offerta Tecnica (**Allegato 1**) compilato per la parte di interesse, allega idonea documentazione attestante la partecipazione, per ciascun posatore impiegato, ad almeno un corso di specializzazione tenuto da un organismo accreditato dalla Regione di riferimento per Formazione Superiore, Continua e Permanente, Apprendistato o, in alternativa, un certificato di conformità alle norme tecniche UNI in quanto applicabili rilasciato da Organismi di Certificazione, o Enti titolati, sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, in possesso dell'accreditamento secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024, da parte dell'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento¹. Non sarà

¹ Secondo quanto indicato al sottoparagrafo 3.2.6 del D.M. 23.06.2022, "*Tale specializzazione è comprovata dal relativo certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione, secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, nominale e specifico per il materiale o l'elemento tecnologico che dovrà essere posato. La documentazione comprovante la formazione specifica o la conformità alla norma tecnica UNI sarà rilasciata e dovrà essere fornita per tutti i nominativi che prenderanno parte alla posa dei prodotti da costruzione in cantiere*".

Si ricorda che, nel citato sottoparagrafo 3.2.6, è riportato un elenco non esaustivo di norme tecniche relative alla posa di alcuni prodotti da costruzione:

- UNI 11555, "*Attività professionali non regolamentate - Posatori di sistemi a secco in lastre - Requisiti di conoscenza, abilità, competenza*";
- UNI 11673-2, "*Posa in opera di serramenti - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del posatore di serramenti*";
- Serie UNI 11333, "*Posa di membrane flessibili per impermeabilizzazione - Formazione e qualificazione degli addetti*";
- UNI 11418-1, "*Coperture discontinue - Qualifica dell'addetto alla posa in opera delle coperture discontinue - Parte 1: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza*";
- UNI/PdR 68, "*Lattoneria edile - Servizio di lattoneria edile e requisiti dei profili professionali di lattoniere edile*";
- UNI 11515-2, "*Rivestimenti resilienti e laminati per pavimentazioni - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza dei posatori*";
- UNI 11493-2, "*Piastrellature ceramiche a pavimento e a parete - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza per posatori di piastrellature ceramiche a pavimento e a parete*";
- UNI 11714-2, "*Rivestimenti lapidei di superfici orizzontali, verticali e soffitti - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza per posatori di rivestimenti lapidei di superfici orizzontali, verticali e soffitti*";
- UNI 11704, "*Attività professionali non regolamentate - Pittore edile - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza*";
- UNI 11556, "*Attività professionali non regolamentate - Posatori di pavimentazioni e rivestimenti di legno e/o a base di legno - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza*";
- UNI 11716, "*Attività professionali non regolamentate - Figure professionali che eseguono la posa dei sistemi compositi di isolamento termico per esterno (ETICS) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza*".

attribuito il punteggio in assenza delle attestazioni a comprova.

Sub-criterio A4.2 - Capacità dell'appaltatore di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di fornitura ecc.) attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001

In sede di offerta, oltre al Modulo di Sintesi dell'Offerta Tecnica (**Allegato 1**) compilato per la parte di interesse, dovrà essere prodotta copia della Certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 in corso di validità o registrazione EMAS secondo il regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o altra prova equivalente ai sensi dell'art. 87 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Non sarà attribuito il punteggio in assenza delle attestazioni a comprova.

Sub-criterio A4.3 - Organizzazione degli spazi e delle attività di cantiere

Contenuto offerta tecnica

L'operatore economico deve presentare una relazione descrittiva, composta da massimo n. 6 pagine in formato A4 ovvero massimo n. 3 pagine in formato A3, relativamente alle metodologie operative che intende apprestare per garantire la sicurezza dei lavoratori nel cantiere, la minimizzazione dell'impatto ambientale (*emissioni acustiche, polveri, emissioni di gas serra*) delle attività di cantiere, nel rispetto del principio Do No Significant Harm (DNSH) e l'organizzazione logistica con riguardo sia alla gestione della sicurezza delle maestranze impiegate che alla logistica del cantiere con riferimento al coordinamento dello stesso, fermo restando il necessario rispetto di tutte le vigenti norme ambientali e sulla sicurezza e di quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

In caso di svolgimento delle lavorazioni in raggruppamento la relazione descrittiva delle misure e delle metodologie organizzative deve ricomprendere tutta l'attività svolta dal raggruppamento in quanto soggetto concorrente. La Relazione, nell'illustrare le metodologie che l'operatore economico intende adottare deve fare espresso riferimento ai contenuti di cui:

- alla "Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" approvata con Circolare RGS n. 32 del 30 dicembre 2021 ed aggiornata con circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022;
- al Decreto del Ministero della Transizione ecologica 23 giugno 2022 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi".

Il numero delle pagine indicate per la documentazione illustrativa dei progetti svolti costituisce alta e forte raccomandazione, ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'Offerta tecnica; non costituisce causa di esclusione, tuttavia riveste un elevato valore funzionale alla celerità del procedimento: il superamento del numero massimo o il contenimento all'interno di esso può essere valutato rispettivamente in modo negativo o positivo nell'ambito dell'attribuzione dei punteggi o coefficienti, configurandosi come una leale collaborazione "anticipata" ai fini della valutazione dell'Offerta tecnica.

Criterio motivazionale

Saranno valutate positivamente le soluzioni organizzative proposte in termini di:

- Capacità di conseguire una riduzione dell'impatto ambientale determinato dal cantiere minimizzando il livello di disturbo alle attività antropiche attraverso, a titolo meramente esemplificativo, l'utilizzo di mezzi d'opera a basse emissioni, e/o alimentazioni ecologiche, l'utilizzo di attrezzature e mezzi con ridotto rilascio di emissioni in atmosfera, la previsione di idonee e continue attività di pulizia durante il corso dei lavori dell'area interessata;
- Capacità di conseguire la minimizzazione degli effetti indiretti del cantiere verso l'esterno con particolare riferimento alle attività vicine e l'ottimizzazione dei tempi delle lavorazioni attraverso un'attenta gestione delle interferenze tra attività lavorative;

CRITERIO A.5 - GRASSI ED OLI LUBRIFICANTI PER I VEICOLI UTILIZZATI DURANTE I LAVORI²

- ² Secondo quanto previsto al par. 3.2.7 del D.M. 23/06/2023, i codici CPV relativi a questo criterio sono i

Sub-criterio A5.1 - Lubrificanti biodegradabili (diversi dagli oli motore): possesso del marchio Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024

Il punteggio premiante è attribuito se l'intera fornitura di lubrificanti biodegradabili, diversi dagli oli motore, è costituita da prodotti in possesso dal marchio Ecolabel (UE) o di altre etichette equivalenti conformi alla UNI EN ISO 14024.

L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con indicazione della denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e del possesso del marchio comunitario di qualità ecologica ecolabel (UE) o delle eventuali altre etichette conformi alla UNI EN ISO 14024.

Sub-criterio A5.2 - Grassi ed oli lubrificanti minerali: contenuto di base rigenerata

Il punteggio tecnico è attribuito all'offerta di lubrificanti a base rigenerata aventi quote maggiori di olio rigenerato rispetto alle soglie minime indicate nella tabella 4 del criterio "3.1.3.3-Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata".

Il punteggio è assegnato in maniera direttamente proporzionale al contenuto di rigenerato.

L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy®. Tale previsione si applica così come previsto dall' art. 80 e Allegato II.5 o dall'art. 105 e Allegato II.8 del D. Lgs. 36/2023

Sub-criterio A5.3 - Requisiti degli imballaggi degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata)

È assegnato un punteggio tecnico premiante all'offerta di lubrificanti i cui imballaggi in plastica sono costituiti da percentuali maggiori di plastica riciclata rispetto alla soglia minima del 25%, indicata al criterio "3.1.3.4- Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata)".

In particolare:

- se il contenuto di plastica riciclata è maggiore del 25%, fino al 40% si assegna un punteggio pari a X/2;
- se il contenuto di plastica riciclata è maggiore del 40%, fino al 60% si assegna un punteggio pari a 0,8*X
- se il contenuto di plastica riciclata è maggiore del 60% si assegna un punteggio pari a X

L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare imballaggi come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con indicazione del contenuto di riciclato nell'imballaggio. La dimostrazione del contenuto di riciclato degli imballaggi primari, avviene per mezzo di una certificazione quale ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita, che attesti lo specifico contenuto di plastica riciclata previsto per l'ottenimento del punteggio. I prodotti con l'etichetta ecologica Ecolabel (UE) sono conformi al criterio

CRITERIO A6 - PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI E DI GENERE

Sub-criterio A6.1 - Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente

Il concorrente, oltre al Modulo di Sintesi dell'Offerta Tecnica (**Allegato 1**) compilato per la parte di interesse, allega alla propria offerta tecnica certificazione/i in corso di validità rilasciata/i da organismi accreditati o, in alternativa dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso di SA 8000:2014 o equivalente, quale la certificazione BSCI o FSC; in alternativa, il possesso di detto requisito può essere provato mediante la dimostrazione di aver dato seguito a quanto indicato nelle Linee Guida adottate con D.M. 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici".

Si ricorda che la natura della certificazione SA 8000 (Social Accountability 8000 –

-
- seguenti: c.p.v 09211900-0 - Oli lubrificanti per la trazione,
 - c.p.v. 09211000-1- Oli lubrificanti e agenti lubrificanti,
 - c.p.v. 09211100-2 - Oli per motori,
 - cpv 24951100-6 Lubrificanti,
 - cpv 24951000-5 - Grassi e lubrificanti,
 - cpv 09211600-7 - Oli per sistemi idraulici e altri usi.

Responsabilità Sociale 8000) è quella di una certificazione etica aziendale volontaria, quale standard internazionale, verificabile e applicabile alla quasi totalità dei settori produttivi, volta a certificare alcuni aspetti della gestione aziendale attinenti alla responsabilità sociale dell'Impresa, quali il rispetto dei diritti umani della filiera di produzione dei lavoratori (in particolare donne e minori) e dei consumatori, nonché il rispetto della sicurezza e salubrità sul posto di lavoro.

Tale linea guida prevede la realizzazione di un «dialogo strutturato» lungo la catena di fornitura attraverso l'invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle pertinenti convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori. L'efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si può dimostrare anche attraverso la delibera, da parte dell'organismi di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del decreto legislativo 231/01, assieme a: presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all'art. 25 - *quinquies* del decreto legislativo 231/01 e art. 603 *bis* del codice penale e legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 231/01; conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale».

Pertanto, in alternativa alla certificazione SA 8000:2014 è ammessa autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con DM 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", mediante la realizzazione di un «dialogo strutturato» lungo la catena di fornitura attraverso l'invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle convenzioni internazionali di cui allo stesso D.M., da parte dei fornitori e subfornitori.

In caso di RTI, sarà attribuito il punteggio solo se almeno la mandataria risulterà in possesso quanto richiesto nel sub-criterio.

Sub-criterio A6.2 - Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

In sede di offerta, oltre a compilare per la parte di interesse il Modulo di Sintesi dell'Offerta Tecnica (**Allegato 1**), il concorrente dovrà allegare alla propria offerta tecnica certificazione/i in corso di validità.

In caso di RTI, sarà attribuito il punteggio solo se almeno la mandataria risulterà in possesso di quanto richiesto nel sub-criterio.

Sub-criterio A6.3 - Adozione di strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro

In sede di offerta dovrà essere prodotto il Modulo di Sintesi dell'Offerta Tecnica (**Allegato 1**) opportunamente compilato nelle parti di interesse.

Inoltre il concorrente dovrà allegare documentazione a comprova dei valori offerti da cui risulti in maniera chiara ed inequivocabile l'avvenuta adozione degli strumenti indicati. Non sarà attribuito il punteggio in assenza di idonea documentazione a comprova.

In caso di RTI, sarà attribuito il punteggio solo se almeno la mandataria avrà adottato quanto richiesto nel sub-criterio.

OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'Offerta Economica, il punteggio complessivo è definito sommando il punteggio relativo alla progettazione esecutiva e il punteggio relativo ai lavori, così ripartito:

N.	Criteri / Sub-Criteri		Punteggio
OE.1	OFFERTA ECONOMICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	5	5
OE.2	OFFERTA ECONOMICA ESECUZIONE LAVORI	25	25

Il concorrente dovrà formulare l'offerta economica, indicando il ribasso percentuale fino alla seconda cifra decimale.

Nella sezione "BUSTA ECONOMICA" il Concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, tutti i seguenti documenti:

- 1) *OFFERTA ECONOMICA SULL'IMPORTO DEI LAVORI* generata automaticamente dalla piattaforma START, contenente:
 - a. il ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori soggetto a ribasso;
 - b. "oneri della sicurezza afferenti l'impresa" e "costo della manodopera" che costituiscono un "di cui" dell'offerta dell'operatore economico e non sono modificabili nel corso dei relativi procedimenti di verifica.
- 2) *OFFERTA ECONOMICA SULL'IMPORTO DELLA PROGETTAZIONE* posto a base di gara, mediante ribasso da indicare sul modulo allegato alla lettera di invito con riferimento al SOLO rimborso spese.
La Progettazione Esecutiva include l'eventuale aggiornamento del Piano della Sicurezza di Coordinamento in fase di Progettazione secondo quanto proposto con riferimento alla "Organizzazione degli spazi e delle attività di cantiere" (sub-criterio A4.3):

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Il punteggio complessivo ottenuto dal singolo concorrente i-esimo sarà dato dalla somma del punteggio relativo all'offerta tecnica, del punteggio per l'offerta temporale e del punteggio relativo all'offerta economica.

$$P_i = \sum_n A_i + A_{1i} \times 10 + A_{2.1i} \times 10 + A_{3.5i} \times 13 + + A_{4.3i} \times 10 \quad B_i \times W_{Bi}) + V_{tap,i} + V_{ta L,i} + P_{(i)}$$

OFFERTA TECNICA

Per quanto riguarda la valutazione dell'offerta tecnica, per ciascun concorrente, per i sub criteri A2.2, A3.1, A3.2, A3.3, A4.1, A4.2, A5.1, A5.2 e A5.3 l'attribuzione del relativo punteggio viene attribuito in relazione a quanto dichiarato dallo stesso nel Modulo di Sintesi dell'Offerta Tecnica.

Per i criteri e sub-criteri di natura qualitativa (A1., A2.1 e per i sub-criterio A4.3), invece, il relativo punteggio P_i viene determinato nel modo seguente:

$$P_i = \sum_n C_i \times W_{Ai}$$

dove:

C_i = coefficiente prestazione dell'offerta tecnica, variabile tra 0 e 1

$W_{(A)i}$ = peso punteggio attribuito con riferimento ai criteri A1., A2. ed ai sub-criteri A4.3.

I coefficienti A_i da moltiplicare per il punteggio massimo assegnato a ciascun criterio e/o sub-criterio componente l'offerta, saranno determinati con le modalità appresso indicate.

Si procederà ad attribuire i coefficienti con il criterio del confronto a coppie, in cui il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario, con riferimento al singolo criterio/sub criterio, a ogni proposta in confronto con tutte le altre, secondo i criteri/sub criteri di riferimento, prescindendo dalla motivazione del preferenza attribuita.

Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6:

- 1 - nessuna preferenza;
- 2 - preferenza minima;
- 3 - preferenza piccola;

- 4 – preferenza media;
- 5 – preferenza grande;
- 6 - preferenza massima;

eventualmente utilizzando anche valori intermedi.

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari la numero dei concorrenti meno uno come nell'esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F	N
A							
	B						
		C					
			D				
				E			
						
						N-1	
							N

Al termine del confronto si trasforma, per ogni sub elemento, la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il confronto a coppie in coefficienti variabili tra zero ed uno.

Si calcola poi la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.

Tale coefficiente definitivo (C_i) moltiplicato per il fattore ponderale attribuito a quel sub criterio (W_i) costituisce il punteggio definitivo per quel sub – criterio.

Nel caso in cui il numero delle offerte sia inferiore a 3 (tre), i coefficienti “ C_i ” per ogni elemento di valutazione di natura qualitativa saranno determinati, non attraverso il confronto a coppie, ma attraverso la media dei coefficienti variabili da 0 e 1, espressi in valori centesimali, attribuibili discrezionalmente dai singoli commissari, previa valutazione di quanto le proposte siano rispondenti alla richiesta.

Il valore del coefficiente verrà determinato come di seguito indicato:

- OTTIMO: al quale corrisponde l’attribuzione di un coefficiente pari a 1,00;
- DISTINTO: al quale corrisponde l’attribuzione di un coefficiente pari a 0,90;
- BUONO: al quale corrisponde l’attribuzione di un coefficiente pari a 0,80;
- SUFFICIENTE al quale corrisponde l’attribuzione di un coefficiente pari a 0,60;
- PARZIALMENTE SUFFICIENTE al quale corrisponde l’attribuzione di un coefficiente pari a 0,40;
- SCARSO al quale corrisponde l’attribuzione di un coefficiente pari a 0,20;
- INSUFFICIENTE: al quale corrisponde l’attribuzione di un coefficiente pari a 0,00.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta dei singoli criteri di valutazione e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio afferente alla Progettazione Esecutiva è ottenuto mediante l’attribuzione di un coefficiente economico variabile da zero ad uno, calcolato mediante interpolazione lineare:

$$C_i = X (A_i / A_{\max}) * 5$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo sul rimborso spese

A_{\max} = valore del ribasso più conveniente (offerta migliore)

Il punteggio afferente all'esecuzione dei lavori verrà attribuito mediante Interpolazione lineare:

$$P_{(i)} = (R_{(ai)} / R_{\max}) * 25$$

dove:

$P_{(i)}$ è il punteggio ottenuto dall'offerta i-esima;

$R_{(ai)}$ è il ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo;

R_{\max} è il ribasso percentuale più elevato fra tutti i ribassi percentuali ammessi



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti**



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

**REGIONE
TOSCANA**



COMUNE DI CASCINA

PROGRAMMA INNOVATIVO PER LA QUALITA' DELL'ABITARE P.I.N.Qu.A.

PROGETTO C.A.S.C.I.N.A.

Comunità d'Area e Servizi di Cooperazione Intercomunale per il Nuovo Abitare

**PINQuA 5° lotto: Ricostruzione con ampliamento alloggi area atterraggio
via Modda area, atterraggio S. Frediano
ID 216 - CUP C53D21001060001**

PROGETTO DEFINITIVO

Verificatore:		data:	
Validatore:		data:	
il Responsabile del Procedimento Ing. Luisa Nigro	Progettista/i TEKNE Spa - Capogruppo mandataria Rossi Prodi Associati Srl - Mandante		data: ottobre '23
—	—	nome file:	
		DOCUMENTI GENERALI Capitolato Speciale di Appalto – Schema di Contratto	
		SCALA -	GEN-06

Sommario

PARTE PRIMA: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO	4
CAPITOLO I – NATURA ED OGGETTO DELL' APPALTO.....	4
ART. 1 - OGGETTO DELL' APPALTO E DEFINIZIONI	4
ART. 2 – PROGETTO DEFINITIVO POSTO A BASE DI GARA	8
ART. 3 - AMMONTARE DELL' APPALTO E IMPORTO DEL CONTRATTO	11
ART. 4 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	12
ART. 5 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL' APPALTO	13
ART. 6 - PARAMETRI DI QUALIFICAZIONE DELL' OPERATORE ECONOMICO	13
ART. 7 - CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE	16
ART. 8 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA.....	17
CAPITOLO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	24
ART. 9 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO OSSERVANZA DELLO SCHEMA DI CONTRATTO E PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE.....	24
ART. 10 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL' APPALTATORE	25
ART. 11 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L' APPALTO	26
ART. 12 - MODIFICA DELL' OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE FALLIMENTO DELL' APPALTATORE	26
ART. 13 - RAPPRESENTANTE DELL' APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE	27
ART. 14 - NORME GENERALI SUI MATERIALI ACCETTAZIONE E QUALITÀ E IMPIEGO DEI MATERIALI	27
CAPITOLO III – TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	30
ART. 15 - ADEMPIMENTI ANTERIORI ALL'INIZIO LAVORI.....	30
ART. 16 CONSEGNA E INIZIO APPALTO.....	30
ART. 17 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELL' APPALTO.....	31
ART. 18 - PREMIO DI ACCELERAZIONE	31
ART. 19 - PROROGHE	32
ART.20 - SOSPENSIONI DELL'ESECUZIONE	32
ART. 21 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP	33
ART. 22 PENALI.....	33
ART. 23 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI.....	34
ART. 24 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	35
ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	36
ART. 26 - DIREZIONE DI CANTIERE.....	36
ART. 27 - RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI	37
CAPITOLO IV – CONTABILIZZAZIONE LAVORI.....	39
ART. 28 - LAVORI A CORPO.....	39
ART. 29 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA	39
CAPITOLO V – DISCIPLINA ECONOMICA	40

ART. 30 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	40
ART. 31 - PAGAMENTI IN ACCONTO.....	40
ART. 32 - PAGAMENTI A SALDO	42
ART. 33 - FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI....	43
ART. 34 - RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO	44
ART. 35 - ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI	44
ART. 36 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	44
CAPITOLO VI – GARANZIE E ASSICURAZIONI.....	45
ART. 37 - GARANZIA PROVVISORIA	45
ART. 38 - GARANZIA DEFINITIVA	45
ART. 39 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE	46
ART. 40 - OBBLIGHI ASSICURATIVI DELL'APPALTATORE.....	46
CAPITOLO VII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....	48
ART. 41 - MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE	48
ART. 42 - REVISIONE PREZZI	49
CAPITOLO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	50
ART. 43 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	50
ART. 44 - NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE.....	51
ART. 45 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC).....	51
ART. 46 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO SICUREZZA	52
ART. 47 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS).....	53
ART. 48 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	53
CAPITOLO IX – DISCIPLINA SUBAPPALTO	54
ART. 49 - SUBAPPALTO	54
ART. 50 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO.....	56
ART. 51 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	57
CAPITOLO X – CONTROVERSIE, MANODOPERA ESECUZIONE D'UFFICIO	59
ART. 52 - CONTESTAZIONI E RISERVE	59
ART. 53 - ACCORDO BONARIO	60
ART. 54 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - ARBITRATO.....	61
ART. 55 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....	62
ART. 56 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)	63
ART. 57 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	64
CAPITOLO XI – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	66
ART. 58 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CERTIFICAZIONI.....	66
ART. 59 - CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	67
ART. 60 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	68
CAPITOLO XII – NORME FINALI	70
ART. 61 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	70

ART. 62 - NORME GENERALI SUI MATERIALI OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI	76
ART. 63 - CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI IN CASO DI APPALTI FINANZIATI CON RISORSE DEL PNRR E DEL PNC.....	78
ART. 64 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DA SCAVO E DI DEMOLIZIONE	79
ART. 65 - RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI D.M. 23/06/2022.....	79
ART. 66 - TERRE E ROCCE DA SCAVO	80
ART. 67 - CUSTODIA DEL CANTIERE	80
ART. 68 - CARTELLO DI CANTIERE	81
ART. 69 - EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO	81
ART. 70 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	82
ART. 71 - DISCIPLINA ANTIMAFIA	82
ART. 72 - DOVERI COMPORTAMENTALI.....	83
ART. 73 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	83
APPENDICE 1 - INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO.....	85

PARTE PRIMA: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO

CAPITOLO I – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONI

1. L'oggetto dell'appalto consiste nella progettazione esecutiva e nell'esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato: **"PINQuA 5° lotto: Ricostruzione con ampliamento alloggi area atterraggio via Modda area, atterraggio S. Frediano"** - CUP C53D21001060001, e ricomprende l'esecuzione dei servizi di progettazione esecutiva e di tutte le opere e provviste per eseguire e dare ultimata la realizzazione di due edifici su quattro piani fuori terra, aventi entrambi la medesima larghezza (13 m) ma con uno sviluppo longitudinale diverso. Il lotto destinato alla realizzazione del nuovo intervento si estende su un'area di proprietà comunale, attualmente incolta, libera da costruzioni e servizi, situata a sud di via Modda. La proposta progettuale prevede la realizzazione di un complesso residenziale che soddisfi le esigenze in materia di emergenza abitativa.
3. Nello specifico l'intervento è caratterizzato da un blocco più corto, Blocco A avente una lunghezza di circa 24 m, mentre l'altro, denominato Blocco B, si sviluppa per circa 39 m. I due corpi contengono in totale 42 alloggi. Per ogni dettaglio si rimanda ai contenuti del progetto definitivo posto a base di gara e che forma parte integrante e sostanziale del presente Schema di Contratto. L'ubicazione dell'intervento è in comune di Cascina (PI), via Carlo Alberto Dalla Chiesa angolo via Modda.



Planimetria generale



Planimetria foto inserita



Vista lato nord del nuovo complesso

4. Sono compresi nell'appalto:

- a) la redazione della progettazione esecutiva, a cura dell'appaltatore nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e degli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010, in quanto applicabili in ragione della disciplina transitoria di cui al D.Lgs. 36/2023, in conformità

al progetto definitivo messo a base di gara dalla Stazione appaltante; il progetto esecutivo è soggetto ad approvazione, nonché a verifica e validazione ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. n. 50/2016. A tale proposito si ricorda che, ai sensi del comma 9 dell'art. 225 del D.Lgs. n. 36/2023, a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia (1° luglio 2023) ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. *“A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”*. L'incarico per la progettazione definitiva dell'intervento di cui trattasi è stato formalizzato in data anteriore al 1° luglio 2023.

- b) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per consegnare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Schema di Contratto (di seguito, “ SC” o “*Schema*”), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, come redatto dall'Appaltatore ed approvato dalla Stazione Appaltante;
5. La progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
 6. Le opere devono intendersi “*compiute*”, complete di noli, trasporti, ponteggi, opere provvisorie e tutto quanto necessario a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, anche se non direttamente evidenziato negli elaborati di progetto, nel presente Schema, nei Capitolati Speciali di Appalto e nel computo metrico. Nelle opere su menzionate sono altresì compresi gli oneri di trasporto, sgombero e allontanamento di detriti, l'opera di muratori, scarico ed accatastamento sul posto di lavoro con qualsiasi mezzo, l'uso di ponteggi ed impalcature e ogni altro onere per realizzare i lavori a perfetta regola d'arte. Per ogni categoria di lavori ed opere s'intende compresa ogni fornitura di materiali comunque occorrenti ed ogni onere, magistero e mezzo d'opera per darla compiuta e funzionante in ogni sua parte. L'eventuale picchettazione per l'esecuzione di tratti di impianti è compresa e compensata con la liquidazione delle categorie di lavoro
 7. Sono, altresì, implicitamente comprese, nei prezzi di appalto, tutte le lavorazioni e le forniture accessorie, necessarie per dare le rispettive opere perfettamente funzionanti ed agibili, anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali, quali mezzi di fissaggio, organi di raccordo e intercettazione, accessori come sportelli, carter, chiusini e relative verniciature e protezioni, formazione di fori, tracce, incassature e conseguenti chiusure e rifiniture, protezioni e riprese di tinteggiature o verniciature e simili. L'Appaltatore dovrà curare il ricevimento in cantiere dei materiali, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito o a piè d'opera, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori e dovrà provvedere alla loro custodia e guardiania, oltre agli altri oneri che saranno elencati.
 8. Rimane stabilito che sarà a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità per smarrimenti, perdite, furti, incendi o qualsiasi eventuale danno, anche se successive all'accettazione delle forniture e dei materiali da parte della Direzione Lavori.
 9. L'appalto si sviluppa in due fasi nel seguente ordine:

- Con decorrenza dalla consegna del servizio di progettazione: **Redazione progetto esecutivo;**
- Dopo verifica, validazione e approvazione progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante: **Realizzazione completa dell'intervento**, previa sottoscrizione verbale di consegna lavori.

10. Nel presente Schema di Contratto sono assunte le seguenti definizioni:

- a. **Codice dei contratti** – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 6, “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”¹;
- b. **Decreto legislativo n. 81/2008** – decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., “*Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
- c. **Capitolato generale d'appalto** – decreto ministeriale (lavori pubblici) 19 aprile 2000, n. 145, per gli articoli non abrogati dal D.P.R. n. 207 del 2010;
- d. **R.U.P.** – Responsabile unico del Progetto di cui all'articolo 15 del Codice dei contratti decreto legislativo n. 36 del 2023;
- e. **DURC (Documento unico di regolarità contributiva)**: il documento attestato la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
- f. **Stazione appaltante**: comune di Cascina;
- g. **Centrale Unica di Committenza**: la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Pisa;
- h. **Appaltatore**: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 65 del D. Lgs. 36/2023, che si è aggiudicato il contratto;
- i. **SOA**: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 100, comma 6, D. Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.12 del D. Lgs. n. 36/2023;
- j. **Costo del personale**: il costo del personale impiegato nei lavori (art. 11 co 1, D.Lgs. 36/2023) a cui è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 108 co. 9 Codice dei

¹ Ai sensi dell'art. 225, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al:

- **D.L. 31 maggio 2021, n. 77**, “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2021, n. 108;
- **D.L. 24 febbraio 2023, n. 13**, “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 aprile 2023, n. 41;

nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

contratti);

- k. **Oneri di sicurezza aziendale:** sono i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'Appaltatore, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26 comma 6, del Decreto n. 81 del 2008. Tali oneri sono aggiuntivi rispetto a quanto già previsto nel PSC e comunque riconducibili alle spese generali. Detti oneri aziendali sono contenuti nella quota parte delle spese generali e non sono riconducibili ai costi stimati per le misure previste al punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;
- l. **Oneri di sicurezza:** sono i costi che derivano, in caso di lavori ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.lgs. n. 81/2008, dalla stima effettuata nel PSC secondo quanto previsto dal par. 4 dell'Allegato XV al citato decreto. L'impresa è vincolata contrattualmente a tali costi in quanto fanno riferimento a specifiche richieste del committente riguardanti la sicurezza e la tutela della salute. In questi costi si possono considerare esclusivamente le tipologie, previste al p. 4.1.1 dell'Allegato XV. L'individuazione e la scelta di tali costi, rientra nella piena ed esclusiva discrezionalità tecnica del Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione (CSP) e deve essere valutata con uno specifico computometrico estimativo;
- m. **progetto definitivo:** il progetto, posto a base di gara, i cui contenuti sono definiti ai sensi degli articoli 23,co. 7, nonché 23, co. 3, e 216, co. 4 del D. Lgs. 50/2016, e 24, co. 1 e 2, e comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 (in quanto incarico di progettazione è stato conferito in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.);

11. Anche ai fini dell'articolo 3, co. 5, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, è stato acquisito il seguente codice CUP:

Codice Unico di Progetto (CUP)
C53D21001060001

mentre il Codice identificativo della gara (CIG) sarà acquisito dalla Centrale Unica di Committenza al momento dell'avvio della procedura di gara.

ART. 2 – PROGETTO DEFINITIVO POSTO A BASE DI GARA

1. Il progetto definitivo dell'intervento in oggetto è costituito dalla seguente documentazione.

file name	code	title	scale	form at	date
DOCUMENTI E RELAZIONI					
DOCUMENTI GENERALI					
GEN-01_R01	GEN-01	Elenco elaborati	nts	A4	ott. '23
GEN-02_R01	GEN-02	Relazione tecnico illustrativa generale	nts	A4	ott. '23
GEN-03_R00	GEN-03	Relazione sulla gestione delle materie	nts	A4	ott. '23
GEN-04_R01	GEN-04	Documentazione fotografica SDF	nts	A4	ott. '23
GEN-05_R01	GEN-05	Relazione CAM e di verifica del principio DNSH	nts	A4	ott. '23
GEN-06_R01	GEN-06	Capitolato Speciale d'Appalto - Schema di contratto*	nts	A4	ott. '23
GEN-07_R01	GEN-07	Capitolato Speciale d'Appalto - Parte II - Opere civili non strutturali	nts	A4	ott. '23
GEN-08_R01	GEN-08	Capitolato Speciale d'Appalto - Parte II - Opere strutturali	nts	A4	ott. '23
GEN-09_R01	GEN-09	Capitolato Speciale d'Appalto - Parte II - Impianti meccanici ed elettrici	nts	A4	ott. '23
GEN-10_R01	GEN-10	Piano di Manutenzione dell'Opera	nts	A4	ott. '23

DOCUMENTI GENERALI					
GEN-11_R01	GEN-11	Piano di Manutenzione - Opere strutturali	nts	A4	ott. '23
GEN-12_R01	GEN-12	Piano di Manutenzione - Impianti meccanici ed elettrici	nts	A4	ott. '23
GEN-13_R00	GEN-13	Valutazione clima acustico	nts	A4	ott. '23
GEN-14_R01	GEN-14	Valutazione previsionale dei requisiti acustici	nts	A4	ott. '23
GEN-16_R01	GEN-16	Relazione di calcolo strutturale	nts	A4	ott. '23
GEN-17_R01	GEN-17	Relazione Tecnica impianti meccanici	nts	A4	ott. '23
GEN-18_R01	GEN-18	Relazione di calcolo impianti meccanici	nts	A4	ott. '23
GEN-19_R01	GEN-19	Relazione Tecnica impianti elettrici	nts	A4	ott. '23
GEN-20_R01	GEN-20	Relazione di calcolo impianti elettrici	nts	A4	ott. '23
GEN-21_R01	GEN-21	Relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici (L.10/91, D.Lgs 192/05 e s.m.i.) - Blocco A	nts	A4	ott. '23
GEN-22_R01	GEN-22	Relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici (L.10/91, D.Lgs 192/05 e s.m.i.) - Blocco B	nts	A4	ott. '23
GEN-23_R00	GEN-23	Piano di gestione informativa	nts	A4	ott. '23
GEN-24_R01	GEN-24	Relazione sulle Interferenze	nts	A4	ott. '23
GEN-25_R01	GEN-25	Relazione sulle scariche atmosferiche	nts	A4	ott. '23

SICUREZZA					
SIC-01_R01	SIC-01	Piano di sicurezza e coordinamento	nts	A4	ott. '23

DOCUMENTI ECONOMICI					
ECO-01_R01	ECO-01	Elenco prezzi unitari	nts	A4	ott. '23
ECO-02_R01	ECO-02	Analisi Prezzi	nts	A4	ott. '23
ECO-03_R01	ECO-03	Quadro economico (contenente prezzi sicurezza)	nts	A4	ott. '23
ECO-04_R01	ECO-04	Computo metrico estimativo	nts	A4	ott. '23

ELABORATI GRAFICI

OPERE ARCHITETTONICHE					
ARC-01_R01	ARC-01	Inquadramento Urbanistico, foto aeree	1:500	A0+	ott. '23
ARC-02_R01	ARC-02	Planimetria di rilievo, profili e sezioni ambientali	1:200	A0	ott. '23
ARC-03.1_R01	ARC-03.1	Planimetria di progetto e sezioni ambientali	1:200	A0+	ott. '23
ARC-03.2_R01	ARC-03.2	Planivolumetrico e opere a verde	1:200	A1	ott. '23
ARC-04_R01	ARC-04	Blocco A: piante piani terra, primo, secondo, terzo e copertura	1:100	A0+	ott. '23
ARC-05_R01	ARC-05	Blocco B e Locale tecnico: piante piani terra, primo, secondo, terzo e copertura	1:100	A0+	ott. '23
ARC-06_R01	ARC-06	Blocco A: Prospetti e sezioni	1:100	A1	ott. '23
ARC-07_R01	ARC-07	Blocco B e Locale Tecnico: Prospetti e sezioni	1:100	A1+	ott. '23
ARC-08_R01	ARC-08	Abaco dei componenti edili	1:100	A3	ott. '23
ARC-09_R01	ARC-09	Renderings	1:100	A0+	ott. '23

IMPIANTI MECCANICI					
IMM-01_R01	IMM-01	Impianto idrico sanitario – Piante - blocco A	1:100	A0	ott. '23
IMM-02_R01	IMM-02	Impianto idrico sanitario – Piante - blocco B	1:100	A0	ott. '23
IMM-05_R01	IMM-05	Impianto idrico sanitario – Schema di centrale	nts	A0	ott. '23
IMM-06_R01	IMM-06	Impianto idrico sanitario – Schema altimetrico - Blocco A	nts	A0	ott. '23
IMM-07_R01	IMM-07	Impianto idrico sanitario – Schema altimetrico - Blocco B	nts	A0	ott. '23
IMM-08_R01	IMM-08	Impianto di scarico – Piante - Blocco A	1:100	A0	ott. '23
IMM-09_R01	IMM-09	Impianto di scarico – Piante - Blocco B	1:100	A0	ott. '23
IMM-10_R01	IMM-10	Impianto di scarico acque meteoriche – Piante - Blocco A	1:100	A0	ott. '23
IMM-11_R01	IMM-11	Impianto di scarico acque meteoriche – Piante - Blocco B	1:100	A0	ott. '23
IMM-12_R01	IMM-12	Impianto di climatizzazione – Piante - Blocco A	1:100	A0	ott. '23
IMM-13_R01	IMM-13	Impianto di climatizzazione – Piante - Blocco B	1:100	A0	ott. '23
IMM-16a_R01	IMM-16a	Impianto di climatizzazione – schema di centrale	nts	A0	ott. '23
IMM-16b_R01	IMM-16b	Impianto di climatizzazione – schema altimetrico - Blocco A	nts	A0	ott. '23
IMM-17_R01	IMM-17	Impianto di climatizzazione – schema altimetrico - Blocco B	nts	A0	ott. '23
IMM-18_R01	IMM-18	Impianto di ventilazione meccanica - Piante - Blocco A	1:100	A0	ott. '23
IMM-19_R01	IMM-19	Impianto di ventilazione meccanica - Piante - Blocco B	1:100	A0	ott. '23
IMM-20_R01	IMM-20	Impianto di irrigazione - Planimetria generale	1:100	A0	ott. '23
IMM-21_R01	IMM-21	Interferenze - Planimetria generale	1:100	A0	ott. '23

IMPIANTI ELETTRICI					
IME-04_R01	IME-04	Impianto elettrico Esterni	1:100	A0	ott. '23
IME-05_R01	IME-05	Impianto di terra - blocco A e Blocco B	1:100	A0	ott. '23
IME-06.1a_R01	IME-06.1a	Apparecchiature impianto elettrico – Pianta piano terra - Blocco A - foglio 1/2	1:50	A1+	ott. '23
IME-06.1b_R01	IME-06.1b	Apparecchiature impianto elettrico – Pianta piano terra - Blocco A - foglio 2/2	1:50	A1+	ott. '23
IME-06.2a_R01	IME-06.2a	Apparecchiature impianto elettrico – Pianta piano primo - Blocco A - foglio 1/2	1:50	A1+	ott. '23
IME-06.2b_R01	IME-06.2b	Apparecchiature impianto elettrico – Pianta piano primo - Blocco A - foglio 2/2	1:50	A1+	ott. '23
IME-07.1a_R01	IME-07.1a	Apparecchiature impianto elettrico – Pianta piano secondo - Blocco A – foglio 1/2	1:50	A1+	ott. '23
IME-07.1b_R01	IME-07.1b	Apparecchiature impianto elettrico – Pianta piano secondo - Blocco A – foglio 2/2	1:50	A1+	ott. '23
IME-07.2a_R01	IME-07.2a	Apparecchiature impianto elettrico – Pianta piano terzo - Blocco A - foglio 1/2	1:50	A1+	ott. '23
IME-07.2b_R01	IME-07.2b	Apparecchiature impianto elettrico – Pianta piano terzo - Blocco A - foglio 2/2	1:50	A1+	ott. '23
IME-08.1a_R01	IME-08.1a	Apparecchiature impianto elettrico – Pianta piano terra - Blocco B - foglio 1/2	1:50	A1+	ott. '23
IME-08.1b_R01	IME-08.1b	Apparecchiature impianto elettrico – Pianta piano terra - Blocco B - foglio 2/2	1:50	A1+	ott. '23
IME-08.2a_R01	IME-08.2a	Apparecchiature impianto elettrico – Pianta piano primo - Blocco B - foglio 1/2	1:50	A1+	ott. '23
IME-08.2b_R01	IME-08.2b	Apparecchiature impianto elettrico – Pianta piano primo - Blocco B - foglio 2/2	1:50	A1+	ott. '23
IME-09.1a_R01	IME-09.1a	Apparecchiature impianto elettrico – Pianta piano secondo - Blocco B – foglio 1/2	1:50	A1+	ott. '23
IME-09.1b_R01	IME-09.1b	Apparecchiature impianto elettrico – Pianta piano secondo - Blocco B – foglio 2/2	1:50	A1+	ott. '23
IME-09.2a_R01	IME-09.2a	Apparecchiature impianto elettrico – Pianta piano terzo - Blocco B - foglio 1/2	1:50	A1+	ott. '23
IME-09.2b_R01	IME-09.2b	Apparecchiature impianto elettrico – Pianta piano terzo - Blocco B - foglio 2/2	1:50	A1+	ott. '23
IME-10_R01	IME-10	Impianto fotovoltaico – Pianta piano copertura - Blocco A e Blocco B	1:100	A0	ott. '23
IME-11_R01	IME-11	Impianto fotovoltaico – Schemi elettrici - Blocco A e Blocco B	nts	A0	ott. '23
IME-12_R01	IME-12	Schemi unifilari quadri elettrici - Blocco A e Blocco B	nts	A4	ott. '23

STRUTTURE					
STR-01_R01	STR-01	Blocco A - Pianta picchetti, pali e pavimentazione armata	1:100	A1	ott. '23
STR-02_R01	STR-02	Blocco A - Fondazioni - casseri e armature	1:100	A1	ott. '23
STR-03_R01	STR-03	Blocco A - Pianta piano primo, secondo e terzo e particolari	1:100	A1	ott. '23
STR-04_R01	STR-04	Blocco A - Travi di piano P1- P2 e P3	1:100	A1	ott. '23
STR-05_R01	STR-05	Blocco A - Pianta copertura e abaco pilastri e setti	1:100	A1	ott. '23
STR-06_R01	STR-06	Blocco A - Travi copertura	1:100	A1	ott. '23
STR-07_R01	STR-07	Blocco A - Scala	1:100	A1	ott. '23
STR-08_R01	STR-08	Blocco A - Pensilina	1:100	A1	ott. '23
STR-09_R01	STR-09	Blocco B - Pianta picchetti, pali e pavimentazione armata	1:100	A1	ott. '23
STR-10_R01	STR-10	Blocco B - Fondazioni - casseri e armature	1:100	A1	ott. '23
STR-11_R01	STR-11	Blocco B - Pianta pavimentazione armata - Pianta piano primo e particolari	1:100	A1	ott. '23
STR-12_R01	STR-12	Blocco B - Pianta piano secondo e terzo e particolari	1:100	A2	ott. '23
STR-13_R01	STR-13	Blocco B - Travi di piano P1- P2 e P3	1:100	A1	ott. '23
STR-14_R01	STR-14	Blocco B - Travi di piano P1- P2 e P3 e abaco pilastri e setti	1:100	A1	ott. '23
STR-15_R01	STR-15	Blocco B - Pianta copertura	1:100	A1	ott. '23
STR-16_R01	STR-16	Blocco B - Travi copertura	1:100	A1	ott. '23
STR-17_R01	STR-17	Blocco B - Scala	1:100	A1	ott. '23

STRUTTURE					
STR-18_R01	STR-18	Scavi - Piante e sezioni	var	A1	ott. '23
STR-19_R02	STR-19	Locale tecnico	var	A2	ott. '23
BARRIERE ARCHITETTONICHE (legge 13)					
BA-01_R01	BA-01	Relazione tecnica delle opere architettoniche	nts	A4	ott. '23
BA-02_R01	BA-02	Legge 13 - Planimetria generale	nts	A1	ott. '23
BA-03_R01	BA-03	Legge 13 - Piante blocco A	nts	A1	ott. '23
BA-04_R01	BA-04	Legge 13 - Piante blocco B	nts	A1	ott. '23
DOCUMENTI INTEGRATI FORNITI DALLA STAZIONE APPALTANTE					
Documentazione geologico - geotecnica	Cascina via Modda_Fascicolo indagini Cascina via Modda_Relazione Geologica Cascina via Modda_Relazione Geotecnica Cascina via Modda_Relazione Modellazione Sismica Cascina risposte al validatore Integrazione alla relazione geotecnica				
Opere idrauliche (West System)	EG01_Planimetria attuale EG02_Planimetria progetto EG03_Particolari ET01_Relazione Computo (formato .dcf Primus)				
Delibera Consiglio Comunale n. 63 del 29/09/2023	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR M5 C.2 INVESTIMENTO2.3.1.- CUP: C53D21001060001 - "PINQUA 5° LOTTO RICOSTRUZIONE CONAMPLIAMENTO ALLOGGI AREA ATERRAGGIO VIA MODDA AREAATERRAGGIO S. FREDIANO" – LOTTO FUNZIONALE DEL PROGETTO "C.A.S.C.I.N.A. - COMUNITÀ D'AREA E SERVIZI DI COOPERAZIONEINTERCOMUNALE PER IL NUOVO ABITARE " - PRESA D'ATTO VARIANTEURBANISTICA EX ART. 1 L.R.T. N. 12/2022 AI FINI DELLA SUA EFFICACIA				

- Il suddetto progetto comprende anche il modello BIM
- Costituisce parte integrante e sostanziale del progetto definitivo e, quindi, della documentazione di gara il “Rapporto finale di verifica progetto definitivo”, emesso dall’organismo di ispezione Norma Tempo Italia.
- In fase di progettazione esecutiva dovranno essere approfondite in maniera esauriente tutte le parti che in detto rapporto sono state oggetto di osservazioni e/o di rilievi “esclusi” perché specificatamente rinviati alla progettazione esecutiva. A tale proposito, si precisa che, come specificato nel rapporto stesso, si intende per “osservazione”: «*aspetto progettuale non sufficientemente approfondito , senza che questo si configuri con “non conformità” o indicazioni di tipo non prescrittivo. Da intendersi relativa ad un aspetto progettuale e/o esecutivo non sufficientemente approfondito, ma tale che la sua completa definizione può essere effettuata a posteriori dal progettista, dal Direttore dei Lavori, e/o dall’impresa, senza che si configuri come elemento di valenza “importante”. Questi aspetti sono comunque da ridefinirsi in modo migliore.*»

ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO E IMPORTO DEL CONTRATTO

- L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:

N.	OGGETTO	IMPORTI IN EURO	NOTE
A.1	Importo dei lavori (a corpo)	7.132.245,21	Soggetto a ribasso
A.2	Oneri di sicurezza	225.120,80	Non soggetto a ribasso
A	Importo totale dell’appalto di esecuzione dei lavori [1+2]	7.357.366,01	
B	corrispettivo per la progettazione esecutiva (compreso oneri previdenziali nella misura del 4%),	231.241,02	Soggetto a ribasso limitatamente alla quota relativa al rimborso spese
C	Importo totale dell’appalto	14.945.973,04	

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori al quale deve essere applicato il ribasso derivante dall'offerta presentata dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso, ai sensi del D.Lgs 36/2023 e dal D.Lgs 81/2008 e degli oneri per la progettazione esecutiva, ai quali deve essere applicato il ribasso derivante dall'offerta presentata dall'aggiudicatario in sede di gara con le modalità indicate nel bando stesso
3. Il compenso della progettazione esecutiva è stato determinato ai sensi dall'art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, con l'ausilio delle tabelle di riferimento del cd. "Decreto Parametri" (DM 17/6/2016), pertanto, per tale motivo, l'impresa appaltatrice, non potrà chiedere maggiori compensi;
4. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione Appaltante.
5. Per quanto al punto precedente non sarà aggiornato il corrispettivo pattuito per la progettazione esecutiva e per il coordinamento alla sicurezza per la progettazione nonché per la realizzazione delle opere anche in caso di aumento dell'importo dei lavori rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo, ad eccezione di modifiche consistenti richieste dalla Stazione Appaltante.
6. Eventuali oneri aggiuntivi di qualsiasi natura derivanti da modifiche del progetto esecutivo proposte dall'Appaltatore ed approvate dalla Stazione Appaltante rimarranno a carico dell'Appaltatore stesso

ART. 4 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato *a corpo*. Il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.
2. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
3. I prezzi unitari sono comprensivi, oltre che degli utili di legge e di tutti gli oneri previsti nei vari articoli del presente Schema di Contratto e negli altri documenti allegati al contratto, anche delle seguenti prestazioni:
 - a. **per i materiali:** ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. ed ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto di lavoro;
 - b. **per gli operai ed i mezzi d'opera:** ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
 - c. **per i noli:** ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Impresa al luogo d'impiego;
 - d. **per i lavori:** tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nelle Norme

Tecniche d'Appalto; le spese generali; le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico o privato.

- e. **per saggi prove o campionature:** ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie per noli di attrezzature, certificazioni, prove di laboratorio, materiali, mezzi e mano d'opera per l'esecuzione di saggi, prove e campionature in loco e/o in laboratorio..
4. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 22 e 31 Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023 si applica il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.
5. I prezzi contrattuali dell'elenco dei prezzi unitari sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 e dell'art. 5 di cui all'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023
6. **La procedura di gara sarà svolta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice dei contratti pubblici.
7. Il contratto sarà stipulato nelle forme previste dalla normativa di riferimento.

ART. 5 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL'APPALTO

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento oppure in alternativa, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

ART. 6 - PARAMETRI DI QUALIFICAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del Codice dei contratti. Detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestata per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1 dello stesso Codice. Le imprese attestata per prestazioni di progettazione e costruzione, dovranno documentare i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.
1. Per i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Operatore Economico per le seguenti categorie e classifiche, così come richiesto dal bando di gara e disciplinata dal Codice dei contratti e dalla norma vigente

Categoria prevalente OG1 "EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI"

"Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché

delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.”

Categoria		Importo (€)	%	Indicazioni ai fini della gara	
				Prevalente / Scorporabile	Subappaltabile
Opere edili OG1	VI	7.357.366,01	100,00	Prevalente	L'esecuzione prevalente deve essere assicurata dall'appaltatore

2. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 32 (commi 6 e 7) dell'allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023, sono indicati nella tabella <> riportata all'art. 7 del presente Schema di Contratto.
3. Per i seguenti lavori impiantistici vige comunque l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. Sviluppo Economico n. 37/2008:
 - opere da impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti antifulmine, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
 - opere da impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
 - opere da impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e ventilazione e aerazione dei locali;
 - opere da impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
 - impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
 - impianti di protezione antincendio.

A) CATEGORIE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.06	Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate.	0,95	3.155.419,61	5,514068 7600%
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.	0,95	1.867.541,15	6,100929 7500%
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	1.112.449,78	6,814941 0700%
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature	1,15	693.620,76	7,608410 6000%

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
		per laboratori e impianti pilota di tipo semplice			
IDRAULICA	D.04	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	0,65	528.334,71	8,138499 7800%

- Costo complessivo dell'opera : 7.357.366,01 €
- Percentuale forfettaria spese : 21,03%

CALCOLO ONORARIO

Nel calcolo dell'onorario, in considerazione di quanto riportato nel Rapporto di verifica del progetto definitivo, con riferimento alle opere necessarie per garantire le condizioni di invarianza idraulica, sono state ricomprese anche alcune voci relative alla progettazione definitiva per dette opere per compensare le relative prestazioni professionali. Analogamente è stato previsto il compenso per il coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ove fosse necessario l'aggiornamento del Piano di sicurezza costituente parte integrante e sostanziale del progetto definitivo posto a base di gara.

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA											
ID Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie <<V>>	Parametri Base <<P>>	Gradi di Complessità <<G>>	Codici prestazioni affidate <<Qj>>	Sommatorie Parametri Prestazioni $\sum(Qi)$	% Costi del personale <<M>> $\frac{\sum(Mi)}{\sum(Qi)}$	Compensi <<CP>> $V*G*P*\sum Qi$	Spese ed Oneri accessori $\frac{K=21,03\%}{S=CP*K}$	Corrispettivi $CP+S$	Di cui costo del personale $(CP+S)*M$

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA											
ID Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie <<V>>	Parametri Base <<P>>	Gradi di Complessità <<G>>	Codici prestazioni affidate <<Qj>>	Sommatorie Parametri Prestazioni $\sum(Qi)$	% Costi del personale <<M>> $\frac{\sum(Mi)}{\sum(Qi)}$	Compensi <<CP>> $V*G*P*\sum Qi$	Spese ed Oneri accessori $\frac{K=21,03\%}{S=CP*K}$	Corrispettivi $CP+S$	Di cui costo del personale $(CP+S)*M$
S.03	STRUTTURE	1.867.541,15	6,100929750 0%	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4450	51,10%	48.167,02	10.127,91	58.294,93	29.788,71
IA.02	IMPIANTI	1.112.449,78	6,814941070 0%	0,85	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4300	50,30%	27.709,58	5.826,39	33.535,97	16.868,59
IA.03	IMPIANTI	693.620,76	7,608410600 0%	1,15	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4300	50,30%	26.096,50	5.487,22	31.583,72	15.886,61
D.04	IDRAULICA	528.334,71	8,138499780 0%	0,65	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,3700	48,92%	10.341,14	2.174,40	12.515,54	6.122,60

RIEPILOGO		
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S	Di cui costo del personale
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	4.397,35	2.198,68
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	217.949,78	110.512,93
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	€ 222.347,13+	
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacanza, comma 2)	€ 0,00 =	
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi	€ 222.347,13-	
Contributo INARCASSA (4%)	€ 8.893,89 =	
Imponibile IVA	€ 231.241,02+	
IVA (22%)	€ 50.873,02 =	
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi	€ 282.114,04	

ART. 7 - CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 32, commi 6 e 7 dell'allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023, sono indicate nella seguente tabella:

Designazione delle categorie omogenee dei lavori	Categoria di appartenenza di cui alla Tabella A	Importo Totale Lavori escluso costi della sicurezza
Opere architettoniche		3'058'870,03
Murature di tamponamento	OG 1	274'198,77
Isolamenti ed impermeabilizzazioni	OG 1	232'781,00
Opere di finitura in copertura	OG 1	283'025,90
Rivestimenti esterni di facciata	OG 1	14'053,12
Infissi e vetrate esterne	OG 1	523'097,54
Tramazzature e contropareti	OG 1	388'490,83
Controsoffitti	OG 1	56'204,61
Intonaci, tinteggiature e trattamenti	OG 1	294'247,92
Massetti, pavimenti e rivestimenti	OG 1	418'670,99
Parapetti, ringhiere ed opere metalliche	OG 1	17'573,77
Dotazioni servizi igienici HD	OG 1	90'890,38
Infissi interni	OG 1	128'355,38
Impianti ascensori	OG 1	97'144,99
Sistemazioni esterne - Pavimentazioni esterne ed opere connesse, opere a verde	OG 1	240'134,85
Opere strutturali	OG 1	1'810'398,10
Opere impianti meccanici	OG1	1'078'411,02
Impianto di climatizzazione	OG 1	479'283,71
Impianto idrico sanitario	OG 1	246'770,17
Impianto di ventilazione meccanica controllata	OG 1	110'605,41
Impianto scarico reflui	OG 1	210'269,58
Impianto scarico acque meteoriche	OG 1	7'699,79

Designazione delle categorie omogenee dei lavori	Categoria di appartenenza di cui alla Tabella A	Importo Totale Lavori escluso costi della sicurezza
Impianto di irrigazione	OG 1	23'782,36
Opere impianti elettrici	OG1	672'397,34
Punti luce e punti presa	OG 1	334'883,80
Illuminazione esterna	OG 1	21'882,45
Impianto fotovoltaico	OG 1	91'494,00
Impianto di terra ed equipotenziale	OG 1	8'562,37
Quadri elettrici	OG 1	49'709,12
Cavi elettrici	OG 1	42'316,32
Impianto tv	OG 1	10'483,24
Illuminazione	OG 1	55'343,46
Vie cavo	OG 1	36'438,60
Ftth	OG 1	21'283,98
Opere smaltimento acque meteoriche	OG 1	512'168,72
ONERI SICUREZZA		225'120,80

ART. 8 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. L'Appaltatore opera come imprenditore professionale a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi propria, con l'osservanza piena e incondizionata di quanto previsto nel presente Capitolato e negli elaborati tecnico-progettuali, in maniera tale da raggiungere il risultato perseguito dall'Amministrazione.
2. Sono pertanto compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e prestazionali previste dal progetto definitivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché dai particolari costruttivi e dal progetto esecutivo, che sarà redatto dall'appaltatore nel rispetto della normativa vigente, in conformità al Progetto Definitivo messo a disposizione, fatta salva la necessaria approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione appaltante medesima.
3. La progettazione esecutiva, visto anche quanto disposto dall'art. 225, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, dovrà essere conforme, in particolare:
 - al D.P.R. 207/2010
 - al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
 - al D.Lgs. 199/2021 e suoi allegati
 - ai CAM di cui al D.M. 23/06/2022, "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi";
 - ai principi DNSH:
Il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" ("Do No Significant Harm" – DNSH). Il principio DNSH è declinato su sei obiettivi ambientali, definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e ha lo scopo di valutare se la misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo).
La "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo

all'ambiente (cd. DNSH)”, che costituisce a sua volta un allegato alla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33, emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS), associa ciascun investimento previsto dal PNRR a una o più Schede Tecniche che prendono in considerazione tipologie di attività economiche necessarie per la realizzazione degli investimenti PNRR, e ogni Scheda Tecnica riporta, per la singola attività, i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e una sintesi organizzata delle informazioni sui vincoli da rispettare mediante specifiche liste di controllo (check list) che si allegano unitamente alla normativa dei principi DNSH. Tali adempimenti sono da considerarsi integrativi rispetto alle disposizioni del Decreto del Ministero della transizione ecologica del 23 giugno 2022,,: in caso di duplici disposizioni emergenti dalla lettura coordinata di detto Decreto e dei requisiti per il rispetto del principio DNSH sopra elencati, prevale la disposizione maggiormente restrittiva e, quindi, più cautelativa ai fini del perseguimento degli obiettivi ambientali.

4. La progettazione esecutiva, inoltre, dovrà prevedere il censimento e la risoluzione delle interferenze (l'accertamento dei sottoservizi e la risoluzione delle interferenze)
5. **Per l'espletamento della progettazione esecutiva dovrà essere impiegata la metodologia Building Information Modeling (BIM), nel rispetto dell'allegato Capitolato Informativo (C.I.).**
6. Classi e categorie di progettazione Tabelle DM 17/06/2016 (Cfr precedente art. 6 e allegato A al presente CSA):

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.06	Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate.	0,95	3.155.419,61	5,514068 7600%
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisoriale di durata superiore a due anni.	0,95	1.867.541,15	6,100929 7500%
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	1.112.449,78	6,814941 0700%
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15	693.620,76	7,608410 6000%
IDRAULICA	D.04	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	0,65	528.334,71	8,138499 7800%

COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

7. L'Operatore economico deve garantire, per tutta la durata del contratto, la presenza delle seguenti figure professionali:

1. **Coordinatore del gruppo**
2. **Responsabile della progettazione architettonica**
3. **Responsabile della progettazione strutturale**
4. **Responsabile della progettazione impiantistica** per gli “Impianti meccanici a servizio delle costruzioni”,
5. **Responsabile della progettazione impiantistica** per gli “Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni
6. **Professionista abilitato al coordinamento della sicurezza**

7. **Professionista esperto in progettazione acustica,**
8. **Professionista esperto in modellazione con la metodologia BIM)**

Per le suddette figure professionali sono richiesti i seguenti requisiti di idoneità professionale:

Per il professionista che espleta l'incarico di Coordinatore del gruppo

- a. **Iscrizione negli appositi ordini professionali** e specifici requisiti di abilitazione. In particolare: Laurea (specialistica/magistrale o quinquennale) in ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione nella Sezione A del relativo Ordine Professionale; **oppure**: Laurea (specialistica/magistrale o quinquennale) in architettura, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione nel relativo Ordine Professionale.

Per il professionista che espleta l'incarico di Responsabile della progettazione architettonica

- a. Iscrizione nell'apposito ordine professionale e specifici requisiti di abilitazione. In particolare: Laurea (specialistica/magistrale o quinquennale) in ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione nella Sezione A del relativo Ordine Professionale

Per il professionista che espleta l'incarico di Responsabile della progettazione strutturale

- b. Laurea (specialistica/magistrale o quinquennale) in ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione nella Sezione A del relativo Ordine Professionale;

Per il professionista responsabile del Responsabile della progettazione impiantistica per gli "Impianti meccanici a servizio delle costruzioni"

- c. Professionista in possesso di specifica formazione ed esperienza nel settore di riferimento, di abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al rispettivo Ordine/Collegio Professionale. Visti gli articoli 51, 52 e 54 del R.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 recante regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto, è esclusa la figura dell'architetto

Per il professionista responsabile del Responsabile della progettazione impiantistica per gli "Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni"

- d. Professionista in possesso di specifica formazione ed esperienza nel settore di riferimento, di abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al rispettivo Ordine/Collegio Professionale. Visti gli articoli 51, 52 e 54 del R.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 recante regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto, è esclusa la figura dell'architetto

Per il professionista responsabile del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

- e. Possesso di uno dei titoli di studio di cui all'art. 98, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, abilitazione alla professione e iscrizione all'albo professionale
- f. I requisiti di cui all'art. 98 commi 2 e seguenti, del D.Lgs. 81/2008.

Per il professionista esperto in progettazione acustica

- g. abilitazione e iscrizione all'albo professionale di riferimento, nonché regolarmente iscritto all'ENTECA (Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica), istituito ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 42/2017

Per il professionista esperto in modellazione con la metodologia BIM)

- h. abilitazione e iscrizione all'Albo/Collegio professionale di riferimento
- i. possesso di comprovata esperienza nell'impiego del BIM

CONTENUTO MODALITÀ E TERMINI DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

8. **Il progetto esecutivo**, dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo posto a base di gara e determinare con esattezza e in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto consegnato, **e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.** A tale proposito si rinvia anche all'Appendice 1, "INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO" al presente CSA.
9. **Il progetto esecutivo deve essere redatto e corredato dei documenti indicati dall'art. 33 all'art. 43 del D.Lgs. 207/2010.** Durante la progettazione esecutiva è cura del progettista e/o del soggetto appositamente indicato in sede di offerta dall'operatore aggiudicatario – in possesso dei requisiti indicati dal disciplinare di gara – aggiornare, ove necessario - il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008.
10. La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante completa di tutti i suoi contenuti così come definiti dall'art. 33 all'art. 43 del D.Lgs. 207/2010, **entro il termine perentorio stabilito dal presente CSA – Schema di Contratto.**
11. Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi e confrontarsi con il RUP e con l'organo di verifica in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresì, confrontarsi con il soggetto titolare della progettazione posta a base di gara al fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara.
12. **La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo posto a base di gara.**
13. Il progetto esecutivo deve essere redatto nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) vigenti e dei principi DNSH riportati nelle schede redatte ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di cui alle check-list facenti parte del progetto.
14. Gli elaborati del progetto a base di gara vanno implementati a cura del concorrente aggiudicatario per la progettazione esecutiva e la cantierabilità dell'opera. I contenuti e gli elaborati del progetto esecutivo devono essere coerenti con i contenuti dell'offerta tecnica presentata in fase di gara.
15. Unitamente alla progettazione esecutiva l'appaltatore deve altresì predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, legno, acciaio o metallo ai sensi dell'articolo 65 del D.P.R. n. 380/2001 all'ottenimento dell'autorizzazione di cui agli articoli 82 e 93 del richiamato DPR 380/2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile. Unitamente alla progettazione esecutiva l'appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia degli impianti e delle opere relative alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all'uso razionale dell'energia, se sono intervenute variazioni rispetto al progetto definitivo, ai sensi dell'articolo 125 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. , in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.

RITARDO NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

16. In caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale prevista dall'art. 22 del presente CSA. ***La penale è trattenuta sul pagamento del corrispettivo previsto per la progettazione esecutiva.***
17. Non costituisce ritardo il termine decorrente tra la consegna della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante e l'approvazione da parte di quest'ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all'ottenimento della verifica positiva e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all'appaltatore o ai progettisti dell'appaltatore.
18. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva o motivo legittimante un ritardo nella sua predisposizione:
 - i. la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente Capitolato speciale o che l'appaltatore o i progettisti dell'appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal RUP ;

- ii. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dal RUP o espressamente approvati dallo stesso
- iii. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono la progettazione esecutiva.

APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

19. Una volta presentata la progettazione esecutiva da parte dell'appaltatore, essa è verificata dalla stazione appaltante secondo i termini e le modalità di cui all'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; la Stazione appaltante prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verifica la conformità del progetto esecutivo al progetto posto a base di gara. La verifica accerta in particolare:
- a. l'avvenuta implementazione del progetto a base gara;
 - b. la completezza della progettazione;
 - c. la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
 - d. l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
 - e. i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
 - f. la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
 - g. la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
 - h. la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori anche con riguardo alle misure di contenimento del contagio Covid19 via via emanate;
 - i. l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
 - j. la manutenibilità delle opere.

Ottenuta la verifica favorevole, il progetto è validato dal RUP che ne dà notizia tempestivamente all'appaltatore.

20. Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al primo, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall'appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi.
21. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell'appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore secondo i termini e le modalità di cui all'art. 108 del Codice dei Contratti. In tal caso nulla è dovuto all'aggiudicatario per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
22. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:
- a) che si discosta dalla progettazione approvata a base di gara, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva;
 - b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico-sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
 - c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle partistrutturali e a quelle impiantistiche;
 - d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
 - e) che non contempli l'adozione dei protocolli di sicurezza a favore dei lavoratori
 - f) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione a base di gara.

Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che non ottenga la verifica positiva perché in contrasto con i contenuti di cui agli articoli da 52 a 59 del DPR 207/2010. e ss.mm.ii.

23. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all'appaltatore, la **Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto** e, in deroga a quanto diversamente previsto, all'appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:
- a) le spese contrattuali sostenute;
 - b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

24. La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale per la sola progettazione esecutiva entro 30 giorni dall'approvazione del progetto da parte della Stazione Appaltante previa presentazione di fatture elettroniche. Al fine di assolvere agli obblighi dettati in materia di PNRR, gli operatori economici dovranno indicare nella descrizione delle fatture la riconducibilità del servizio prestato al PNRR specificando, in particolare, nell'oggetto delle fatture stesse le seguenti diciture:
" PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE M5C2I2.3 - PINQUA REGIONE TOSCANA – PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU- PROGETTO C.A.S.C.I.N.A. – “COMUNITÀ D'AREA E SERVIZI DI COOPERAZIONE INTERCOMUNALE PER UN NUOVO ABITARE” - CUP: C53D21001060001".
25. Il pagamento è subordinato alla regolare approvazione della progettazione esecutiva redatta a cura dell'affidatario e, anche dopo la sua erogazione, resta subordinato al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.
26. Se la progettazione esecutiva è eseguita dallo staff tecnico dell'affidatario il pagamento dei corrispettivi è effettuato a favore dell'appaltatore.
27. Se la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti non appartenenti allo staff tecnico dell'appaltatore, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi è effettuato direttamente a favore dei progettisti, previa presentazione della fattura da parte di questi.
28. Il pagamento di cui ai periodi precedenti è effettuato in ogni caso previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario o dei referenti della progettazione. La stazione appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

COPERTURE ASSICURATIVE PROGETTAZIONE

29. Il progettista *deve presentare alla stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione della progettazione esecutiva, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;* la polizza deve coprire le eventuali nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti che dovessero rendersi necessarie in corso di esecuzione per errori od omissioni al progetto.
30. La polizza assicurativa sarà presentata dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo, ovvero dall'appaltatore medesimo se questi è qualificato per la progettazione ai sensi della vigente normativa in materia di qualificazione e la progettazione esecutiva è redatta dal suo staff tecnico.

CONSEGNA DEGLI ELABORATI

31. Degli elaborati facenti parte del progetto esecutivo così come del Piano di Sicurezza e di Coordinamento eventualmente aggiornato, dei relativi allegati e del Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera, dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante, n. 2 copie cartacee a colori.
32. L'Appaltatore dovrà inoltre consegnare alla Stazione Appaltante una copia della documentazione di cui al comma 1 in formato *.pdf e un'ulteriore copia in formato *.p7m sottoscritta digitalmente.
33. Dovranno inoltre essere consegnati i file di tutta la documentazione progettuale prodotta, inclusi computi, modello di calcolo degli strutturali e relativi output e modello di calcolo degli impianti e relativi output etc, in formato editabile, compatibile con i software in uso presso gli uffici della Stazione Appaltante e comunque secondo le richieste formulate dalla medesima.
34. Per quanto riguarda la modellazione BIM, dovranno essere forniti tutti i relativi modelli con le modalità e caratteristiche di cui al Capitolato Informativo allegato al presente Capitolato Speciale di Appalto a costituire parte integrante e sostanziale dello stesso.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE E OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

35. L'Appaltatore trasferisce in capo alla Stazione Appaltante i diritti patrimoniali di proprietà intellettuale della documentazione progettuale a decorrere dalla data di consegna della medesima. Per effetto del

pagamento del corrispettivo d'appalto, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione progettuale e contabile relativa all'intervento e dei singoli elaborati che lo compongono, nonché di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del contratto.

36. La Stazione Appaltante potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o mettendoli a disposizione di altro operatore economico, senza che l'Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.
37. L'Appaltatore rimane obbligato a non divulgare il materiale progettuale prodotto, che resta di proprietà della Stazione Appaltante.
38. L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione del contratto.
39. Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'incarico, o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano forniti dall'Amministrazione, o che siano stati preparati dall'Aggiudicatario per essere impiegati dall'Amministrazione.
40. Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell'Amministrazione, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico. L'Aggiudicatario potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il servizio svolto per l'Amministrazione, eventualmente illustrandolo con disegni, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo.
41. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subappaltatori e assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.
42. L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali, gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

CAPITOLO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 9 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO OSSERVANZA DELLO SCHEMA DI CONTRATTO E PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 18 comma 2 del d.lgs. n.36/2023 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro i successivi 60 (sessanta) giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto.

L'Amministrazione si riserva ogni forma di rivalsa nei confronti dell'affidatario qualora a causa di ritardo nell'avvio dei lavori ne derivasse un danno economico in primis la perdita del contributo P.N.R.R.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

2. L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Schema di Contratto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e ss.mm.ii. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm.ii. (Regolamento concernente ...attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

3. In caso di norme del presente Schema di Contratto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Schema di Contratto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ovunque nel presente Schema di Contratto si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Schema di Contratto.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Schema di Contratto, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182

ART. 10 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL'APPALTATORE

1. **Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto**, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il Capitolato generale d'appalto di cui al DM 145/2000, per quanto non in contrasto con il presente Schema di Contratto o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Schema di Contratto ed il Capitolato Speciale parte tecnica;
 - c) il computo metrico estimativo;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari;
 - e) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all'art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, se accolte dalcoordinatore per la sicurezza;
 - f) il POS;
 - g) il cronoprogramma di cui all'art. 30 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023;
 - h) il fascicolo dell'opera conforme all'art. 91 del D.Lgs. 81/2008;
 - i) le polizze di garanzia indicate nel presente Schema di Contratto;
 - l) il progetto definitivo-esecutivo completo di tutti gli elaborati che lo costituiscono;
2. **Sono contrattualmente vincolanti** tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché:
 - a. il D.Lgs. n. 81 del 2008, con i relativi allegati;
 - b. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
 - c. le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.;
 - d. il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - e. il D.P.C.M. 1 marzo 1991 e ss.mm.ii.;
 - f. il D.M. n. 37/2008 e ss.mm.ii.
 - g. la legge quadro sull'inquinamento acustico e relativi decreti attuativi;
 - h. la normativa europea e nazionale in materia di PNRR
 - i. la guida operativa per il rispetto del principio DNSH
 - j. i criteri minimi ambientali di cui al D.M. 23/06/2022
 - k. la normativa sulle fonti rinnovabili D.Lgs. n. 199/2021 e relativi allegati;
 - l. la normativa nazionale e regionale in materia di sicurezza e prevenzione incendi ai fini dell'ottenimento del C.P.I.
 - m. le normative igienico sanitarie ed urbanistiche vigenti nel territorio.
3. Sono contrattualmente vincolanti per l'impresa appaltatrice, tutte le leggi e norme vigenti in materia di lavori pubblici
4. L'Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.
5. **In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.**
6. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi - disegni.
7. Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo metricoestimativo, se presenti, è da intendersi prevalente quanto prescritto nell'elenco prezzi, anche in relazione al fatto che tale elaborato avrà valenza contrattuale in sede di stipula, diventando allegato al contratto.
8. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.
L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Schema di Contratto avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
9. **L'Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell'area di lavoro e dei documenti di**

progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'Appalto.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente Schema di Contratto) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

10. Salvo quanto previsto dal presente Schema di Contratto e dal contratto di appalto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.
11. Resta tuttavia stabilito che **la Direzione dei Lavori** potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, **disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente Schema di Contratto**; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei documenti contrattuali.
12. In presenza degli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine alla "sicurezza degli impianti" ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

ART. 11 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. **La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, nessuno escluso, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.**
2. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

ART. 12 - MODIFICA DELL'OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. La Stazione Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
2. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, potrà eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 124 del d.lgs. n.36/2023.
3. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro

- diritto e azione tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023.
4. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione l'art. 97 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 13 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'Appaltatore elegge il domicilio digitale in conformità di quanto stabilito dagli articoli 3 bis, 6 e 6 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, avvalendosi degli strumenti informatici come imposto dall'articolo 5 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ferma restando la possibilità di comunicazione in forma analogica in presenza di disfunzioni accertate degli strumenti di comunicazione digitale.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 14 - NORME GENERALI SUI MATERIALI ACCETTAZIONE E QUALITÀ E IMPIEGO DEI MATERIALI

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Schema di Contratto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata Capitolato Speciale di Appalto.
2. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati. Tutti i materiali potranno essere messi in opera solo dopo l'accettazione provvisoria del Direttore dei lavori.
3. L'Impresa dovrà sostituire, a sua cura e spese, le eventuali partite non ritenute conformi dal Direttore dei lavori con altre rispondenti ai requisiti concordati. L'approvazione dei materiali consegnati sul posto non sarà tuttavia considerata come accettazione definitiva.
4. Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Schema di Contratto può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o

certificazione.

5. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
6. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
7. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
8. L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
9. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
10. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
11. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.
12. Con riferimento all'articolo 16 del Capitolato Generale d'Appalto (D.M. n. 145/2000), se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi. A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del D.L., che riporti l'espressa approvazione del RUP.
13. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori ed eventuali subappaltatori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi:
 - Al REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio e ss. mm. e ii.;
 - Al D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106, "*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE*";
 - al D.Lgs. n. 106/2017, "*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE*";
 - al DM 23 giugno 2022, "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per*

- l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*”;
- al D.Lgs. 199/2021, “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”, e suoi allegati;
 - ai principi DNSH, “GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (cd. DNSH)”, di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021, aggiornata con Circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022;
 - D.M 17 Gennaio 2018, “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»”

CAPITOLO III – TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 15 - ADEMPIMENTI ANTERIORI ALL'INIZIO LAVORI

1. L'appaltatore, al più tardi al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa, l'attestazione di liberatoria circa l'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, rilasciata dall'autorità militare competente. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta:
 - a) la sospensione immediata dei lavori;
 - b) la tempestiva integrazione del PSC e dei POS, con la quantificazione dell'importo stimato delle opere di bonifica bellica necessarie;
 - c) l'acquisizione del parere vincolante dell'autorità militare competente in merito alle specifiche regole tecniche da osservare, con l'adeguamento dei PSC e dei POS ad eventuali prescrizioni delle predette autorità;
 - d) l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'art. 91, comma 2-bis, del D.Lgs. 81/2008, ad opera di impresa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis, dello stesso Decreto 81/2008, iscritta nell'Albo istituito presso il Ministero della difesa ai sensi dell'art. 2 del d.m. 11 maggio 2015, n. 82, nella categoria B.TER in classifica d'importo adeguata. Se l'appaltatore è in possesso della predetta iscrizione, le operazioni di bonifica possono essere affidate allo stesso, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 120 e agli allegati n. II.14 e II.16 del Codice dei contratti.
2. L'appaltatore, in tempo utile per la consegna dei lavori, deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia e al deposito ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm.ii. e all'art. 17 della Legge n. 64 del 1974 e ss.mm.ii., in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.

ART. 16 CONSEGNA E INIZIO APPALTO

1. Ai sensi dell'art. 215 e dell'art. 2 dell'Allegato V.2 del D.Lgs. 36/2023, prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data, la Stazione Appaltante provvederà a costituire il Comitato Consultivo Tecnico (CCT), costituito da n. 3 componenti, con le modalità di cui al citato Allegato V.2. I compiti del CCT previsti dal D. Lgs. 36/2023 e relativi Allegati si intendono integralmente richiamate nel presente CSA anche se non espressamente riportate per i casi occorrenti.
2. **La consegna dell'APPALTO avviene non oltre 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto. L'Amministrazione si riserva ogni forma di rivalsa nei confronti dell'affidatario qualora a causa di ritardo nell'avvio dell'appalto ne derivasse un danno economico, in primis la perdita del finanziamento P.N.R.R.**
3. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
4. **Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal D.L. per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva** fermo restando il risarcimento del danno (*ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione*) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore, oppure, di fissare una nuova data per la consegna non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni, ferma restando la decorrenza

del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'art. 3 dell'Allegato II.14 al D. Lgs. N. 36/2023. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 14 del richiamato art. 3.
6. **È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza** alla consegna dell'appalto (*sotto le riserve di legge*), anche nelle more della stipulazione formale del contratto, **secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 1 lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in L. 120/2020**. In tal caso la D.L. provvede, su autorizzazione del RUP, alla consegna dei lavori.

ART. 17 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELL'APPALTO

1. L'appalto si sviluppa in due fasi nel seguente ordine:
 - Dopo l'invito a procedere con la progettazione esecutiva : **Redazione progetto esecutivo**
 - dopo approvazione progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante: **Realizzazione completa dell'intervento**, compreso opere esterne
2. Il tempo utile per ultimare tutte le prestazioni oggetto dell'appalto integrato, pari a complessivi **740** giorni naturali e consecutivi, per ciascuna delle suddette fasi è così suddiviso:
 - Il termine per la **redazione della progettazione esecutiva** è fissato in **giorni 90** naturali consecutivi, decorrenti dalla data di conclusione delle verifiche archeologiche e di approvazione della relazione definitiva archeologica da parte della soprintendenza competente per territorio
 - Il termine per l'**esecuzione lavori** è fissato in **giorni 650** naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
3. **Nel calcolo del tempo di cui al comma 2 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.**
4. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di ultimazione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
5. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato

ART. 18 - PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2021, n. 10, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato al precedente art. 15, riconosce all'appaltatore, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato nello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

ART. 19 - PROROGHE

1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'art. 15 del presente Schema di Contratto, può richiederne la proroga, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale di cui al predetto art. 15. Si ritiene congruo un termine di almeno 45 giorni. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata alla D.L., la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della D.L.
4. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 5 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'art. 15, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. **La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui sopra costituisce rigetto della richiesta.**
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ad eventuali proroghe e differimenti parziali in relazione alle soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori; in tal caso per termine di ultimazione lavori si intendono i singoli termini delle soglie parziali di cui al presente Schema di Contratto e il periodo di proroga è proporzionato all'importo dei lavori per l'ultimazione dei quali è concessa la proroga.

ART.20 - SOSPENSIONI DELL'ESECUZIONE

1. Le eventuali sospensioni dei lavori sono disciplinate dall'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 8 dell'Allegato II.14 al medesimo D. Lgs. n. 36/2023.
2. Il verbale di sospensione deve indicare:
 - a) le ragioni che abbiano determinato l'interruzione dei lavori;
 - b) lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimanga interrotta, indicando le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
 - c) la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, dovrà in ogni caso, a sua cura e spese, mettere in sicurezza il cantiere e ogni responsabilità di carattere civile e penale sono a suo totale. Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali

non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 6, dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
10. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 121 del codice dei Contratti.
11. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 121 citato, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

ART. 21 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del precedente articolo 20, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

ART. 22 PENALI

1. **Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dell'opera appaltata, per**

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO per mille del complessivo importo netto contrattuale (servizi o lavori, a seconda che il ritardo riguardi la progettazione o la fase esecutiva); detta penale non può comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare complessivo contrattuale (comma 4 art. 50 D.L. n. 77/2021 convertito in Legge 108/2021)

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall'articolo 13;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati nel rispetto delle soglie temporali fissate dal programma esecutivo dei lavori
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta le soglie temporali fissate nel programma esecutivo dei lavori
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
6. Se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale di cui al comma 4 art. 50 D.L. n. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, trova applicazione l'art. 23 del presente CSA, in materia di risoluzione del contratto.
7. In caso di mancato adempimento agli impegni assunti dall'appaltatore in sede di offerta tecnica, con le modalità ed i tempi indicati, verrà applicata una penale giornaliera quantificata come al precedente comma 1.
8. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 23 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 9, dell'Allegato I.7 al D. Lgs. 36/2023, **entro 10 giorni dalla stipula del contratto** (o dalla data di convocazione per procedere alla consegna dei lavori), l'appaltatore predispone e **consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori**, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Qualora l'appaltatore non consegna alla DL il programma esecutivo dei lavori nei termini sopra stabiliti sarà preso come riferimento il cronoprogramma del progetto esecutivo.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

ART. 24 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Schema di Contratto iale o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del

D.Lgs. 81/2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto.

ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3 del medesimo art. 122, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori, gli assegna un termine che, salvo i casi d'emergenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
2. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.
3. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, del citato art. 122 del D.Lgs. 36/2023, le somme di cui al comma 5 del medesimo art. 122 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del D.Lgs. 36/2023.
4. Secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, l'Allegato II.14 al medesimo D. lgs. n. 36/2023 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

ART. 26 - DIREZIONE DI CANTIERE

1. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato ed idoneo in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante specifica delega conferita dall'impresa appaltatrice e da tutte le imprese operanti nel cantiere (subappaltatrici, cottimisti ecc.), con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
2. L'esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere, anche senza motivazione espressa, il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'esecutore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'esecutore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
3. Ogni variazione del soggetto preposto alla direzione di cantiere secondo le previsioni di cui al presente articolo, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante corredata dal nuovo atto di mandato, senza il quale la variazione non esperirà alcun effetto (se dannoso per la Stazione Appaltante).

4. Il Direttore di Cantiere dovrà assicurare la presenza assidua, costante e continua sul cantiere per l'intera durata dell'orario lavorativo. Per ogni giorno in cui la Stazione Appaltante constaterà l'assenza, troverà applicazione l'articolo delle penali previsto dal presente Schema di Contratto

ART. 27 - RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI

1. Il Direttore dei Lavori svolge le proprie funzioni nel rispetto di quanto disposto dall'Allegato II.14 al D. Lgs. n. 36/2023.
2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.
3. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza del D.L. stesso l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, gli ordini di servizio dovranno comunque avere forma scritta e l'esecutore dovrà restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
4. Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto e dettagliato nel programma di esecuzione dei lavori a cura dell'appaltatore.
5. Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.
6. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
7. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.
8. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
9. Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
10. Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:
 - a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
 - b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 122, comma 4, del Codice;
 - c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti

strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;

- d) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
 - e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose;
 - f) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
 - 1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - 2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - 3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - 4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - 5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
11. Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori. Tali documenti contabili sono costituiti da:
- giornale dei lavori
 - libretto delle misure
 - registro di contabilità
 - sommario del registro di contabilità
 - stato di avanzamento dei lavori (SAL)
 - conto finale dei lavori.

CAPITOLO IV – CONTABILIZZAZIONE LAVORI

ART. 28 - LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Schema di contratto e dai capitolati speciali di appalto parti tecniche e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 7, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. Le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione
4. Il sommario del registro di contabilità specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità
5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al Direttore dei Lavori. Tuttavia, il Direttore dei Lavori, in riferimento al precedente capoverso, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.
6. Gli oneri di sicurezza riguardanti i lavori a corpo saranno liquidati in proporzione ai lavori effettivamente eseguiti. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

ART. 29 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla D.L..

CAPITOLO V – DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 30 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, **a titolo di anticipazione, pari al 20% dell'importo del contratto**, da corrispondere dopo la sottoscrizione del contratto medesimo **entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal Direttore dei Lavori**.
L'erogazione dell'anticipazione, è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 30, comma 8,
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
3. **L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.**
4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
5. **L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili.** Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
6. La Stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione in caso di insufficiente compensazione o in caso di decadenza dell'anticipazione, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

ART. 31 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. **I pagamenti in acconto relativi ai lavori**, sono emessi ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, raggiunge **la somma netta di euro 350.000,00**, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori.
2. I pagamenti degli acconti **sono effettuati nel termine di 30 giorni sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento**, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni. **I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni S.A.L.** e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'adozione degli stessi.
3. Fermi restando i compiti del D.L., l'appaltatore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del S.A.L. Il D.L. accerta il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta il S.A.L. contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento. In caso di difformità tra le valutazioni del D.L. e quelle dell'appaltatore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il D.L., a seguito di accertamento in contraddittorio con l'appaltatore, procede all'adozione del S.A.L. Il D.L. trasmette il S.A.L. al RUP, il quale, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione del S.A.L. e, comunque, non oltre 7 giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e

dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al relativo pagamento. L'appaltatore può emettere fattura al momento dell'adozione del SAL. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

4. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo dei lavori eseguiti:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
 - b) incrementato della quota relativa agli oneri per la sicurezza (OS se previsti);
 - c) al netto della ritenuta dello 0,50%, trattenuta a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
 - d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
 - e) al netto della percentuale dell'anticipazione erogata
5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 80% dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l'importo della relativa rata sia inferiore all'importo minimo di cui al citato comma 1. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato secondo il successivo articolo. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
7. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento risultanti dalla gara e dal contratto, sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
8. Fermo restando quanto previsto dal presente Schema di Contratto, **la Stazione appaltante** provvede a **corrispondere l'importo del certificato di pagamento** entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura elettronica e verifica, con esito positivo:
 - della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'appaltatore;
 - della regolarità del DURC
 - degli adempimenti previsti dall'art. 3 L. 136/2010;
 - della regolarità fiscale prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 e del D.M. n. 40/2008
9. Qualora la Stazione Appaltante rilevi l'accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, può provvedere al pagamento diretto dei dipendenti dell'appaltatore o degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, sulla base della specifica richiesta degli interessati, con indicazione di ogni elemento necessario ad individuare l'inadempimento contestato ed a effettuare il pagamento medesimo.
10. **Ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 143/2021, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, deve essere richiesta dal committente o dall'impresa affidataria, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.**
A tal fine l'impresa affidataria avrà l'obbligo di attestare la congruità dell'incidenza della manodopera mediante la presentazione del DURC di congruità riferito all'opera complessiva (art. 4, comma 3, D.M. 143/2021).

L'attestazione di congruità sarà rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, entro 10 giorni dalla richiesta, su istanza dell'impresa affidataria

Nel caso in cui la Cassa Edile/Edilcassa riscontrasse delle incongruità nei dati (art. 5, d.m. 143/2021), lo comunicherà all'impresa affidataria, la quale avrà 15 giorni di tempo, dalla ricezione dell'avviso, per regolarizzare la sua posizione, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo pari alla differenza di costo del lavoro necessaria a raggiungere la percentuale stabilita per la congruità ed ottenere il rilascio del DURC di congruità.

Laddove invece, decorra inutilmente il termine di 15 giorni, la Cassa Edile comunicherà, l'esito negativo della verifica di congruità ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con l'indicazione dell'importo a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l'attestazione di congruità previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

L'impresa affidataria che risulti non congrua può, altresì, dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante l'esibizione di documentazione provante costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

L'esito negativo della verifica di congruità inciderà, in ogni caso, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l'impresa affidataria, del DURC ordinario.

11. Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

ART. 32 - PAGAMENTI A SALDO

1. **Il SAL a saldo, corrispondente al credito residuo sul Conto Finale, deve essere pari ad almeno il 5% dell'importo contrattuale compreso eventuali perizie suppletive approvate, al netto delle trattenute di legge e delle somme relative ai pagamenti dei subappaltatori.** Per consentire il rispetto della predetta percentuale, l'amministrazione aggiudicatrice può operare idonee trattenute anche dai SAL precedenti all'ultimo.
2. **Il conto finale** dei lavori è redatto **entro 30 giorni** dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e alle condizioni di cui al comma 4.
3. **Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore**, su richiesta del RUP, **entro il termine perentorio di 30 giorni**; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
4. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore
5. **La rata di saldo**, comprensiva delle ritenute effettuate sui pagamenti in acconto, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata **entro 30 giorni** decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato

nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni, previa presentazione di regolare fattura elettronica, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

6. **Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera**, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
7. **Il pagamento della rata di saldo**, ai sensi del comma 9 dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, è subordinato alla costituzione di una **cauzione o di una garanzia fideiussoria** bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. **Tale garanzia deve essere prestata in conformità allo schema tipo allegato al decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193**, qualora non ancora sostituito ai sensi del comma 12 dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023
8. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, **l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera**, ancorché riconoscibili, **purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata**.
9. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ART. 33 - FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante di fattura elettronica attraverso il sistema di interscambio dell'agenzia delle entrate. La fattura elettronica che viene inviata direttamente alla pubblica amministrazione, non passando per il SdI, si considera non emessa.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 31, comma 7, della Legge n. 98/2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
 - b) agli adempimenti previsti dal presente Schema di Contratto e dalle normative vigenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) all'acquisizione, ai fini dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., dell'attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile.
 - e) ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e ss.mm.ii., all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40 e successive modificazioni. **In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;**
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto

ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

ART. 34 - RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito dal presente Schema di Contratto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori previsti per legge.
3. È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
4. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito dal presente Schema di Contratto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura prevista per legge.

ART. 35 - ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o parte di essi.

ART. 36 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 e della Legge n. 52/1991 e ss.mm.ii. alle seguenti condizioni: Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.
3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.

CAPITOLO VI – GARANZIE E ASSICURAZIONI

ART. 37 - GARANZIA PROVVISORIA

1. Il **concorrente**, per la partecipazione alla presente gara di appalto, **deve prestare la garanzia provvisoria secondo quanto stabilito dall'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato II.13 al medesimo D.Lgs. n. 36/2023**. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate;
2. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando può richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
3. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 117 del codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

ART. 38 - GARANZIA DEFINITIVA

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto di appalto deve costituire una "**garanzia definitiva**" ai sensi e con le modalità previste dall'art. 117 comma 1 del Codice dei Contratti. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, dall'Allegato II.13 del D.Lgs. 36/2023, per la garanzia provvisoria
2. La garanzia è prestata mediante atto di fidejussione rilasciato da un'impresa bancaria o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'art. 106, comma 3, del Codice dei contratti o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. 16 settembre 2022, n. 193, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 117, comma 7, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, dei S.A.L. in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La Stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia è integrata in aumento.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 68, comma 9, e 117, comma 13, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell'art. 117, comma 6, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia definitiva, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 117, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 39 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. I casi di riduzione dell'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo sono disciplinati dall'art. 106 comma 8 del Codice dei contratti.
2. Per fruire delle riduzioni di cui al citato comma 8 dell'art. 106 l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
3. Il possesso dei requisiti necessari per poter usufruire delle riduzioni di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato II.12 del D.Lgs/2023, o da separata certificazione ai sensi del comma 1 del medesimo art. 4.
4. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, ultimo capoverso, del Codice dei contratti, le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, sopra richiamato, si applicano anche alla garanzia definitiva.

ART. 40 - OBBLIGHI ASSICURATIVI DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, **a costituire e consegnare alla Stazione appaltante contestualmente alla stipula del contratto di appalto, una polizza di assicurazione che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi in fase di esecuzione** (danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori) **e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.** La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. Tale polizza, secondo quanto previsto dalla citata disciplina, deve assicurare la stazione appaltante

contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 4 e 5.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n.193/2022)

4. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o causate di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (**C.A.R.**) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo di € **1.500.000,00**
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
5. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (**R.C.T.**) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) **non inferiore ad euro 3.000.000,00**.
6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
7. Le garanzie di cui ai commi 4 e 5, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art. 68, comma 9, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati.
8. Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice dei contratti, è **previsto un periodo di garanzia di 24 mesi** dalla data di emissione del certificato di collaudo e pertanto la polizza assicurativa di cui ai commi 4 e 5, deve essere sostituita da una polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

CAPITOLO VII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 41 - MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Le modifiche del contratto in corso di esecuzione sono disciplinate dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8 del citato art. 120 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante.
3. Secondo quanto stabilito dall'art. 5 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi.
4. In tutti i casi in cui siano necessarie modifiche del progetto, anche ai sensi dell'articolo 120, comma 7, del codice, il direttore dei lavori, acquisito il parere del progettista, redige una relazione motivata contenente i presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si esprime il RUP per sottoporla all'approvazione della stazione appaltante. Gli eventuali costi per la progettazione delle modifiche devono trovare capienza nell'invarianza del quadro economico.
5. Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 7, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
 - a) desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 41 del codice, ove esistenti;
 - b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.
6. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del citato art. 5, comma 7, risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.
7. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
8. **Non sono comunque mai riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP**
9. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti a evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.
10. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.
11. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
12. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore è tenuto all'esecuzione di dette prestazioni alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del

contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice

ART. 42 - REVISIONE PREZZI

1. La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:
 - a. con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
 - b. con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
3. Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 2, sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma 2 nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.
4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante utilizza:
 - a. nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
 - b. le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
 - c. le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
5. **Il D.L. della stazione appaltante** verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'appaltatore, e da quest'ultimo **provata con adeguata documentazione**, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. **Il D.L. verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.**

CAPITOLO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 43 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codicefiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) il DURC;
 - e) il documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto Lgs. n. 81/2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'art. 29, comma 5, primo periodo, del Decreto Lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del Decreto Lgs. n. 81/2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'art. 31 e all'art. 38 del Decreto Lgs. n. 81/2008, nonché:
 - a) una dichiarazione di accettazione del PSC, con le eventuali richieste di adeguamento;
 - b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'art. 68 del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 68 del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'art. 68 del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1, lettera i), del Decreto Lgs. n. 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 68 del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1, lettera i), del Decreto Lgs. n. 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'art. 44 del presente CSA, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
 5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

ART. 44 - NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'art. 97, comma 1, del Decreto Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto Lgs. n. 81/2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto Lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito al presente Capitolo VIII – disposizioni in materia di sicurezza.
5. **Ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale Toscana n. 38/2007**, la ditta appaltatrice DEVE presentare prima dell'aggiudicazione definitiva, al fine di procedere alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa: -
 - **la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 2 comma 1 lett. f) del D.lgs. n. 81/2008**
 - **la nomina del medico competente di cui all'art. 2 comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso**
 - **la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n.81/2008**
 - **adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 36 e ss. del D.Lgs. n. 81/2008**

ART. 45 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC)

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 100 del Decreto Lgs. n. 81/2008, in

conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, indicati all'art. 2, del presente Schema di Contratto.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
3. Se prima della stipulazione del contratto (*a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese*) oppure nel corso dei lavori (*a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata*) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:
 - a) ad adeguare il PSC, se necessario;
 - b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

ART. 46 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO SICUREZZA

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 47 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

1. L'appaltatore, **entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori**, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera h), del Decreto Lgs. n. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto Lgs. n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
4. Ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis, del Decreto Lgs. n. 81/2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del citato Decreto Lgs. n. 81/2008.
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC.

ART. 48 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del Decreto Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
3. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
4. Ai sensi dell'art. 119, comma 12 del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPITOLO IX – DISCIPLINA SUBAPPALTO

ART. 49 - SUBAPPALTO

1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.
3. Le disposizioni di cui al suddetto articolo 119 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 119 è consentita, in deroga all'articolo 68, comma 15, del medesimo D.Lgs. 36/2023, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:
 - a. il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
 - b. non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023;
 - c. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
5. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 dell'art. 119 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
6. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023
7. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del medesimo D. Lgs. 36/2023. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la

Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del medesimo D.Lgs. 36/2023. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

8. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
9. Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
10. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
11. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.
12. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 276 del 2003 - **distacco di manodopera** - dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
 - a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nell'fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
13. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
14. **Il subappaltatore è altresì tenuto espressamente a vincolarsi al rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:**
 - i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio

2021, n. 108, concorrendo il subappaltatore, con l'Aggiudicatario, al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile;

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23/06/2022 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica;
- **quanto previsto dalla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”, edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022**

ART. 50 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
2. L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
3. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatto salvo i casi di cui al comma 11, lettere a) e c), dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.
4. L'appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del D. Lgs. 36/2023. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.
5. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del Decreto Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità ed esecuzione dei contratti di subappalto.
6. Il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646²

² Legge 13 settembre 1982, n. 646, “Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia”

Art. 21. (testo in vigore dal 5 ottobre 2018)

Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. E' data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. L'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti

ART. 51 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a. quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
 - b. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c. su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
2. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, del D. Lgs. 36/2023. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 8 dell'art. 119, il RUP inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
4. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore;
 - b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
5. La documentazione contabile deve specificare:
 - a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;
 - b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;
 - c) l'individuazione delle categorie al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori.
6. Ai sensi dell'art. 17, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 e ss.mm.ii., gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore

di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. (comma così modificato dall'art. 25, comma 1, della legge n. 132 del 2018)

L'autorizzazione non può essere rilasciata nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nel presente articolo, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione deve intervenire entro 90 giorni dalla data anzidetta. L'ulteriore prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza del titolo autorizzatorio, è punita con le pene stabilite nel primo comma, ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto.

Si ricorda che l'art. 10-quinquies della L. 575/1965 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 120, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'art. 116, comma 2, del citato D.Lgs. n. 159/2011 ha disposto che i richiami alle disposizioni contenute nella legge 575/1965, ovunque presenti, si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel medesimo D.Lgs. n. 159/2011. In particolare, le disposizioni contenute nell'articolo 21 sono confluite nell'art. 74, commi 3 e 4, dello stesso D.Lgs. n. 159/2011.

principale.

7. Ai sensi dell'art. 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
 - a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
 - d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.
8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al precedente comma, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

CAPITOLO X – CONTROVERSIE, MANODOPERA ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 52 - CONTESTAZIONI E RISERVE

1. La disciplina relativa alla gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve è riportata nell'Allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 115, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, l'esecutore dei lavori si uniforma alle disposizioni e agli ordini di servizio del direttore dei lavori senza poterne sospendere o ritardare il regolare sviluppo. Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14 di cui al precedente comma 1, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.
3. Secondo quanto previsto dall'art. 7 dell'Allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023, in linea di principio, l'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti.
4. Non costituiscono riserve:
 - a. le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
 - b. le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
 - c. il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
 - d. le contestazioni circa la validità del contratto;
 - e. le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
 - f. il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.
5. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.
6. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.
7. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, **le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:**
 - a. la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
 - b. l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
 - c. le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
 - d. le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
 - e. le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.
8. L'esecutore, all'atto della firma del **conto finale**, da apporre **entro il termine di trenta giorni** dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di

cui all'articolo 212 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del codice.

9. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario
10. Se le contestazioni riguardano fatti, il D.L. redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

ART. 53 - ACCORDO BONARIO

1. Ai sensi dell'art. 210, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, Per i lavori pubblici di cui al Libro II, affidati da stazioni appaltanti o enti concedenti oppure dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo art. 210.
2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 36/2023.
3. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
4. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
5. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di importo di cui al comma 1.
6. Entro quindici giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, il RUP può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall'allegato V.1 al D. Lgs. 36/2023. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 4.
7. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso ed

è redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo, possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

ART. 54 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - ARBITRATO

1. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale di Pisa, competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante, ed è **esclusa la competenza arbitrale.**
2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

ART. 55 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
3. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto Lgs. n. 81/2008, nonché dell'art. 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
4. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
6. Al personale impiegato nei lavori è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Nell'invito a presentare offerta, ai sensi del comma 2, dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante indica il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1 del medesimo art. 11.

ART. 56 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto ed il certificato di collaudo o CRE, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo sia inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 98, dopo la stipula del contratto, il DURC è richiesto ogni 120 giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
4. Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 98, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sull'arata di saldo;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.
6. Ai sensi dell'articolo 11 comma 6, del D.Lgs. 36/2023, nel caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119 dello stesso D.Lgs. n. 36/2023, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva

ART. 57 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del D. Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni di cui al comma 1 dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, lettere da a) a d).
2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:
 - a. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023.
3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 122 (per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore), l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti. Dette somme, nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo, del medesimo D.Lgs. 36/2023.
6. L'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.
7. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
8. Costituiscono altresì **causa di risoluzione del contratto**, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità di cui ai precedenti punti, anche nei seguenti casi:
 - a. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto Lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la

sicurezza;

- b. azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del Decreto Lgs. n. 81/2008;
 - c. applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Decreto Lgs. n. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato Decreto Lgs. n. 81/2008;
 - d. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
 - e. **violazione degli adempimenti previsti dal D.M. 23/06/2022 relativamente al rispetto dei Criteri Minimi Ambientali e del rispetto dei principi DNSH.**
9. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all'appaltatore con almeno 10 giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

CAPITOLO XI – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 58 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CERTIFICAZIONI

1. Conformemente all'articolo 1, comma 2, lettera t), dell'Allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023, rientra nei compiti del **direttore dei lavori**, procedere, in contraddittorio con l'esecutore, alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emettere il **certificato di ultimazione dei lavori** da trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere. Il **certificato di ultimazione può prevedere** l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, **per il completamento di lavorazioni** di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. **Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione** e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
2. In ogni caso, **alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori**, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. In sede di accertamento dei lavori eseguiti, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'art. 20 del presente Schema di contratto, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. **Il direttore dei lavori accerta** che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del Ciclo di Vita del Prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche **rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione**
4. **Entro il termine per l'ultimazione dei lavori l'appaltatore dovrà consegnare gli elaborati finali dei rilievi, degli impianti effettivamente realizzati nonché dei manuali di manutenzione operativi, le certificazioni e le dichiarazioni di conformità, relative alle opere ed impianti, materiali e componentistica di sicurezza, previste dalle normative italiane e comunitarie nonché l'attestazione di corretta posa degli stessi.** In carenza della suddetta documentazione il Direttore dei Lavori non può redigere il certificato di ultimazione dei lavori e, se redatto, questo non è efficace.
5. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'appaltatore dovrà presentare:
 - dichiarazioni di conformità previste dal D.M. n. 37/2008 complete dei documenti previsti per legge;
 - relazione sui materiali utilizzati completa per ciascuna tipologia delle seguenti informazioni: denominazione, modello, tipo, nome del costruttore, documentazione relativa ai marchi di conformità nazionali ed europei, dichiarazioni del costruttore di rispondenza alle norme, attestati di organismi indipendenti e riconosciuti dalle UE;
 - idoneità all'ambiente di installazione ed eventuale compatibilità con gli impianti preesistenti;
 - rapporto di verifica con esito positivo delle prove effettuate dall'installatore prima della messa in servizio degli impianti in conformità alle norme europee certificati di omologazione CE per tutte le apparecchiature che lo richiedano secondo le indicazioni della Direttiva Macchine;
 - elaborati grafici delle opere e degli impianti così come sono stati realmente realizzati, completi piante e sezioni quotate, schemi, particolari dei materiali montati ecc. forniti in copia cartacea e su supporto elettronico in formato da concordare con l'ufficio tecnico del Comune;
 - disegni finali "As-Built", dovranno essere aggiornati e perfettamente corrispondenti agli impianti realizzati, con l'indicazione del tipo e delle marche di tutte le apparecchiature,

- componenti e materiali installati;
 - aggiornamento tavole architettoniche e strutturali;
 - copia cartacea e supporto informatico, una monografia degli impianti eseguiti con tutti i dati tecnici, le tarature, le istruzioni per la messa in funzione dei vari impianti e apparecchiature e le norme di manutenzione. Alla fine della monografia, in apposita cartella, dovranno essere prodotti i depliant illustrativi delle singole apparecchiature con le relative norme di installazione, messa in funzione, manutenzione e per ogni apparecchio/macchina, un elenco dei pezzidi ricambio consigliati dal costruttore per un periodo di funzionamento di due anni;
 - manuale d'uso e di manutenzione del manufatto ed impianti;
 - documentazione fotografica completa degli impianti realizzati;
6. Tutti i disegni finali devono essere contenuti in appositi raccoglitori, firmati in originale dall'Appaltatore e/o professionista abilitato di propria fiducia o del subappaltatore qualora abbia realizzato delle operazioni che differiscono da quanto previsto da progetto (quando necessario) ed accompagnati (ciascuna copia) dalle dichiarazioni di conformità del fornitore e dell'installatore ove previste dalla normativa vigente in materia d'impianti e di prevenzione incendi (Legge 5/3/90, DPR 6/12/91 n. 447, Legge 9/1/91 n. 10, DPR 26/8/93 n. 412, DPR 30/4/99 n. 162, DPR 12/1/98 n. 37, DM 4/5/98, ecc.) e dalle relative schede tecniche dei materiali.
- Le dichiarazioni di conformità sopra citate dovranno essere compilate in tutte le loro parti nel rispetto della normativa vigente nulla escluso.
- Ai raccoglitori di cui sopra dovranno seguire ulteriori raccoglitori in 2 copie contenenti tutte le istruzioni necessarie per la conduzione e la manutenzione degli impianti e delle singole apparecchiature, secondo le istruzioni date dalla D.L. e dal Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.
- Si precisa che non dovranno essere contenute generiche informazioni, ma precise documentazioni di ogni apparecchiatura con fotografie, disegni, schemi ed istruzioni di funzionamento, manutenzione, smontaggio, installazione e taratura e quant'altro necessario alla stesura del manuale di manutenzione (dunque i vari libretti di uso e manutenzione delle vari componenti installate) dell'opera e del fascicolo tecnico previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e sicurezza ed igiene dei lavoratori. Tutto ciò dovrà essere perfettamente ordinato, con un indice preciso ed analitico per l'individuazione rapida delle apparecchiature/materiali ricercate. Dovranno quindi essere contenute almeno le seguenti informazioni:
- a. Una lista completa delle parti di ricambio consigliate per un periodo di conduzione di due anni, con la precisa indicazione di marche, numero di catalogo, tipo e riferimento ai disegni.
 - b. Accanto al nome di ogni singola ditta fornitrice di materiali deve essere riportato indirizzo postale ordinario e di posta elettronica, numero di telefono e di fax, sito internet dell'Azienda, al fine di reperire speditamente le eventuali parti di ricambio.
 - c. Una lista completa di materiali di consumo con precisa indicazione di marca, tipo e caratteristiche tecniche.
 - d. Una lista completa di attrezzi, utensili e dotazioni di rispetto necessari alla conduzione ed ordinaria manutenzione, ivi inclusi eventuali attrezzi speciali per il montaggio e smontaggio degli impianti.
7. Durante il periodo di messa a punto, l'Appaltatore deve addestrare il personale della Stazione Appaltante all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti ed opere realizzate nei termini e nei tempi da concordare con la D.L.

ART. 59 - CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

1. Il **collaudo finale** deve essere completato **non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori**, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Qualora nel biennio di cui all'articolo 116, comma 2, terzo periodo, del codice, emergano vizi o difetti dell'opera, il RUP provvede a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo e in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso propone alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, o in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
3. **Il collaudo** è disciplinato dall'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e dagli articoli da 17 a 23 dell'Allegato II.14 al medesimo D. Lgs. 36/2023.
4. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del codice, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo
5. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Restano impregiudicati gli obblighi, le condizioni e gli adempimenti relativi al collaudo statico delle strutture ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. n. 380 del 2001 e sm.i..
7. Ai sensi dell'articolo 116, comma 7, del codice, il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo qualora:
 - a) la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro;
 - b) per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del codice, non si tratti di una delle seguenti tipologie di opere o interventi:
 1. opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d'uso III e IV ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, a eccezione dei lavori di manutenzione;
 2. opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
 3. lavori di miglioramento o adeguamento sismico;
 4. opere di cui al Libro IV, Parte II, Titolo IV, Parte III, Parte IV e Parte VI del codice;
 5. opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori.
8. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.
9. A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede ai sensi dell'articolo 27 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023

ART. 60 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La stazione appaltante, qualora abbia necessità di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che (art. 24, Allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023):
 - a. sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

- b.** sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti e alle opere a rete;
 - c.** siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
 - d.** siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
 - e.** sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni di cui al precedente comma 1 nonché a effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal RUP, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

CAPITOLO XII – NORME FINALI

ART. 61 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore assume, con la presentazione dell'offerta e l'aggiudicazione dell'appalto, la piena responsabilità tecnica delle opere allo stesso affidate, restando nei confronti del committente, responsabile anche della correttezza dei progetti da esso accettati.
2. Nella esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà uniformarsi a quanto previsto in materia di normativa vigente statale e regionale, nel rispetto delle scelte progettuali e delle tipologie esecutive contenute nei progetti in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile e della normativa vigente in materia.
3. Oltre agli oneri previsti dalla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici e al presente Schema di Contratto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
4. Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Schema di Contratto, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:
 - a. **Oneri e responsabilità generali**
 - la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile
 - la fornitura di acqua potabile e corrente per il cantiere
 - movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido stucco, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso;
 - l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto
 - le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato
 - la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza
 - nominare il Direttore tecnico di cantiere che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico. Tale nomina dovrà essere comunicata anche al Committente ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di fase di esecuzione;
 - comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

- redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) conformemente a quanto indicato e prescritto all'art. 89 comma 1 lettera h del D.Lgs. 81/2008 da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;
- predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;
- approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione delle opere;
- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- **in ottemperanza a quanto previsto dall'art.18, commi 1 lettera u. del D.Lgs. 81/2008, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;**
- tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;
- provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;
- consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori, anche tramite Posta Elettronica Certificata
- produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formato elettronico, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese
- rispetto scrupoloso di tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente, effettuare un'accurata verifica dei vari progetti, prima dell'inizio dei lavori in modo che eventuali dubbi possano essere tempestivamente chiariti: a questo proposito, l'Appaltatore ha l'obbligo di inoltrare formale richiesta scritta di chiarimenti con l'espressa formulazione dei quesiti, sia alla Stazione Appaltante, sia al progettista competente, sia alla Direzione Lavori. Qualora nulla pervenisse in merito entro il termine di 15 giorni dalla consegna dei lavori, si riterrà che l'Appaltatore abbia compreso perfettamente i progetti che deve eseguire.
- redigere, prima della realizzazione dei lavori, i disegni costruttivi di cantiere e di montaggio e sottoporli alla D.L. L'Appaltatore deve essere in grado di elaborare i disegni costruttivi di cantiere, in tutte le sue parti, senza ulteriori indicazioni ed in conformità con quanto previsto nel progetto. Dimensioni, ubicazioni e quotenei disegni costruttivi di cantiere devono essere verificati sul posto dall'Appaltatore. I disegni costruttivi di cantiere devono essere conformi ai disegni e specifiche di progetto, nonché a tutta la documentazione contrattuale ed alle eventuali indicazioni della D.L., devono rispettare fedelmente quanto si va a realizzare ed essere accompagnati da dettagli tecnici, da tabelle, da cataloghi tecnici e da ogni altro genere di documentazione utile per dare alla D.L. gli elementi necessari alla valutazione di quanto l'Appaltatore intende realizzare. Essi, inoltre, devono tenere conto di tutti i dati acquisiti in cantiere. L'Appaltatore risulta responsabile per qualsiasi errore dei propri elaborati e per deviazioni dalle Norme vigenti, a meno che l'Appaltatore abbia informato per iscritto la D.L. di tali deviazioni e ne abbia ricevuto per iscritto la necessaria approvazione. L'Appaltatore deve ripresentare gli eventuali disegni a cui, in accordo con la D.L., siano state apportate correzioni, senza per questo acquisire alcun diritto a compensi supplementari, sino al conseguimento dell'approvazione definitiva. Questa, in ogni caso, non solleva l'Appaltatore dalla responsabilità per la perfetta esecuzione delle opere, essendo tale approvazione data sostanzialmente alla loro impostazione concettuale ma non al dimensionamento delle apparecchiature ed a tutti i dettagli costruttivi

- fornire i disegni quotati per la realizzazione di forometrie, basamenti, cunicoli, ecc. a servizio dell'impiantistica; inoltre deve verificare gli eventuali carichi statici e dinamici delle eventuali apparecchiature da fornire ed installare di rilevanti dimensioni e/o peso, le potenze e le caratteristiche dei vari motori e/o macchine, le modalità di montaggio e di ancoraggio alle strutture delle varie apparecchiature e materiali
- soluzione delle interferenze fra i vari impianti esplicate con sezioni e particolari, corredati di specifica documentazione fotografica a colori recante in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
- fornire i calcoli di verifica delle strutture adottate.
- redigere i rapporti di cantiere giornalieri riportanti le lavorazioni in corso, i lavoratori e le imprese ed i mezzi (le targhe dei mezzi sono incluse) presenti in cantiere. Il Responsabile del Cantiere è tenuto a segnalare anche i lavoratori delle varie imprese in raggruppamento e/o subappaltatrici presenti
- per una verifica dei materiali ed apparecchiature oggetto dell'appalto e per monitorare l'accettazione di tutti i materiali che devono essere impiegati per la realizzazione dell'opera, deve essere compilata la scheda di accettazione del materiale da consegnare alla D.L. contestualmente alle schede tecniche e specifiche dei materiali ed apparecchiature
- tutti i disegni di dettaglio e di montaggio "As-Built" sono considerati parte integrante delle dichiarazioni di conformità che l'impresa è tenuta a redigere al termine dei lavori, ove necessario e/o richiesto essi devono essere firmati da un professionista abilitato nel rispetto della normativa vigente. Essi sono soggetti al controllo della Direzione Lavori che può provvedere anche sulla base di specifici accordi tra le parti, per proprio conto o con propri assistenti/collaboratori
- controllo costante dei materiali e delle lavorazioni comunque inerenti all'opera. In particolare è fatto obbligo di fornire mezzi, strumenti, materiali e personale (sia tecnici, sia operai) per l'effettuazione dei necessari controlli in corso d'opera, siano essi stabiliti da norme di legge o dalla normativa tecnica, siano essi prescritti dalla Direzione Lavori, fino a collaudo tecnico-amministrativo avvenuto.
- prestarsi, qualora nel corso dell'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità;
- istituire nel cantiere un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;
- promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
- provvedere all'informazione e formazione dei lavoratori;
- mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (spogliatoio, servizi igienici, ecc.);
- assicurare:
 - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
 - il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
 - il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
- rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
- provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;
- tenere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della

- documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
- fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
 - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
 - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08;
 - le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
- mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di sicurezza e coordinamento;
- informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e il Coordinatore per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
- organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;
- affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
- fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.
- in ottemperanza all'art.24 della L.R.T. n.38/2007 l'appaltatore è obbligato ad informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione .

b. Oneri e obblighi relativi all'organizzazione del cantiere:

- La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie a mantenere la continuità delle comunicazioni, gli scoli, acquee canalizzazioni esistenti.
- L'installazione delle attrezzature, allacci di cantiere alle utenze ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed interrotto svolgimento dei lavori.
- La vigilanza del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'appaltatore, dell'amministrazione o di altre ditte), nonché delle opere eseguite in corso di esecuzione, con personale qualificato allo scopo. Tale vigilanza si intende estesa anche in periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione lavori ed il collaudo.
- La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisoria. La pulizia e la spazzatura delle strade interne e esterne, anche in prossimità del cantiere, da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti.
- Le occupazioni temporanee per la formazione delle aree di cantiere, baracche ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché le pratiche presso le Amministrazioni e gli Enti competenti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali, indennità, diritti, cauzioni, ecc.
- **Rimane inoltre ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione, nonché il risarcimento di eventuali danni.**
- L'installazione di cartelli e segnali luminosi, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la D. L. riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico nelle zone in prossimità del cantiere o coinvolte da esso.
- La conservazione e il ripristino di vie, dei passaggi e dei servizi pubblici o privati che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori provvedendovi a proprie spese con opportune

opere provvisionali.

- L'operatore economico è obbligata all'osservanza di tutte le norme di polizia stradale di cui al D. lgs. 285/92 e successive modifiche e/o integrazioni, prevedendo la fornitura e manutenzione di cartelli indicatori e segnalazioni luminose, anche notturne e quanto altro necessario a scopo di sicurezza potrà venire ordinato dalla D.L. e dalla Polizia Municipale.
- **lo sgombero e la pulizia del cantiere e delle aree usate**, entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da calcinacci, sbavature, pitture, unto, polvere, ecc..
- **l'onere dell'allontanamento dei materiali** di risulta degli scavi non più ritenuti utilizzabili dalla D.L. e del loro eventuale smaltimento a norma di Legge. In particolare l'Appaltatore dovrà fornire le autorizzazioni secondo le norme di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verrà conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia, effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento, sono a carico dell'Appaltatore così come le responsabilità conseguenti alla corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali.

c. Oneri e obblighi relativi a prove, sondaggi, disegni

- **La fornitura di tutti i necessari attrezzi**, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettamenti, livellazioni, ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo lavori.
- **L'esecuzione di modelli e campionature** di lavori, materiali e forniture che venissero richieste dalla Direzione lavori.
- **L'esecuzione di esperienze ed analisi** come anche verifiche, saggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.
- **L'esecuzione di analisi, verifiche, prove di carico** sulle terre, i materiali, parti di lavori e sulle strutture esistenti o realizzate e dei saggi comunque richiesti dalla direzione dei lavori e/o dal collaudatore.
- **La conservazione dei campioni fino al collaudo**, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
- **L'esecuzione di prove di carico e le verifiche delle varie strutture** (travi, mensole, rampe ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche (ove necessarie).
- **Le spese di assistenza per i collaudi tecnici** prescritti dall'Amministrazione o dal collaudatore per le strutture e gli impianti, ivi comprese tutte le opere provvisionali, le baracche e luoghi di lavorazione impianti compresi e per gli eventuali ripristini.
- **Tutte le spese per le indagini, prove, controlli** di cui all'art. 12 comma 11 e all'art. 25, comma 7, del presente Schema di Contratto che la D.L. o il collaudatore riterranno opportuno disporre a loro insindacabile giudizio. Sono a carico dell'Appaltatore anche le spese per eventuali ripristini.
- L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione e l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo, la deviazione di esse in generale.
- L'Appaltatore è obbligato a fornire all'Amministrazione all'ultimazione dei lavori e prima del collaudo, il rilievo delle opere realizzate (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi). Il rilievo comprenderà la posizione plano-altimetrica delle opere d'arte sopra richiamate e di quanto ritenuto opportuno rilevare dalla direzione lavori.
- Carico trasporto e scarico di materiali, delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni ed infortuni. Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto, nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia compresa la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da altre ditte per conto dell'Amministrazione o dalla stessa direttamente.
- Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori,

fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.

- La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, del personale impiegato, distinto per categorie su richiesta della Direzione lavori.
- L'accesso e il libero passaggio nel cantiere e nelle opere costruite od in costruzione, nonché l'uso delle aree di pertinenza da parte della Direzione lavori, del personale di assistenza e vigilanza, di personale di altre imprese alla quale siano stati affidati lavori non compresi nell'appalto o ad altre persone che eseguono lavori o sopralluoghi per conto dell'Amministrazione, per tutto il tempo occorrente per i lavori e le forniture.
- Le spese di contratto ed accessorie, le spese per le copie del progetto ecc.
- **La richiesta ed assistenza agli Enti gestori dei sottoservizi per la segnalazione dei cavi e tubazioni presenti sull'edificio o nell'area interessata dai lavori ed in zone limitrofe, anche esterne al cantiere, PRIMA DELL'INIZIO DEGLI STESSI.**
- L'uso anticipato delle opere costruite che venisse richiesto dalla D.L., senza che per ciò l'appaltatore abbia diritto a speciali compensi. Essa però potrà richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantita dai possibili danni che potrebbero derivarle.

d. Ulteriori oneri

- Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
- Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, compresa altresì la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Ditte diverse per conto dell'Amministrazione o dalla stessa direttamente.
- La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
- Le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, comprese quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi (nel caso non esista apposita voce);
- la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente Schema di Contratto o precisato dalla DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale
- la concessione, su richiesta della DL, ad altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta

e. Difesa ambientale

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.
- raccogliere i rifiuti e/o i materiali di risulta prodotti, e conferirli in aree appositamente individuate dalla ditta stessa all'interno al cantiere. Deve anche provvedere al conferimento e/o smaltimento di ciascuna tipologia di materiale ai sensi delle normative ambientali vigenti, presso discariche o impianti di smaltimento autorizzati. Durante l'utilizzo e lo stoccaggio dei prodotti dovranno essere rispettate sempre le misure di sicurezza indicate dal produttore e della scheda di sicurezza

- realizzare l'opera nel rispetto dei Criteri Minimi Ambientali di cui al D.M. 23/06/2022
- realizzare l'opera nel rispetto dei principi del DNSH

f. Scoperte fortuite e ritrovamenti

- L'appaltatore avrà l'obbligo di uniformarsi ai dispositivi di legge di cui al Codice dei Beni culturali D lgs. n. 42/2004 circa i contenuti di cui alla Sezione I, in particolare si richiamano gli articoli 90, 91 di detto D. Lgs..

L'Appaltatore si obbliga inoltre:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Schema di Contratto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative listesettimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
 - e) al tracciamento e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla D.L. su supporto cartografico o magnetico-informatico.
 - f) L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
 - g) L'appaltatore dovrà redigere e produrre, su indicazione del Direttore dei Lavori, a sua cura e spese, i disegni di contabilità del come costruito (as built) da allegarsi alla contabilità; la mancata produzione dei disegni di contabilità da parte dell'appaltatore determinerà una grave inadempienza contrattuale. Il direttore dei Lavori ordinerà all'impresa di adempiere a tale incombenza e in caso di diniego o ritardo nella loro produzione il direttore dei lavori commissionerà tali prestazioni ad un professionista abilitato addebitando i relativi costi all'appaltatore e detratti dalla contabilità finale.
- 5.** Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all'Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante. **Si dichiara infine espressamente, che il corrispettivo per gli obblighi e oneri di cui al presente articolo è conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, se non specificato nell'elenco prezzi, ad alcun compenso specifico. I prezzi dei lavori sono comprensivi di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati, quindi non spetterà altro compenso all'appaltatore qualora il prezzo dell'appalto subisca aumenti o diminuzioni ed anche quando l'Amministrazione ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga nel termine contrattuale.**

ART. 62 - NORME GENERALI SUI MATERIALI OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge di regolamenti in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto approvato e nella descrizione delle

singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Tutti i materiali e i componenti proposti per l'esecuzione dell'opera da parte dell'appaltatore devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità; **possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori**, il quale ha anche il diritto di chiedere qualsiasi campionatura prima dell'installazione.
3. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il D.L. può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal D.L., la stazione appaltante può provvedere direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
4. L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato, per ragioni di necessità o convenienza da parte del D.L., l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

5. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla D.L. o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la D.L. provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
6. La D.L. o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.
7. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.
8. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
9. I materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE n. 305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP.

Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il "Regolamento dei prodotti da costruzione".

L'appaltatore, il direttore dei lavori o il collaudatore, ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare l'obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.

Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, l'appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.

Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all'origine, che, redigendo

una apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

ART. 63 - CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI IN CASO DI APPALTI FINANZIATI CON RISORSE DEL PNRR E DEL PNC

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, **(operatori che occupano oltre cinquanta 50 dipendenti)**, producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità
2. Ai sensi dell'art. 47, comma 3 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2021, n. 108, **gli operatori economici**, diversi da quelli indicati all'art. 46, comma 1 D.lgs. 198/2006, **che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto**, sono tenuti **a consegnare alla Stazione Appaltante, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione deve essere anche trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. **La mancata produzione della relazione** comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2021, n. 108, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.
3. Ai sensi dell'art. 47, comma 3 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2021, n. 108, **gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti** sono tenuti, **entro 6 mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare, alla stazione appaltante **la certificazione di cui all'art. 17 della legge n. 68/1999 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge** e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
4. È requisito necessario per la partecipazione alla procedura di gara, *l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999*
5. **Tutte le imprese partecipanti alla procedura di gara**, al momento della presentazione dell'offerta, devono, a pena di esclusione, assumersi l'obbligo di assicurare, **in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia per l'occupazione giovanile che per l'occupazione femminile.**
6. **Il mancato rispetto dell'obbligo di cui sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2021, n. 108.**

7. **Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50**, che nei 12 mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2021, n. 108.

ART. 64 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DA SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

ART. 65 - RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI D.M. 23/06/2022

1. Ai sensi dell'Art 57 del D.Lgs n. 36/2023, **l'impresa appaltatrice** è tenuta a rispettare i criteri minimi ambientali adottati da Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.M. 23 giugno 2022 "*Criteria ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*", allegato 1 per affidamenti di lavori per interventi edilizi come disciplinati dal D.Lgs. 36/2023.
2. Per gli interventi edilizi che non riguardano interi edifici, i suindicati CAM si applicano limitatamente ai capitoli "*2.5- Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione*" e "*2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere*".
3. Nelle ipotesi di appalti di servizi di manutenzione di immobili e impianti i suindicati CAM si applicano limitatamente ai criteri contenuti nei capitoli "*2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione*", "*2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere*" e ai criteri "*3.1.2-Macchine operatrici*" e "*3.1.3-Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori*".
4. Nell'applicazione dei criteri si intendono fatti salvi i vincoli e le tutele, i piani, le norme e i regolamenti, qualora più restrittivi. A titolo esemplificativo si citano: vincoli relativi a beni culturali, vincoli paesaggistici, idrogeologici, idraulici, aree naturali protette, siti rete Natura 2000, valutazioni d'impatto ambientale, ecc.; piani e norme regionali (*piani di assetto di parchi e riserve, piani paesistici, piani territoriali provinciali, atti amministrativi che disciplinano particolari ambiti*); piani e regolamenti comunali; ecc. I suddetti CAM si intendono applicabili in toto agli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, ad esclusione dei singoli criteri ambientali (minimo premianti) che non siano compatibili con gli interventi di conservazione da realizzare, a fronte di specifiche a sostegno della non applicabilità nella relazione tecnica di progetto, riportando i riferimenti normativi dai quali si deduca la non applicabilità degli stessi.
5. **Il mancato rispetto dei Criteri Minimi Ambientali di cui al D.M. 23/06/2022 e dei principi DNSH, che non consentono di raggiungere gli obiettivi previsti, comporta l'applicazione di una penale di tipo progressivo di cui all'art. 20 del presente Schema di contratto in relazione alla**

gravità delle carenze e per ogni trasgressione

ART. 66 - TERRE E ROCCE DA SCAVO

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso, al rispetto del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, "*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*", fino all'adozione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della salute, del decreto avente ad oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, come previsto dall'art. 48 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 aprile 2023, n. 41.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute e, in particolare, dal decreto di cui all'art. 48 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 aprile 2023, n. 41:
 - a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
 - b) ai casi di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, di esclusione dalla disciplina di cui alla parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;
 - c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
 - d) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
 - e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
 - e-bis) ad ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi;
 - f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.

ART. 67 - CUSTODIA DEL CANTIERE

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 68 - CARTELLO DI CANTIERE

1. L'operatore economico deve provvedere alla fornitura di n. 1 CARTELLO DI CANTIERE contenente tutte le informazioni inerenti i lavori in appalto, secondo il FORMAT P.I.U. e richieste dalle vigenti normative complete dei loghi e diciture, in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori. In detti cartelli, ai sensi dall'art. 119 comma 13 del d.lgs. 36/2023, devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali; in particolare l'impresa si impegna obbligatoriamente a riportare la cartellonistica secondo la disciplina PNRR oltre la dizione "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU" riportando anche l'emblema dell'Unione Europea nonché i loghi relativi alla missione ed investimento specifici, come di seguito riportato:



Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti nelle dimensioni e nei materiali nel rispetto delle indicazioni dei Decreti PIU, con materiali resistenti, di aspetto decoroso e mantenuti in ottimo stato sino al collaudo dei lavori, ED ELIMINATI AL TERMINE DEI LAVORI.

2. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. Il cartello da esporre deve essere visionato ed approvato dalla D.L. al fine di evitare l'omissione di dati/informazioni necessarie. Il cartello di cantiere è da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate

ART. 69 - EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'art. 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'art. 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

ART. 70 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante, al momento della stipula del contratto di appalto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione del contratto
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIGE il CUP di cui all'articolo 1, comma 10, del presente Schema di Contratto.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 57, comma 11, lettera l., del presente Schema di Contratto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART. 71 - DISCIPLINA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti

all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato D.Lgs., in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita l'informazione antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decretollegislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella *white list* tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

ART. 72 - DOVERI COMPORTAMENTALI

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
2. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

ART. 73 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - e) l'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, o comunque, contestualmente alla stipula del contratto le spese per le pubblicazioni eventualmente previste dal Codice dei contratti
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere determinato negli atti di gara per l'uso della piattaforma telematica nella gestione del

procedimento di aggiudicazione.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Schema di Contratto si intendono I.V.A. Esclusa.

APPENDICE 1 - INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO

Gli elaborati del progetto esecutivo, redatto sulla base del progetto definitivo posto a base di gara, dovranno garantire la cantierabilità dell'opera minimizzando la possibilità di varianti e/o controversie con l'appaltatore.

Costituiscono riferimento per i contenuti dei diversi elaborati, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. e ii., oltre, ovviamente alle normative tecniche di riferimento vigenti. In ogni caso gli elaborati grafici e le relative scale di rappresentazione potranno essere variati e/o incrementati rispetto a quanto indicato dal D.P.R. 207/2010 o dettagliate nel presente documento, su motivata indicazione del responsabile unico del procedimento.

Il presente documento, sia pure a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, fornisce indicazioni in relazione alla tipologia e contenuti degli elaborati da produrre, anche al fine di agevolare le future operazioni di verifica e validazione del progetto esecutivo stesso.

Si premette, innanzi tutto, che nell'**elenco elaborati** devono essere puntualmente riportate le descrizioni presenti nel cartiglio di ciascun elaborato:

- codice identificativo,
- contenuto dell'elaborato,
- scala,
- n. revisione
- data di emissione

➤ **ELABORATI PROGETTO ARCHITETTONICO**

- 1) La rappresentazione/descrizione dell'edificio e delle sue parti deve essere restituita in scala adeguata in modo che la stessa sia esaustiva in termini di dettagli, materiali, quote, soluzioni progettuali, ecc. In particolare:
 - Piante, prospetti e sezioni devono essere restituite almeno in scala 1:50, o maggiore ove fosse necessario esplicitare un maggior grado di approfondimento (materiali, quote, quote altimetriche, interazioni con le altre parti, quali strutture, impianti meccanici, elettrici e speciali, acustica, termica, ecc).
 - Oltre a rappresentare in pianta e sezione le stratigrafie delle murature e dei solai, devono essere approfonditi e restituiti graficamente ed in modo dettagliato e puntuale i nodi dei pilastri e degli infissi (sia interni che esterni), i nodi di interazione tra solai e pareti di tamponamento ed interne, anche attraverso quotature di dettaglio, individuando materiali e caratteristiche tipologiche nel rispetto delle normative tecniche di riferimento vigenti. In linea generale e sempre richiesto di dettagliare i nodi tipologici (ad esempio il tipo di ancoraggio del fotovoltaico in copertura) e, comunque, ogni qualvolta ci sia un'interazione sostanziale tra le diverse porzioni/materiali con particolare attenzione alle opere di impermeabilizzazione in copertura e in fondazione, nonché a quelle di isolamento termico e acustico.
 - Negli elaborati architettonici devono essere rappresentati tutti i cavedi e/o le forometrie afferenti il passaggio degli impianti;
 - Nelle piante, nei prospetti e nelle sezioni devono essere inseriti i fili e i picchetti rappresentati negli elaborati strutturali.
- 2) Si richiedono sezioni di dettaglio complete (dalla fondazione alla copertura), in scala 1:20, da cui saranno estrapolati i dettagli di progetto, in numero adeguato ai "nodi" presenti, ed in scala non inferiore 1:10 o 1:5 con il necessario grado di approfondimento in termini di descrizione /

interazione dei materiali e soluzioni progettuali in modo da non generare dubbi in fase esecutiva limitando il più possibile eventuali scelte discrezionali.

3) È richiesta la redazione dei seguenti abachi planimetrici:

- **Abaco delle STRATIGRAFIE** delle pareti interne, da riportare in un **elaborato planimetrico delle PARETI INTERNE**. Nell'elaborato planimetrico in questione, inoltre, ogni parete dovrà essere identificata con un codice ed un colore univoco (a parete uguale dovrà corrispondere codice e colore uguale). L'abaco deve riportare codice e colore identificativo e descrizione dettagliata di tutti gli strati di ciascuna parete interna. Inoltre, ove la parete ne sia interessata, deve essere riportato il valore corrispondente alla classe di reazione al fuoco, il valore RW (dB) e il relativo codice identificativo riportato nella documentazione ex Legge 10/91. Il codice univoco della parete deve essere riportato negli elaborati grafici e di testo relativi ad Antincendio, ex Legge 10/91 ed acustica.
- **Abaco delle STRATIGRAFIE** delle pareti esterne, da riportare in un **elaborato planimetrico delle PARETI ESTERNE**. Nell'elaborato ogni parete dovrà essere identificata con un codice ed un colore univoco ogni parete (a parete uguale dovrà corrispondere codice e colore uguale). L'abaco deve riportare codice e colore identificativo e descrizione dettagliata di tutti gli strati di ciascuna parete. In detto abaco, ove la parete ne sia interessata, deve essere riportato il valore corrispondente alla classe di reazione al fuoco, il valore RW (dB) e il relativo codice identificativo riportato nella documentazione ex Legge 10/91. Il codice univoco della parete deve essere riportato negli elaborati grafici e di testo relativi a Antincendio, ex Legge 10/91 ed acustica. e relativo abaco delle stratigrafie
- **Abaco dei SOLAI** che identifichi con un codice ed un colore univoco ogni solaio (a solaio uguale dovrà corrispondere codice e colore uguale), e relativo abaco delle stratigrafie che riporti codice e colore identificativo e la descrizione dettagliata di tutti gli strati. Nell'abaco delle stratigrafie deve essere riportato, ove il solaio ne sia interessato, il valore corrispondente alla classe di reazione al fuoco, il valore RW (dB) e il relativo codice identificativo riportato nella documentazione ex Legge 10/91. Il codice univoco del solaio deve essere riportato negli elaborati grafici e di testo relativi a Antincendio, ex Legge 10/91 ed acustica. Detto abaco delle stratigrafie potrà essere ricompreso in un **elaborato planimetrico dei SOLAI** nel quale, i solai, saranno individuati con il relativo codice e colore.
- **Abaco dei PAVIMENTI** che identifichi con un codice ed un colore univoco ogni tipologia di pavimento (a pavimento uguale dovrà corrispondere codice e colore uguale), e relativa legenda con descrizione dettagliata di ogni tipologia in termini dimensioni, tipo di installazione, caratteristiche tecniche ecc. Per quanto riguarda i pavimenti l'elaborato deve essere comprensivo dello schema di posa. Per ogni tipo di pavimento deve essere indicato il requisito antiscivolo minimo richiesto, rispondente alla normativa di riferimento (da citare espressamente).
- **Abaco dei CONTROSOFFITTI** che identifichi, con un codice ed un colore univoco, ogni tipologia di controsoffitto (a controsoffitto uguale dovrà corrispondere codice e colore uguale), e relativa legenda con descrizione dettagliata di ogni tipologia in termini dimensioni, tipo di installazione, classe di reazione al fuoco, valore RW (dB). L'elaborato deve essere comprensivo dello schema di posa. Detto abaco potrà essere ricompreso in un **elaborato planimetrico dei CONTROSOFFITTI** nel quale dovranno essere riportati tutti gli apparecchi che con esso

interagiscono (ad es. e se presenti corpi illuminanti, sensori, diffusori, bocchette di mandata / ripresa, ecc.).

- **Abaco degli INFISSI INTERNI ED ESTERNI** che identifichi con un codice ed un colore univoco ogni infisso (a infisso uguale dovrà corrispondere codice e colore uguale), e relativo abaco che riporti codice e colore identificativo e la descrizione dettagliata di ogni tipologia (compreso la vetratura). Nell'abaco deve essere riportato, ove l'infisso ne sia interessato, il valore corrispondente alla classe di reazione al fuoco, il valore RW (dB) e il relativo codice identificativo riportato nella documentazione ex Legge 10/91. Il codice univoco, ove l'infisso ne sia interessato, deve essere riportato negli elaborati grafici e di testo relativi a Antincendio, ex Legge 10/91 ed acustica.
 - **Abaco dei RIVESTIMENTI** con relative descrizioni, altezze, formati e schema di posa.
 - **Abaco dei BAGNI** con relative dotazioni/descrizioni dei sanitari e degli eventuali ausili.
 - **Abaco delle RECINZIONI** con relative descrizioni, altezze, formati e schema di posa.
- 4) Si richiede la redazione degli *as built*, soprattutto per gli impianti, che dovrà essere redatta e verificata durante le fasi di realizzazione dell'opera. E necessarie rilevazioni dovranno essere effettuate con l'ausilio di laser scanner con oneri a carico dell'appaltatore.

➤ **ELABORATI PROGETTO IMPIANTI TECNOLOGICI, PREVENZIONE INCENDI E ACUSTICA**

1. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti dovrà essere effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di dimostrare la piena compatibilità tra progetto architettonico, strutturale ed impiantistico e prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.
2. I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti dovranno rispettare le normative vigenti, mediante utilizzo di programmi informatici aggiornati.
3. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, dovranno essere accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.
4. Gli elaborati esecutivi delle strutture e degli impianti dovranno essere completi in ogni loro aspetto, generale e particolare, in modo da escludere sia la necessità di variazioni in corso di esecuzione che possibili contestazioni in corso d'opera.
5. I calcoli esecutivi degli impianti dovranno essere elaborati con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive qualora più gravose delle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell'intervento e dovranno permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.
6. Per quanto riguarda la progettazione acustica dovranno essere sviluppati tutti i particolari costruttivi riferiti sia alle strutture che agli impianti affinché in cantiere si riduca la possibilità di ponti acustici e possa essere garantita la bontà del collaudo acustico in opera;
7. Il progetto esecutivo delle strutture dovrà comprendere:
 - la relazione di calcolo che dovrà contenere:
 - a) l'indicazione delle norme di riferimento;
 - b) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie;

- c) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
 - d) verifiche statiche;
 - e) verifiche compartimentazione antincendio;
 - f) verifiche acustiche;
- gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, ricomprendenti fra l'altro:
 - a) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;
 - b) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;
8. Per le strutture murarie e per quelle in cartongesso dovranno essere rappresentati tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione;
9. Devono essere indicati negli opportuni elaborati grafici i passaggi degli impianti sia sul controsoffitto che sul pavimento contro terra con particolare attenzione nei passaggi fra i corridoi e i locali ad uso didattico per ridurre la trasmissione del rumore aereo e vibrazionali facendo, inoltre, particolare attenzione a:
- dettagliare in maniera puntuale i passaggi degli impianti fra gli ambienti in cui è previsto di ristabilire la compartimentazione antincendio;
 - dettagliare gli impianti nella planimetria esterna indicando le altezze di scavo e quanto altro necessario per rendere il tutto conforme alla normativa vigente;
 - dettagliare gli impianti all'interno delle murature in cartongesso indicando le altezze di installazione e quanto altro necessario per rendere il tutto conforme alla normativa vigente
10. Il progetto esecutivo degli impianti dovrà comprendere:
- a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
 - b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;
 - c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.



**APPALTO INTEGRATO PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTO
“PINQuA 5° lotto: Ricostruzione con ampliamento alloggi area atterraggio via
Modda area, atterraggio S. Frediano”**

Progetto finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU

**DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA
(DM 17/06/2016)**



CUP C53D21001060001
CUI L00124310509202300021
CIG A01A330D79

PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

- a. parametro «**V**», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
- b. parametro «**G**», relativo alla complessità della prestazione;
- c. parametro «**Q**», relativo alla specificità della prestazione;
- d. parametro base «**P**», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «**CP**», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «**V**», il parametro «**G**» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «**Q**» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «**P**», secondo l'espressione che segue:

$$CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$$

L'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

ID216 - RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO ALLOGGI VIA MODDA AREA ATTERAGGIO SAN FREDIANO

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.06	Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate.	0,95	3.155.419,61	5,514068 7600%
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisoriale di durata superiore a due anni.	0,95	1.867.541,15	6,100929 7500%
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	1.112.449,78	6,814941 0700%
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15	693.620,76	7,608410 6000%
IDRAULICA	D.04	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	0,65	528.334,71	8,138499 7800%

Costo complessivo dell'opera : **7.357.366,01 €**

Percentuale forfettaria spese : **21,03%**

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

Nel calcolo dell'onorario, in considerazione di quanto riportato nel Rapporto di verifica del progetto definitivo, con riferimento alle opere necessarie per garantire le condizioni di invarianza idraulica, sono state ricomprese anche alcune voci relative alla progettazione definitiva per dette opere per compensare le relative prestazioni professionali. Analogamente è stato previsto il compenso per il coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ove fosse necessario l'aggiornamento del Piano di sicurezza costituente parte integrante e sostanziale del progetto definitivo posto a base di gara.

PROGETTAZIONE

b.II) Progettazione Definitiva

b.III) Progettazione Esecutiva

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA – E.06				
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA				
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,0700	52%	0,5200
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,1300	52%	0,5200
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0400	52%	0,5200
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0200	52%	0,5200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0200	52%	0,5200
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0300	52%	0,5200
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000	48%	0,4800
Sommatoria				

STRUTTURE – S.03				
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA				
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,1200	52%	0,5200
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,1300	52%	0,5200
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0300	52%	0,5200
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0100	52%	0,5200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0250	52%	0,5200
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0300	52%	0,5200
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000	48%	0,4800
Sommatoria				

IMPIANTI – IA.02				
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA				
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,1500	51%	0,5100
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,0500	51%	0,5100
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0500	51%	0,5100
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0200	51%	0,5100
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0300	51%	0,5100
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0300	51%	0,5100
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000	48%	0,4800
Sommatoria				

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA				
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,1500	51%	0,5100
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,0500	51%	0,5100
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0500	51%	0,5100
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0200	51%	0,5100
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0300	51%	0,5100
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0300	51%	0,5100
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000	48%	0,4800
Sommatoria				

IDRAULICA – D.04

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA				
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
QbII.09	Relazione geotecnica	0,0600	50%	0,5000
QbII.11	Relazione idraulica	0,0300	50%	0,5000
QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture	0,0300	50%	0,5000
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,0100	50%	0,5000
Sommatoria				

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA				
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,1100	50%	0,5000
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,0500	50%	0,5000
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0400	50%	0,5000
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0200	50%	0,5000
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0200	50%	0,5000
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0300	50%	0,5000
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000	46%	0,4600
Sommatoria				

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA											
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie <<V>>	Parametri Base <<P>>	Gradi di Complessità <<G>>	Codici prestazioni affidate <<Qi>>	Sommatorie Parametri Prestazioni	% Costi del personale <<M>>	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi CP+S	Di cui costo del personale (CP+S)*M
						$\Sigma(Q_i)$	$\Sigma(M_i)/\Sigma(Q_i)$	$V * G * P * \Sigma Q_i$	$K=21,03\%$ $S=CP * K$		
D.04	IDRAULICA	528.334,71	8,138499780 0%	0,65	QbII.09, QbII.11, QbII.12, QbII.23	0,1300	50,00%	3.633,37	763,98	4.397,35	2.198,68

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA											
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie <<V>>	Parametri Base <<P>>	Gradi di Complessità <<G>>	Codici prestazioni affidate <<Qi>>	Sommatorie Parametri Prestazioni	% Costi del personale <<M>>	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi CP+S	Di cui costo del personale (CP+S)*M
						$\Sigma(Q_i)$	$\Sigma(M_i)/\Sigma(Q_i)$	$V * G * P * \Sigma Q_i$	$K=21,03\%$ $S=CP * K$		
E.06	EDILIZIA	3.155.419,61	5,514068760 0%	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4100	51,02%	67.769,89	14.249,73	82.019,62	41.846,41
S.03	STRUTTURE	1.867.541,15	6,100929750 0%	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4450	51,10%	48.167,02	10.127,91	58.294,93	29.788,71
IA.02	IMPIANTI	1.112.449,78	6,814941070 0%	0,85	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06,	0,4300	50,30%	27.709,58	5.826,39	33.535,97	16.868,59

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA											
					QbIII.07						
IA.03	IMPIANTI	693.620,76	7,608410600 0%	1,15	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4300	50,30%	26.096,50	5.487,22	31.583,72	15.886,61
D.04	IDRAULICA	528.334,71	8,138499780 0%	0,65	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,3700	48,92%	10.341,14	2.174,40	12.515,54	6.122,60

RIEPILOGO		
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S	Di cui costo del personale
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	4.397,35	2.198,68
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	217.949,78	110.512,93
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	€ 222.347,13 +	
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacanza, comma 2)	€ 0,00 =	
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi	€ 222.347,13 -	
Contributo INARCASSA (4%)	€ 8.893,89 =	
Imponibile IVA	€ 231.241,02 +	
IVA (22%)	€ 50.873,02 =	
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi	€ 282.114,04	

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Cascina, 29/12/2023
il Responsabile della Segreteria
F.to Franco Caridi